

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	<i>Pag.</i>	3
DIFESA (IV)	»	5
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	6
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	61
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	69
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	290
<i>INDICE GENERALE</i>	»	291

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori della Commissione	3
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
AVVERTENZA	4

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. – Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 16.30.

Sull'ordine dei lavori della Commissione.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori nel senso di di posticipare il seguito dell'esame dei provvedimenti in sede referente rispetto agli altri punti previsti all'ordine del giorno al fine di consentire alle Commissioni competenti di esprimere i prescritti pareri.

La Commissione concorda.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo e abbinate, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle parti di propria competenza contenute nel testo del disegno di legge C. 2260, contenente disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, quale risultante dall'esame delle proposte emendative approvate dalla Commissione Agricoltura.

In generale, ricorda che il provvedimento integra le misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare già contenute nel decreto-legge n. 171 del 2008, relativo allo stesso obiettivo. Sottolinea che, pur contenendo una varietà di disposizioni, riferite a specifici ambiti normativi, il disegno di legge è venuto all'attenzione del dibattito politico soprattutto per l'intervento relativo alla indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, intervento che si inserisce in un quadro normativo comunitario complesso, peraltro a sua volta in evoluzione.

Passando ad illustrare le norme di diretta competenza della Commissione, se-

gnala in particolare il nuovo articolo 4 del provvedimento in titolo che, in tema di disciplina delle attività selvicolturali, apporta modifiche alla normativa vigente in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. In particolare, il provvedimento introduce nel citato decreto legislativo un nuovo articolo 2-bis che richiama al rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, degli *standard* dell'Unione europea e della FAO nell'attività di inventario e monitoraggio delle risorse forestali e ai fini della definizione nazionale di « bosco » e delle altre superfici di interesse forestale.

Analogamente, la stessa normativa sul settore forestale viene modificata per disciplinare l'approvazione dei criteri e delle buone pratiche di gestione forestale, da compiere nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia e nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

Segnala inoltre l'articolo 5 sull'impegno del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli che, innovando la disciplina vigente, prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Agecontrol Spa possono avvalersi del Dipartimento dell'Ispettorato centrale alla tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. Ricorda che all'AGEA è attribuito l'incarico per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo.

È infine da richiamare il nuovo articolo 7-octies relativo alle norme di contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari. La

norma in questione esonera i prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo dal rispetto dei valori massimi di furosinamide ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata, indicati nella tabella allegata al provvedimento.

Alla luce di quanto illustrato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione Mista per la Difesa e la Sicurezza dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione della Commissione Mista per la Difesa e la Sicurezza dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina.

L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 16.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	7
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	36
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio. Atto n. 140 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione del dott. Giancarlo Verde, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
ERRATA CORRIGE	39

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.35.

Sull'ordine dei lavori.

Pier Paolo BARETTA (PD) lamenta come troppo spesso il rappresentante del Governo non intervenga con la necessaria puntualità alle sedute della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il sottosegretario Giorgetti sta assolvendo ai propri impegni istituzionali presso il Senato e ha in ogni caso comunicato che giungerà tra breve in Commissione.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che reca disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, osservando come nel corso dell'esame presso la Commissione di merito i contenuti del provvedimento si siano notevolmente accresciuti a seguito dell'approvazione di nu-

merose proposte emendative di iniziativa parlamentare. Pertanto, pur rilevando come i nuovi interventi prospettati siano assolutamente condivisibili nelle loro finalità di sostegno alla competitività del settore agroalimentare, ritiene sia necessario approfondirne le implicazioni finanziarie, che allo stato non paiono poter essere valutati in modo assolutamente esaustivo. Ritiene, quindi, sia assolutamente necessario non procedere all'espressione del parere sul provvedimento nella seduta odierna, nella quale, comunque, potrà svolgersi una prima istruttoria sui profili problematici di carattere finanziario del testo elaborato dalla Commissione agricoltura.

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che prevedono l'estensione dei contratti di filiera e di distretto al territorio nazionale, osserva che relativamente al rinvio, disposto dalle norme, agli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge non risulta chiaro a quali stanziamenti si faccia riferimento. Inoltre, premesso che la norma consente il ricorso ad ulteriori risorse per il finanziamento dei contratti di filiera, andrebbe, a suo avviso, chiarito se tale utilizzo sia suscettibile di compromettere le destinazioni originarie di spesa delle medesime risorse. Infine, in assenza di una esplicita clausola di invarianza, ritiene che dovrebbe essere acquisita la conferma in ordine al fatto che le predette estensioni, di carattere territoriale e finanziario, non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-ter, in materia di tutela della competitività delle imprese agricole, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine alle modalità con le quali sarà assicurato il rispetto della clausola di invarianza prevista al comma 4. In particolare, rileva che la disposizione di cui al comma 1, inerente all'allungamento dei tempi di perenzione dei residui per la spesa relativa ad agevolazioni agli investimenti, avente portata generale, appare suscettibile di influire sensibilmente sull'ammontare complessivo

della massa spendibile in conto capitale e, conseguentemente, sul profilo atteso dell'evoluzione della spesa, sia in termini di cassa che di competenza economica. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, che non appare incidere su flussi finanziari rilevati ai fini degli andamenti di finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che la disposizione in esame appare suscettibile di ridimensionare gli effetti di risparmio quantificati in relazione alle disposizioni che hanno abbreviato il termine di perenzione dei residui relativi a spese di conto capitale. In relazione all'articolo 1-ter, comma 4 recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che la clausola dovrebbe essere riformulata al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, sostituendo le parole: « non possono » con le seguenti: « non devono ».

In relazione all'articolo 1-*quater* ritiene che, al fine di escludere che dalla norma possano derivare riflessi per la finanza pubblica, andrebbe acquisita conferma che i soggetti creditori delle somme in questione non appartengano alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda i commi da 1-*ter* a 1-*octies* dell'articolo 2 che prevede l'istituzione del Sistema di produzione integrata, stante la clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma, giudica opportuno che sia chiarito come si intende assicurare l'istituzione e la successiva gestione del sistema di produzione integrata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, sebbene l'adesione al sistema sia previsto su base volontaria e la verifica di conformità sia demandata ad organismi terzi accreditati, le modalità di gestione e di controllo del sistema saranno definite successivamente dall'organismo tecnico-scientifico che sarà istituito nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Con riferimento, inoltre, all'organismo tecnico-scientifico, stante la previsione di assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe, a suo avviso,

chiarito che ai membri di tali organismi non saranno corrisposti compensi o altri emolumenti di natura non retributiva.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, che reca interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, osserva che, pur configurandosi la norma, sotto il profilo formale, come tetto di spesa, non è chiaro con quali criteri potranno essere individuati i saldi contributivi al cui pagamento si provvederà a valere sulle risorse in esame. In particolare, non è chiaro se l'accollo, da parte dello Stato, del pagamento solo di una parte dei predetti saldi, possa dare adito alla rivendicazione, da parte dei debitori residui, di un uguale trattamento. Si rende pertanto, a suo avviso, necessaria una puntuale indicazione dei criteri di quantificazione dell'ammontare dei saldi contributivi in questione. Andrebbe, inoltre, chiarito in quale misura i saldi siano dovuti agli enti previdenziali e in quale misura essi riguardino invece crediti contributivi già oggetto di operazioni di cartolarizzazione.

Con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 3, recante una clausola di copertura, appare, a suo avviso, opportuno che il Governo confermi che la riduzione del contingente di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nella misura di 250.000 tonnellate, sia idonea a generare effetti finanziari positivi pari a 91 milioni di euro, e che le risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, del medesimo decreto legislativo possano essere effettivamente ridotte nella misura di 31 milioni di euro ed utilizzate per le finalità della norma in esame senza pregiudicare gli interventi eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse. Osserva che con le disposizioni di cui al presente articolo e con quelle di cui agli articoli 2-*ter* e 7-*bis*, vengono utilizzate, per l'anno 2010, tutte le risorse autorizzate dal comma 5-*bis* del citato articolo 22-*bis*. Dal punto di vista formale, rileva la necessità di modificare la norma in esame espungendo il riferimento al comma 1 per quanto concerne l'imputazione degli oneri; infatti questi appaiono discendere unicamente dal rifinanziamento del Fondo di

solidarietà nazionale previsto al comma 2, mentre il comma 1 reca una disposizione volta a disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 7439 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quale risultano allocate le risorse del predetto fondo. Sempre dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di prevedere, in luogo del parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, la riduzione, nella misura prevista dalla norma, del limite complessivo di spesa di cui al medesimo articolo 22-*bis*, comma 5.

Con riferimento all'articolo 2-*ter* che dispone l'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, andrebbe, a suo avviso, chiarito se dalla norma possano derivare oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati, sia a titolo di interessi, in relazione al differenziale tra il tasso applicato dal fondo e quello di mercato, sia a titolo di spese di gestione del fondo. Con riferimento all'articolo 2-*ter*, comma 5, recante una clausola di copertura, per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, del medesimo decreto legislativo si rimanda alle considerazioni sopra svolte con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 3.

Per quanto attiene all'articolo 2-*quater*, che istituisce un credito d'imposta per macchinari agricoli, segnala che l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge n. 296 del 2006, disposta in favore degli imprenditori agricoli per gli anni 2007, 2008 e 2009, prevede la fruizione del credito d'imposta nell'ambito di tetti annuali di spesa. In sede di attuazione dell'incentivo per l'anno 2007, il decreto ministeriale 6 luglio 2006 ne ha, pertanto, previsto la fruizione nel limite territoriale delle aree ammesse al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279 della legge n. 296 del 2006 e nel limite individuale di ammontare di 200.000 per ciascun imprenditore. Peraltro, le modalità applicative dell'agevolazione, come delineate dalle norme in esame, non sem-

brano compatibili con la previsione di un limite di credito d'imposta di importo fisso fruibile individualmente da ciascun imprenditore. Infatti, il vincolo della concessione di un credito d'imposta di entità tale da assicurare l'intensità di aiuto in ESL del 29,5 per cento sembra collegare proporzionalmente l'importo del credito fruibile all'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati. Tale elemento di rigidità ostativo non sussisterebbe invece qualora il predetto valore del 29,5 per cento fosse espressamente indicato come limite massimo. In proposito giudica pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento al comma 5, del medesimo articolo, per quanto attiene ai profili di copertura, segnala che la disposizione in esame non appare riconducibile alle modalità di copertura previste dalla vigente legge di contabilità. Segnala, inoltre, che i suddetti incentivi non presentano una durata temporale analoga agli oneri previsti dalla disposizione.

Con riferimento all'articolo 3-*ter* in materia di utilizzo degli effluenti per uso energetico, ritiene che andrebbe chiarita la compatibilità con la disciplina comunitaria della norma in esame, al fine di escludere eventuali oneri connessi all'applicazione delle sanzioni. In ordine ad ulteriori profili non sembrano emergere aspetti problematici, tenuto conto che l'esclusione dei predetti materiali – utilizzati per produrre energia – dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti non appare incidere sull'obbligo di neutralità finanziaria recato dall'articolo 266 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento all'articolo 3-*quater* recante disposizioni in materia di biogas realizzati da aziende agricole, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alle modalità di copertura delle risorse necessarie per l'estensione, disposta dalla norma in esame, del campo di applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva. In particolare non è chiaro se – data anche l'applicabilità della tariffa medesima a partire dall'esercizio 2008 – i relativi oneri possano essere posti a carico della componente A3 della tariffa del-

l'energia elettrica. L'articolo 2, comma 153, della legge n. 244 del 2007 demanda all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle modalità con cui le risorse per l'erogazione delle suddette tariffe, nonché per il ritiro dei certificati verdi, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica. In attuazione della citata disposizione è stata emanata la delibera 8 gennaio 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, all'articolo 8, definisce le modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Andrebbe chiarito se tali modalità consentano la copertura a carico della tariffa di oneri riferiti ad esercizi pregressi.

Per quanto attiene all'articolo 4 comma 1 relativo alla disciplina delle attività selvicolturali, appare, a suo avviso, necessario che il Governo chiarisca se per effetto della norma in materia di statistiche forestali nazionali, di cui al capoverso articolo 2, comma 2-*bis*, possano verificarsi – dato il carattere della disposizione, che rinvia ad un successivo protocollo – modifiche sostanziali nelle competenze delle amministrazioni interessate, tali da determinare l'esigenza di un adeguamento delle rispettive risorse finanziarie, umane o strumentali. In ordine all'adozione di uno *standard* informativo nazionale in materia di pianificazione forestale, prevista dal capoverso articolo 3, comma, al fine di escludere possibili effetti onerosi andrebbero meglio precisati i profili attuativi della norma, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e logistici e, in dettaglio, alla predisposizione e gestione delle risorse e dei programmi informatici. Qualora l'attuazione della norma dovesse richiedere l'utilizzo di mezzi strumentali e finanziari, andrebbero acquisiti dati ed elementi circa l'effettiva disponibilità di tali risorse in capo alle amministrazioni centrali e regionali interessate. Con riferimento all'adozione, a livello nazionale, di criteri e di buone pratiche per la gestione forestale, prevista dal capoverso articolo 6, comma 1-*bis*, andrebbero acquisiti ele-

menti informativi circa la portata attuativa della disposizione – considerato il suo carattere generale –, al fine di escludere che il recepimento di standard internazionali possa determinare effetti finanziari non previsti nel caso di risorse naturali gestite direttamente o indirettamente da soggetti pubblici. In ordine alla costituzione della Commissione tecnica di indirizzo sui materiali forestali di moltiplicazione (cpv. articolo 8-*bis*), andrebbero meglio precisate le modalità applicative della norma rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria stabilito dal testo, tenuto conto – fra l'altro – che l'organismo dovrebbe essere composto anche da rappresentanti esterni alla pubblica amministrazione. Circa l'obbligo di neutralità finanziaria, segnala che la formulazione letterale del testo sembra introdurre un doppio vincolo rispetto al funzionamento della Commissione tecnica. Infatti da una parte, la finalità connessa all'inserimento della clausola di invarianza sembrerebbe quella di escludere nuovi o maggiori oneri rispetto alle risorse già iscritte in bilancio per il funzionamento dell'organismo; dall'altra, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 386 del 2003, tale esclusione sembrerebbe estesa non più ai soli oneri di carattere aggiuntivo ma a tutte le spese di funzionamento. Infatti l'abrogazione fa venir meno il meccanismo di finanziamento a regime della Commissione tecnica, i cui oneri dovrebbero essere sostenuti, in base al predetto comma 6, a valere sulle risorse in precedenza assegnate alla Commissione tecnico-consultiva per le attività forestali e i rimboschimenti. Circa la possibilità di dare attuazione senza nuovi o maggiori oneri alla norma del capoverso articolo 12, comma 1-*bis*, che prevede la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, andrebbero acquisiti elementi di maggiore dettaglio in ordine alle modalità applicative della disposizione, tenuto conto che ai lavori dell'organismo dovrebbero partecipare, secondo il testo, le principali istituzioni scientifiche operanti nel settore. Andrebbero quindi chiarite le modalità di finanziamento delle

eventuali spese da sostenere per emolumenti, rimborsi e per i necessari supporti organizzativi, logistici e strumentali. Con riferimento alla medesima norma, andrebbero meglio precisati i possibili effetti dell'estensione dell'obbligo di neutralità finanziaria a tutto l'articolo 12 del decreto legislativo n. 227 del 2001, tenuto conto che tale articolo prevede anche interventi nel settore della ricerca e della sperimentazione forestale, della formazione professionale, nonché in campo informativo e educativo.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *i*), capoverso Art. 8-bis, recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la clausola al fine di renderla conforme alla prassi facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri. Inoltre, considerato che tra i componenti della Commissione tecnica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 386 del 2003, vi sono anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome, sembrerebbe opportuno riferire la clausola di invarianza all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato. Infine, al fine di rafforzare l'effettività della clausola di invarianza, sembrerebbe opportuno prevedere l'esclusione della corresponsione di compensi a qualsiasi titolo dovuti ai membri della Commissione tecnica. Su tali aspetti appare, a suo avviso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1, lettera *l*), capoverso 1-bis, primo periodo, recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di modificare la clausola al fine di renderla conforme alla prassi facendo riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri. Inoltre, considerato che la composizione del tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, sembra estesa anche a soggetti non appartenenti all'amministrazione statale, sembrerebbe opportuno riferire la clau-

sola di invarianza all'aggregato della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *l*), capoverso 1-bis, secondo periodo, recante una clausola di invarianza finanziaria, per quanto attiene ai profili di copertura, rileva che la clausola dovrebbe essere riformulata al fine di renderla conforme alla prassi consolidata sostituendo le parole: « non possono » con le seguenti: « non devono ». Appare, a suo avviso opportuno acquisire anche un chiarimento da parte del Governo in merito alla necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, considerato che il decreto legislativo n. 227 del 2001 è entrato in vigore nel 2001 e che alcune delle disposizioni del citato articolo 12 sono già corredate di apposite clausole di invarianza.

Relativamente all'articolo 4-bis recante misure per la rinegoziazione di mutui, anche in considerazione degli effetti finanziari attribuiti alla disposizione originaria, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'estensione della platea dei mutui rinegoziabili, disposta dalla norma in esame, sia compatibile con l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 244 del 2007. In particolare, segnala che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 244 del 2007 si evince che la disposizione, per gli anni 2008-2010, ha un effetto di peggioramento dei saldi pari ad 1 milione di euro annuo sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e di 11 milioni di euro annui sul fabbisogno. Su tali effetti, si era rilevata a suo tempo la necessità di chiarire l'esatta destinazione di tale spesa e il motivo del maggiore effetto sul fabbisogno.

Con riferimento all'articolo 4-ter relativo al finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, osserva che la disposizione appare suscettibile di ridurre i proventi derivanti dalla riscossione della tariffa, determinando minori entrate non quantificate e non coperte. I proventi derivanti dalla riscossione della tariffa, infatti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo

n. 194 del 2008, sono in parte destinati, in base alla tipologia dei controlli, alla copertura delle spese sostenute dalle ASL relative all'attuazione del piano integrato dei controlli sanitari ed, in parte, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*quater* che prevede l'iscrizione di varietà regionali al registro nazionale, osserva che le norme potrebbero determinare effetti di minor gettito per il bilancio dello Stato a seguito della devoluzione alle regioni e province autonome di somme acquisite, in base alla vigente normativa, al bilancio dello Stato. Tuttavia, al fine di accertare se le norme siano effettivamente suscettibili di produrre tali conseguenze sul saldo di bilancio andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa le attuali destinazioni e modalità di utilizzo delle somme in questione. In particolare, ritiene necessario chiarire se le somme siano già attualmente trasferite integralmente alle regioni e/o agli enti che effettuano adempimenti tecnico-amministrativi preordinati all'iscrizione nei predetti registri ovvero se una quota di tali compensi sia acquisita all'entrata del bilancio dello Stato o destinata a far fronte ad adempimenti di carattere statale svolti dal competente Dicastero.

Per quanto attiene all'articolo 5, che prevede l'impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista, giudica che andrebbe chiarito in base a quali criteri si intenda assicurare tale neutralità. Ciò con particolare riferimento alle spese di missione per il personale ministeriale coinvolto nelle ispezioni. Quanto all'attribuzione delle qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria, andrebbe confermato che la stessa non sia suscettibile di determinare oneri sia con riferimento agli aspetti di natura retributiva che con riguardo ad eventuali attività di formazione del personale utilizzato.

In relazione all'articolo 5-*bis*, che reca salvaguardia e valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, osserva che l'assegnazione a finalità di spesa di parte delle sanzioni riscosse dal Ministero è suscetti-

bile di determinare un peggioramento dei saldi nella misura in cui dette sanzioni, al netto degli incrementi disposti dalle norme in esame, siano attualmente, ai fini delle previsioni tendenziali, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato o destinate al finanziamento di specifiche spese. A tal proposito rammenta che le disposizioni in esame dispongono l'incremento delle sole sanzioni riferite alla produzione ed al commercio delle sementi e degli oli. Ritiene, altresì, che la parte delle sanzioni destinata al miglioramento della struttura è preordinata anche al pagamento di una indennità al personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Ne consegue che una spesa per retribuzioni, avente carattere permanente, viene posta a valere su risorse il cui ammontare risulta annualmente variabile. Osserva, inoltre, che gli introiti derivanti dalla tariffa sembrano interamente preordinati al pagamento delle spese sostenute dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari per lo svolgimento delle analisi di laboratorio, dal momento che la tariffa stessa, a norma del comma 3, è commisurata al costo effettivo del servizio svolto. Ne consegue che dal gettito delle tariffe non sembra possano derivare ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle attività di contrasto delle frodi, come, invece, previsto a norma del comma 4; resterebbero, quindi, indeterminate le modalità di finanziamento di tali programmi. In ordine ai predetti profili, ritiene necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. Infine, a suo avviso, andrebbero chiariti gli effetti finanziari derivanti dalla deroga ai vigenti limiti sulle riassegnazioni di somme in bilancio previsti dalla legge finanziaria 2006.

Relativamente all'articolo 5-*bis*, comma 1, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rilevata preliminarmente l'opportunità che il Governo chiarisca se la struttura destinataria della quota delle sanzioni di cui al comma 1 sia il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

prodotti agroalimentari, ritiene necessario un chiarimento in ordine alla possibilità che la destinazione alla suddetta struttura di un importo pari al 50 per cento delle sanzioni riscosse annualmente possa pregiudicare gli interventi eventualmente già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Appare, a suo avviso, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se attualmente i proventi derivanti dalla riscossione di tali sanzioni siano, in tutto o in parte, destinati a finanziare specifici interventi. Giudica inoltre necessario un chiarimento del Governo in ordine alla possibilità che i proventi delle sanzioni, per loro natura eventuali e riscossi annualmente, possano essere utilizzate per il miglioramento dell'efficienza della suddetta struttura anche attraverso l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2001, che riconosce al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi un'indennità pari a quella già prevista per il personale del comparto « Sanità ». In particolare richiede al Governo di chiarire se attraverso tale previsione si intenda aumentare il numero dei beneficiari dell'indennità in questione ovvero incrementare l'importo delle stesse.

Per quanto concerne i commi da 5 a 7 dell'articolo 6, relativi ai controlli in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, ritiene che andrebbe chiarito se le regioni e le pubbliche amministrazioni coinvolte nei controlli in materia di etichettatura possano far fronte ai nuovi compiti con le risorse materiali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto all'inclusione anche del Corpo forestale dello Stato nelle sezioni di polizia giudiziaria, andrebbe, a suo avviso, confermato che la stessa non sia suscettibile di determinare oneri sia con riferimento agli aspetti di natura retributiva che con riguardo ad eventuali attività di formazione del personale utilizzato. Ritiene, altresì, che andrebbe confermato che dall'eventuale confisca dei prodotti non de-

rivino oneri per la finanza pubblica derivanti, ad esempio, dal deposito e conservazione delle merci confiscate.

Per quanto riguarda i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6, relativi all'etichettatura in scrittura braille, rileva che non vi è nulla da osservare, nel presupposto che le modalità attuative disposte con il successivo decreto, per la cui emanazione non è fissato alcun termine, siano tali da garantire il contenimento degli oneri annui nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo non reca per gli anni 2010 e 2011 le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, segnala che il riferimento ai Fondi speciali 2010-2012 non appare corretto sino all'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2010. Fino a tale momento, infatti, deve farsi riferimento alle proiezioni dei fondi speciali relativi al triennio 2009-2011.

Relativamente all'articolo 7, recante misure sanzionatorie per la produzione ed il commercio di mangimi, ritiene che andrebbero chiariti gli effetti finanziari delle disposizioni, suscettibili di ridurre il gettito derivante per l'erario dal pagamento delle predette sanzioni.

Con riferimento all'articolo 7-*ter* in materia di proroga di agevolazioni previdenziali, rileva che non vi è nulla da osservare dal momento che la quantificazione dell'onere risulta corretta sulla base dei dati forniti dal Governo in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 171 del 2008. In tale occasione, infatti, la riduzione delle entrate contributive riferibili al periodo di proroga gennaio-marzo 2009 era stata quantificata in 51,5 milioni di euro. A tale ammontare, pertanto, corrisponde un onere mensile pari a 17 milioni di euro circa. Si segnala, inoltre, che, proprio sulla base di tale dati il maggior onere per la proroga dell'agevolazione nel periodo aprile – dicembre 2009, disposta dal decreto-legge n. 5 del 2009, è stato quantificato in 154,5 milioni di euro.

Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, recante una clausola di copertura, in merito all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, del medesimo decreto legislativo rimanda alle considerazioni sopra svolte con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 3. Dal punto di vista formale si rileva la necessità di modificare la norma in esame facendo riferimento, per quanto concerne l'imputazione degli oneri, al comma 2 anziché al comma 1 del presente articolo.

Per quanto attiene l'articolo 7-*quater* in materia di canoni per la concessione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale, osserva che, in mancanza di una relazione tecnica, non si dispone degli elementi di valutazione che consentano una verifica della quantificazione degli oneri individuati dalle norme. Segnala, pertanto, la necessità di acquisire i dati e gli elementi necessari, al fine di valutarne la congruità. In tale contesto, a suo avviso, andrebbe inoltre chiarito se gli oneri annui normativamente individuati siano comprensivi dell'eventuale rimborso della differenza pregressa tra i canoni versati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 ed il canone dovuto a titolo ricognitorio, per effetto dell'efficacia retroattiva della misura introdotta. Andrebbe, infine, chiarito, in considerazione del fatto che la rubrica dell'articolo in esame reca la dicitura di sgravi fiscali, se debba intendersi esteso alle imprese interessate anche l'esonero dal pagamento delle imposte di registro e bollo, relative agli atti per il conseguimento della concessione, previsto dalla medesima lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 48 del RD n. 1604 del 1931. In tal caso andrebbero quantificati anche gli oneri derivanti da tale agevolazione ai fini della valutazione della congruità della copertura prevista. Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, appare, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo della degli stanziamenti iscritti nella tabella C possa pregiudicare la funzionalità degli organismi finanziati a valere sulle medesime risorse. Segnala, inoltre, che la disposizione, formulata in

termini di previsione di spesa, non è corredata dalla clausola di monitoraggio prevista in tali casi dalla vigente disciplina contabile.

Con riferimento all'articolo 7-*quinquies* recante disposizioni in materia di contenzioso agricolo, osserva che le disposizioni recano una riduzione delle entrate contributive e fiscali non quantificate e non coperte. In particolare, con riferimento al comma 1, l'estensione ai contenziosi già definiti con sentenza passata in giudicato delle procedure di definizione stragiudiziale comporta per l'INPS il venire meno di entrate contributive e dei relativi oneri accessori ed interessi legali, il cui ammontare dovrebbe già essere iscritto nel bilancio di previsione, trattandosi di somme relative a sentenze già passate in giudicato. Inoltre in ragione dell'estensione prevista dalla norma, andrebbe, a suo avviso, verificato se, ed eventualmente in quale misura debbano essere incrementate le maggiori spese, già imputate alla norma originaria con effetti fino al 2010. In merito ai suindicati profili, ricorda che, con riferimento all'articolo 4-*septiesdecies* introdotto nel corso dell'iter di conversione nel decreto-legge n. 171 del 2008, la Ragioneria generale dello Stato, con documentazione trasmessa alla Commissione bilancio del Senato, aveva espresso parere contrario in ragione dell'onerosità della disposizione medesima. Con riferimento al comma 2, nel presupposto, peraltro non specificato dalla disposizione, che la ristrutturazione dei debiti a cui si fa riferimento sia quella basata sul decreto-legge n. 2 del 2006 e, cioè, riguardi i debiti contributivi iscritti a ruolo maturati fino al 31 ottobre 2005, osserva che la possibilità di rateizzazione del versamento in massimo quattro esercizi appare suscettibile di comportare una riduzione delle entrate fiscali, non quantificata e non coperta nell'esercizio in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento. A tale proposito segnala che il termine per il pagamento di quanto dovuto a seguito della ristrutturazione del debito è stato fissato al 30 settembre 2008. Pertanto, i versamenti

tributari connessi a tale adempimento dovrebbero essere effettuati nel corso del 2009.

Relativamente all'articolo 7-*sexies*, in materia di riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, osserva che la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni appare suscettibile di determinare maggiori entrate nel triennio di versamento dell'imposta sostitutiva, e minori entrate negli esercizi successivi per i maggiori oneri deducibili in sede di ammortamento e per la riduzione delle imposte ordinarie sulle plusvalenze da cessione dei cespiti rivalutati. In ordine a tali aspetti finanziari appare opportuno acquisire elementi di quantificazione. Andrebbe altresì acquisita conferma che resti in ogni caso non modificata la data di scadenza della terza rata annuale per coloro che già hanno aderito, negli esercizi pregressi, alla procedura di rideterminazione dei valori di acquisto in esame.

Con riferimento all'articolo 7 *septies* relativo alle comunicazioni di dati all'AGEA, comunica che non vi è nulla da osservare nel presupposto, sul quale è opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che i nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 7-*duodecies*, relativo allo sportello telematico dell'automobilista, rileva che non vi è nulla da osservare, nel presupposto che i costi relativi all'attivazione del collegamento allo sportello telematico dell'automobilista da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche interessate gravi esclusivamente sulle medesime. A tale riguardo andrebbe, tra l'altro, esclusa l'esistenza di oneri a carico della pubblica amministrazione connessi all'attivazione dei collegamenti telematici per le attività in esame.

Relativamente all'articolo 7-*quaterdecies*, in materia di tracciabilità della mozzarella di bufala campana, rileva che la norma è configurata come una autorizzazione di spesa. Deve, pertanto, intendersi che la realizzazione del sistema di identificazione potrà essere finanziato esclusivamente nei limiti della spesa autorizzata. Sul punto ritiene necessario una conferma. Quanto all'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001, andrebbe confermato che il medesimo non comprometta le realizzazioni di impegni già assunti o di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Con riferimento al comma 3 del medesimo articolo, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che le risorse relative all'autorizzazione di spesa in esame sono iscritte nel capitolo 2143 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante somme da utilizzare a compensazione di contributi o altri oneri non più dovuti da imprenditori singoli o associati per effetto del riconoscimento della nuova qualifica di imprenditore agricolo. Come si evince dal disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato, il suddetto capitolo reca per l'anno 2010, uno stanziamento pari a 1.025.929 euro. Al riguardo, anche in considerazione del fatto che riduce la dotazione del capitolo di circa il 50 per cento, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che, come si evince dalla relazione svolta e dalla documentazione predisposta dagli uffici, emerge la necessità di una relazione tecnica da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordano con il relatore sull'opportunità di non esprimere il parere sul provvedimento in esame nella giornata odierna, al fine di completare l'istruttoria sui profili problematici di carattere finanziario, se-

gnala che il Dipartimento delle finanze ha effettuato una prima valutazione delle disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Commissione di merito. Al riguardo, segnala, con riferimento all'articolo 1-ter, che reca disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole, che il comma 2 dispone l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori per le garanzie FEAOG. Trattandosi di ipotesi attualmente non previste, ritiene che l'esenzione di cui al comma 2 comporti rinuncia a maggior gettito e, pertanto, sia suscettibile di determinare effetti finanziari di segno negativo. Con riferimento all'articolo 2-bis, che reca interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, osserva che al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, il comma 3 prevede per l'anno 2010 l'azzeramento delle somme stanziante per la riduzione dell'accisa sul *biodiesel*, nonché una riduzione parziale del finanziamento per garantire le agevolazioni a favore dell'utilizzo del bioetanolo. Segnala, peraltro, che la riduzione del finanziamento relativo al bioetanolo effettuata dal presente articolo, sommata a quelle previste dai successivi articoli 2-ter e 7-ter, produce l'azzeramento delle somme stanziante per l'anno 2010 a favore del bioetanolo. In proposito, ritiene che le disposizioni debbano essere valutate negativamente, in quanto le suddette misure agevolative rientrano in programmi pluriennali e una loro soppressione determina un rilevante impatto negativo sui soggetti beneficiari, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine alla continuazione di tali agevolazioni.

Esprime, poi, una valutazione negativa con riferimento all'articolo 2-ter, che reca l'istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, osservando che al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, il comma 5 prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per l'anno 2010 a favore dell'utilizzo del bioetanolo. In proposito, richiama le osservazioni espresse con riferimento all'articolo 2-bis.

Con riferimento all'articolo 2-quater, che reca credito di imposta macchinari agricoli, osserva che lo stesso concede, per l'anno di imposta 2010, a tutti gli imprenditori agricoli nazionali che attuano investimenti per l'acquisto di macchinari agricoli, la possibilità di beneficiare del credito di imposta previsto dal comma 1075 della legge finanziaria 2007, entro il limite massimo del 5 per cento del valore di produzione annuo. In proposito, ricorda che il citato comma 1075 disciplina le modalità applicative del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate previsto dal comma 271 della medesima legge.

Al riguardo, esprime una valutazione negativa in relazione al possibile contrasto con la normativa comunitaria, considerato che il credito di imposta in parola si applica agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria, mentre il beneficio previsto dalla proposta di legge è esteso agli imprenditori agricoli che operano investimenti in tutto il territorio nazionale. Inoltre la modalità di copertura utilizzata appare non congrua né idonea.

Con riferimento all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, osserva che il comma 8-bis al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille per i non vedenti e gli ipovedenti, riconosce un credito di imposta ai soggetti che riportano le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, per i maggiori costi di stampa. Esprime una valutazione contraria anche su questa disposizione, in quanto essa demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, anche la determinazione dell'ammontare del credito di imposta che, ritiene, debba essere riservato alla norma primaria.

Con riferimento all'articolo 7-ter, che reca proroga sgravi contributi, osserva che al fine di coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, il comma 5 prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per l'anno 2010 a favore dell'utilizzo del bioe-

tanolo, esprime una valutazione negativa, richiamando le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2-bis.

Con riferimento all'articolo 7-quater, che reca sgravi fiscali, osserva che l'estensione del beneficio previsto a favore delle cooperative di pescatori riunite in consorzio, consiste nella concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo canone a titolo ricognitorio. Inoltre è previsto l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e di bollo. Al riguardo, segnala che l'articolo estende l'applicazione del beneficio del canone ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura ed attività similari, osservando come da tale estensione derivano maggiori oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria. Fa, inoltre, presente che gli oneri a carico della finanza pubblica potrebbero aumentare, nel caso in cui l'agevolazione di cui al presente articolo venga interpretata estensivamente, prevedendo a favore delle imprese svolgenti attività di piscicoltura ed attività similari anche l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e di bollo.

Con riferimento all'articolo 7-quinquies, che reca disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli, segnala la previsione di cui al comma 2, il quale stabilisce che la parte del reddito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito, a formare il reddito per l'intero ammontare per l'anno in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Al riguardo, segnala che la previsione è suscettibile di comportare effetti negativi in termini di cassa.

Con riferimento all'articolo 7-sexies, che reca rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, dispone la riapertura del termine per la rivalutazione di terreni

e partecipazioni, ritiene che dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) ricorda che sulle questioni relative all'agricoltura non è la prima volta che, dopo uno sforzo congiunto di maggioranza e opposizione nella Commissione di merito per addivenire all'elaborazione di testi condivisi, ci si trova di fronte a posizioni o atti del Ministero dell'economia e delle finanze che di fatto annullano la volontà espressa in sede di Commissione agricoltura ed anche dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Richiama in tal senso quanto accaduto, ad esempio, con riferimento al provvedimento sulle quote latte e quanto avviene oggi con riferimento al provvedimento in esame. Rileva quindi la necessità che i due Ministeri si coordinino tra di loro, al fine di evitare di addivenire all'elaborazione di testi condivisi per poi scoprire che mancano le relative risorse finanziarie.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il rappresentante del Governo abbia sostanzialmente ignorato la richiesta del relatore di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire una più completa istruttoria sui profili inerenti alla quantificazione e alla copertura degli oneri. In proposito, giudica del tutto irritante l'espressione da parte del Governo di valutazioni fortemente critiche su molte disposizioni in assenza di una reazione tecnica che quantifichi con precisione gli oneri derivanti da tali disposizioni. Si tratta, a suo avviso, di una modalità di esame dei provvedimenti che denuncia l'esistenza di gravi problemi non solo all'interno del Governo, che in Commissione di merito ha avallato le disposizioni sulle quali ora viene espresso un parere negativo, ma anche nei rapporti tra Governo e Parlamento, in quanto senza le dovute spiegazioni viene liquidato il lungo lavoro svolto dalle Commissioni di merito. Ritiene, pertanto, il comportamento del Governo particolarmente grave e tale da rendere sostanzialmente impossibile l'ap-

profondimento delle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come la questione richiamata dal collega Marchi non attenga solo ai provvedimenti in materia di agricoltura ma anche ad altri. Rileva come sia inimmaginabile che il Governo nelle Commissioni di merito assuma posizioni che vengono poi smentite da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui partecipazione alle sedute di tali Commissione sarebbe pertanto auspicabile. Ricorda a tal proposito il recente richiamo del Presidente della Camera con riguardo alla difficoltà di trovare idonee coperture per i provvedimenti di iniziativa parlamentare ed esprime infine preoccupazione per il fatto che in Assemblea si potrà discutere sempre meno di provvedimenti che corrispondono all'interesse generale della popolazione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, invita, anche richiamandosi all'intervento del rappresentante del Governo, ad una maggiore cautela, sostenendo che vi possono essere ancora margini per individuare idonee coperture relative a gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento a quando saranno disponibili tutti gli elementi di valutazione nella consapevolezza che, pur non essendo possibile salvare tutte le disposizioni ivi previste, si potrà modificandolo opportunamente trovare un equilibrio soddisfacente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il contributo fornito dal rappresentante del Governo, per sua stessa ammissione, non ha carattere definitivo e, pertanto, qualora sia necessario, potrà essere integrato sulla base delle richieste della Commissione, anche con la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come le osservazioni da lui

svolte rappresentino il livello di istruttoria che è stato possibile realizzare nel breve lasso di tempo successivo alla trasmissione da parte della Commissione agricoltura del nuovo testo del provvedimento in esame. Rileva, peraltro, che, proprio alla luce di tale circostanza, le valutazioni espresse sono suscettibili di ulteriori approfondimenti e precisazioni, evidenziando, comunque, di aver voluto sin d'ora fornire elementi di valutazione utili sia per la Commissione bilancio che per la Commissione di merito sugli elementi di criticità riscontrati a prima lettura nel testo elaborato dalla Commissione agricoltura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che il contributo fornito dal rappresentante del Governo, per sua stessa ammissione, non ha carattere definitivo e, pertanto, qualora sia necessario, potrà essere integrato sulla base delle richieste della Commissione, anche con la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che il Governo è consapevole della rilevanza sociale del provvedimento. Ricorda tuttavia che per il momento l'istruttoria si ferma ad una nota del Dipartimento delle finanze mentre non sono ancora disponibili le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato. Rammenta altresì la necessità per il Governo, pur in una tale fase dell'istruttoria, di evidenziare ugualmente le criticità per non alimentare false aspettative di una valutazione positiva. Concorda quindi sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire gli ulteriori elementi istruttori.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia che, nella giornata di lunedì 9, è prevista la discussione generale sul provvedimento in Assemblea e, pertanto, ritiene che sarebbe un atto di serietà rinviare la calendarizzazione di un provvedimento che presenta evidenti profili problematici con riferimento alla copertura e alla quantificazione degli oneri, in modo da evitare la

discussione su un testo destinato a essere profondamente modificato al fine di consentire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur concordando sull'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento, ricorda tuttavia che lo stesso è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per lunedì prossimo e che la Commissione è tenuta ad esprimere il prescritto parere in tempo utile. Ritiene pertanto che la Commissione dovrà essere nuovamente convocata nella giornata di domani.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, pur condividendo l'esigenza testé illustrata dal presidente, esprime perplessità sulla possibilità di addivenire già nella seduta di domani all'espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ribadire la necessità di esprimere il parere in tempo compatibile con il calendario dei lavori dell'Assemblea, propone, e la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani alle ore 11.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che prevede l'istituzione del Ministero della salute e dispone il conseguente incremento del numero complessivo dei componenti del Governo.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che il disegno di legge presentato al Senato è corredato da una relazione tecnica, che

risulta integralmente utilizzabile, che sono indicati oneri riferiti alla spesa per tre sottosegretari, componenti aggiuntivi del Governo, nonché la spesa connessa alla trasformazione di un viceministro in Ministro. Infatti, l'onere per retribuzioni indicato in corrispondenza del Ministero della salute, data l'esiguità dell'importo, appare ricavato per differenza rispetto ad un trattamento stipendiale presumibilmente già in godimento. A tale circostanza sembra far riferimento la relazione tecnica allorquando afferma che, per la determinazione dei costi, si è tenuto conto delle risorse già assegnate a legislazione vigente ai pertinenti capitoli di bilancio. In ordine a quanto esposto giudica, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo. Ove invece la predetta affermazione della relazione tecnica dovesse intendersi riferita all'utilizzo, a fini di copertura di nuovi oneri, di disponibilità esistenti in bilancio, andrebbe rilevato che tale modalità di copertura non risulta conforme con la vigente disciplina contabile. In ogni caso, segnala che la medesima relazione tecnica non fornisce in dettaglio gli elementi posti alla base della determinazione dell'onere. Per quanto concerne gli oneri per il pagamento della diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese di soggiorno a Roma rileva che la relazione tecnica sembrerebbe quantificare un onere unitario di 48.037 euro riferito a quattro unità di personale, per un totale di 192.148 euro, mentre il numero dei membri componenti del Governo è aumentato di sole tre unità. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo. Appare altresì necessario un chiarimento sulla effettiva portata finanziaria della disposizione che fa salvi, sia pure in via transitoria, i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e del Ministro della salute. L'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, infatti, dopo aver previsto la fusione dei preesistenti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, stabilisce che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice

Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni del decreto, debba essere inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto previgente l'entrata in vigore dello stesso decreto. Detti risparmi non sono stati, peraltro, quantificati né scontati ai fini dei saldi. Ciò premesso, ritiene necessario che il Governo specifichi se la riduzione prevista dal decreto-legge 85 del 2008 abbia concretamente determinato una riduzione degli stanziamenti di bilancio per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e se la disposizione di cui al comma 7 del decreto in esame, che fa salvi i vigenti regolamenti di organizzazione, possa pregiudicare il conseguimento di tali risparmi ripristinando la dotazione finanziaria preesistente. Il Governo dovrebbe, inoltre, chiarire se gli stanziamenti attuali consentano, comunque, di ripristinare appieno le strutture degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, considerato che lo scorporo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina il raddoppio delle relative strutture di vertice, con particolare riferimento al Capo di gabinetto e al Capo dell'ufficio legislativo, che costituiscono dotazione organica aggiuntiva degli uffici di diretta collaborazione. Giudica, infine, opportuno che il Governo confermi che dallo scorporo del Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali non derivino aggravii di natura organizzativa e logistica, quali, per esempio, la gestione delle risorse umane, i sistemi informativi, i servizi manutentivi e logistici, gli affari generali, i provveditorati e la contabilità. Con riferimento all'affidamento al Ministero della salute del compito di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni sanitarie, poiché non sono specificate le modalità attuative di tale previsione, al fine di escludere l'insorgenza di oneri, andrebbero acquisiti elementi informativi circa l'effettiva possibilità di svolgere le nuove funzioni nel-

l'ambito delle articolazioni amministrative già esistenti e delle risorse finanziarie già disponibili.

Per quanto attiene all'assegnazione al Ministero dell'economia delle funzioni di verifica e di monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la 5a Commissione del Senato non rileva profili problematici. Lo svolgimento di dette funzioni, secondo quanto chiarito dal rappresentante del Governo, infatti, avverrà con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali ordinariamente disponibili e con le dotazioni finanziarie previste dagli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, trattandosi di funzioni già svolte. Ritiene, infine, opportuno che il Governo chiarisca se l'onere sia o meno da intendere come limite massimo di spesa, atteso che la spesa in questione sembra configurarsi come obbligatoria, trattandosi di oneri per retribuzione di personale pubblico.

Con riferimento al comma 8 dell'articolo 1, osserva che la norma in esame comporta un differimento, rispetto al termine attualmente previsto, dell'attuazione di disposizioni vigenti, concernenti la riduzione degli assetti amministrativi, in relazione alle quali sono stati scontati risparmi di spesa per gli anni 2007 e seguenti. In proposito, tenuto conto dei predetti obiettivi, ritiene che dovrebbe essere chiarito in quale misura gli stessi sono stati realizzati per gli esercizi già conclusi e se, per effetto del differimento previsto dalla norma in esame, possa essere pregiudicato il conseguimento dei risparmi quantificati per l'anno in corso e per gli esercizi successivi. A tal proposito deve rilevarsi che l'autorizzazione alle assunzioni recata dall'articolo in esame rende inefficace la misura sanzionatoria di cui all'articolo 74, comma 6 del decreto legge n. 112 del 2008 che stabilisce il divieto di assunzione. Tale misura appariva preordinata a garantire una piena conseguibilità dei risparmi di spesa stimati anche in caso di mancata riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di prima fascia.

Per quanto attiene alle disposizioni del comma 9 dell'articolo 1, in materia di riorganizzazione della rete periferica delle amministrazioni pubbliche, rileva che alla norma è volta ad assicurare risparmi già ricompresi in quelli previsti a legislazione vigente e scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e, pertanto, non presenta profili problematici.

Con riferimento ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000 euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provveda quanto a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, quanto a 612.834 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001 e quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e 307.166 euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Al riguardo, con riferimento alle risorse del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ricorda che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2004 del quale è disposto l'utilizzo nell'anno 2009 prevede due distinte autorizzazioni di spesa. La prima prevista dalla lettera *a*) del suddetto comma è relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi e le relative risorse sono scritte nel capitolo 4393 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La seconda, pre-

vista dalla lettera *b*), è invece riferita alla Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare e le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3300 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. La disposizione in esame non specifica a quale delle due autorizzazioni di spesa, o se ad entrambe, sia riferita la riduzione. Dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 23 settembre 2009, secondo il quale il capitolo di cui è previsto l'utilizzo è il 4393 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si evince che la riduzione dovrebbe essere riferita all'autorizzazione di spesa relativa alla lettera *a*) del comma 1 del suddetto decreto-legge. Infatti, dalle schede di analisi allegate alle tabelle di bilancio si evince che è quest'ultima l'autorizzazione di spesa relativa al suddetto capitolo. Segnala, inoltre, che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, sono iscritte nel capitolo 3460 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante il fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia - Herzegovina e Kosovo. Ricorda, altresì, che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, del quale è previsto l'utilizzo a decorrere dall'anno 2010 sono iscritte nel capitolo 2115 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, il rappresentante del Governo durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 23 settembre 2009, ha confermato che i capitoli del quale è previsto l'utilizzo

recano le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, anche in considerazione dello stato avanzato dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, già approvato dal Senato, segnala l'opportunità di aggiornare lo stanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999 esposta nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010, tenendo conto della prevista riduzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, in merito alla determinazione del costo aggiuntivo derivante dalla nuova compagine governativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituendo Ministero della salute, fa presente che sono stati considerati i trattamenti economici in vigore per i Sottosegretari sia parlamentari che non parlamentari, nonché del Ministro della salute, comprensivi dell'indennità di cui alla legge n. 418 del 1999, ove spettante.

Segnala, inoltre, che il comunicato del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2009 ha precisato che il Ministero della salute avrà oltre al Ministro, due sottosegretari che non incrementano il numero totale dei componenti del Governo, in quanto già nominati nell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e ha riferito la decisione di prevedere due Sottosegretari da assegnare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché un Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento. Pertanto, per la determinazione del costo aggiuntivo dei due Ministeri si è tenuto conto del costo complessivo della nuova compagine governativa e delle risorse già assegnate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento degli stipendi ai ministri e ai sottosegretari, ammontante, per l'anno 2009, a 410.000 euro, al netto degli oneri riflessi. Per la ripartizione dello stanziamento di bilancio tra le due amministrazioni sulla base dell'effettivo utilizzo, si rinvia ai chiarimenti di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Per il costo dei due Sottosegretari del Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali e per il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in via prudenziale, è stato considerato il trattamento economico complessivo di un Sottosegretario non parlamentare.

Con riferimento agli oneri per il pagamento della diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese a Roma, fa presente che la quarta quota indicata in relazione tecnica è riferita al Ministro non parlamentare dell'istituendo Ministero della salute. Tale quota non risulta aggiuntiva, ma costituisce solo una diversa imputazione della spesa dal capitolo degli stipendi a quello delle missioni, atteso che il Ministro già percepiva tale indennità in qualità di sottosegretario.

Relativamente ai chiarimenti richiesti circa la riduzione del 20 per cento prevista dal decreto legge n. 85 del 2008, conferma che il provvedimento ha effettivamente determinato una riduzione del 20 per cento degli stanziamenti di bilancio per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così come previsto dall'articolo 16 del suddetto decreto-legge.

In ordine alla capienza degli stanziamenti attuali rispetto alle strutture di diretta collaborazione, si osserva che le somme destinate alla copertura delle spese di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute devono essere ricomprese negli attuali stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Pertanto, al momento dello scorporo delle amministrazioni, le medesime dovranno operare nel rispetto dei limiti fissati in bilancio.

In merito, poi, alla richiesta di elementi informativi sull'effettiva possibilità che dallo scorporo del Ministero della salute non derivino aggravii di natura organizzativa e logistica precisa che l'invarianza della spesa risulta altresì garantita dalle verifiche di competenza dello scrivente in sede di emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del provvedimento con i quali saranno ripartite le risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri.

Per quanto concerne le delucidazioni inerenti la salvaguardia dei risparmi attesi dalla riduzione delle dotazioni organiche, fa presente che le assunzioni sono soggetti alle limitazioni previste dalla normativa vigente e devono comunque avvenire tenendo conto dell'indisponibilità di una provvista di posti almeno pari a quella derivante dai tagli della dotazione organica, come espressamente previsto dall'inciso «tenendo conto delle riduzioni da effettuare ai sensi della normativa richiamata e, comunque, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni» di cui al comma 8 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ciò trova conferma peraltro anche nelle istruzioni in materia di assunzioni contenute nella circolare del 27 gennaio 2009, diramata congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato.

In ogni caso, circa la possibilità di prorogare il termine entro cui assumere il personale autorizzato per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, rappresenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

Per quanto riguarda, invece, i chiarimenti relativi al conseguimento dei risparmi derivanti dalla riduzione degli assetti organizzativi, va segnalato che le previste riduzioni di spesa, già scontate dai saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, non ne risultano pregiudicate in quanto l'Amministrazione non può comunque conferire incarichi dirigenziali sulla quota di posti indisponibili per effetto del citato comma 8. Tale quota, afferendo a posti che in via ordinaria sono liberamente conferibili, determina comunque risparmi di spesa, a decorrere dalla

cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, se si tratta di posti effettivamente coperti, ovvero a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, se vi siano a posti dirigenziali non generali non coperti. A tal proposito, segnala che il divieto di assunzioni di cui al comma 6 del citato articolo 74, rappresenta una sanzione sollecitatoria ai fini dell'attuazione del provvedimento di riassetto organizzativo, che nel caso di specie è differito a due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Tuttavia, la provvisoria deroga alla misura non comporta un deterioramento dei saldi finanziari di bilancio, atteso che rimane in ogni caso fermo l'ordinario regime limitativo delle assunzioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come il provvedimento in esame appaia inopportuno e insensato in relazione alla situazione della finanza pubblica e può mostrare un classismo del Governo sui conti pubblici. Ritiene che sarebbe utile una discussione politica sul punto soprattutto in riferimento al merito della scelta di ripristinare il Ministero della salute, modificando in tal modo l'assetto del Governo. Sottolinea come venga proposta l'istituzione di un Ministero che di fatto c'è già con costi aggiuntivi notevoli. Esprendo perplessità sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico, sottolinea come appaia del tutto inopportuno sotto il profilo istituzionale costruire un provvedimento dando per avvenuta, come si evince con chiarezza dalla relazione tecnica, l'individuazione della persona che andrà a ricoprire l'incarico di Ministro della salute, limitando tra l'altro in questo modo la libertà di scelta del Presidente del Consiglio. Chiede chiarimenti sulla effettiva portata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, del provvedimento relative agli enti previdenziali ed all'utilizzo dei risparmi dagli stessi conseguiti, esprimendo infine la preoccupazione che dalla richiamata disposizione possa derivare un aumento della contribuzione.

Antonio BORGHESI (IdV) manifesta l'assoluta contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, sottolineando come esso non sia assolutamente condivisibile sia per quanto attiene al merito delle innovazioni proposte, che tuttavia non rientra nelle competenze della Commissione bilancio, sia con riferimento ai profili di copertura e quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Quanto al primo profilo, sottolinea che la relazione tecnica evidenzia in modo disarmante l'inutilità del provvedimento, affermando che dal trasferimento di risorse all'istituendo Ministero della salute non deriverebbero maggiori oneri in quanto tale trasferimento concerne strutture organizzative già operanti nell'attuale assetto della compagne ministeriale. Tale affermazione evidenzia in modo chiaro come l'istituzione del Ministero della salute non sia in alcun modo finalizzata ad un miglioramento dell'azione del Governo nel settore della sanità, ma determini esclusivamente la costituzione di una nuova posizione ministeriale. Quanto ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che i maggiori oneri derivanti dall'istituzione del Ministero trovano copertura attraverso la riduzione di autorizzazioni di spesa di particolare rilevanza sociale. Vengono, infatti, ridotte le autorizzazioni di spesa contenute nel decreto-legge n. 81 del 2004 relativa al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con l'analisi e gestione dei rischi, e nel decreto-legge n. 393 del 2000, relativo al fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Herzegovina e Kosovo. Nel ricordare come tali ultime somme fossero in particolare destinate al monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito sui nostri militari impegnati nella missione di pace in quelle zone, sottolinea come si tratti di una finalità di spesa assai più utile e meritevole di finanziamento della costituzione di una nuova struttura ministeriale.

Lino DUILIO (PD) ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti che giustifichino la presentazione del disegno di legge in esame. Ricordando come nella scorsa legislatura sono stati approvati provvedimenti volti all'accorpamento delle strutture ministeriali nel presupposto di conseguire risparmi, ritiene contraddittorio che tali risparmi si possano realizzare ugualmente anche con un aumento di tale numero. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca che, dallo scorporo del Ministero della salute da quello del lavoro, non derivano aggravii di natura organizzativa e logistica nonché, con riferimento all'affidamento del Ministero della salute del compito di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni sanitarie, se sussista l'effettiva possibilità di svolgere le nuove funzioni nell'ambito delle articolazioni amministrative già esistenti e delle risorse finanziarie già disponibili, poiché non risultano specificate le modalità attuative di tale previsione. Con riferimento alle sinergie di carattere logistico di cui si prevede la quantificazione del risparmio, ricorda che il patrimonio strumentale degli enti di previdenza è già stato alienato. Pertanto sottolinea come eventuali risparmi non sono possibili a valere sui ai canoni di locazione, ma solo attraverso la soppressione di sedi periferiche. Chiede infine al Governo di fornire elementi più precisi di quantificazione tecnica relativa ai suddetti risparmi.

Bruno TABACCI (UdC) rileva, preliminarmente, come il provvedimento in esame si muova in totale controtendenza con l'intento manifestato dall'Esecutivo all'inizio di questa legislatura di confermare la riduzione dei ministeri e, più in generale, dei componenti del Governo, al fine di rafforzare l'autorevolezza dei vertici dei singoli dicasteri, nonché di tenere conto dell'avvenuta devoluzione alle regioni di molte delle competenze svolte in passato da amministrazioni centrali. Con specifico riferimento all'istituzione del Ministero della salute, osserva che nell'attuale situazione del sistema sanitario italiano, nella quale in molte regioni ormai si registra

una totale assenza del controllo della spesa e un'assoluta carenza dei servizi offerti ai cittadini, sarebbe risultato più congruo provvedere all'istituzione di un organismo indipendente che effettuasse, in primo luogo, una effettiva valutazione dei profili professionali di coloro che sono chiamati a gestire le strutture sanitarie a livello territoriale. In proposito, rileva infatti che nel sistema che si è andato consolidando si riscontra un evidente eccesso di intermediazione politica nella gestione della sanità, che ha portato nel tempo a dedicare sempre meno attenzione alle esigenze dei cittadini malati. Tale eccesso di presenza politica nell'ambito della gestione del sistema sanitario non è assolutamente contrastato dal provvedimento in esame, che si limita a ripristinare un dicastero, senza tuttavia prevedere un rafforzamento dei controlli sulla gestione della sanità a livello regionale. In sostanza, ritiene si tratti di un provvedimento estremamente insoddisfacente, che non porta nessun vantaggio ai cittadini, determinando anche un aggravio dei costi in relazione all'allargamento della compagine governativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) condividendo quanto già affermato dai colleghi, sostiene che il provvedimento appare inopportuno e dannoso per l'immagine del Governo e del Parlamento. Rileva, a tal proposito, la contraddizione tra quanto sostenuto dagli organi di informazione vicini al Governo ed alla maggioranza che parlano di un Governo snello e di una finanziaria leggera e la realtà dei fatti che presenta invece un contenuto opposto. Esprime delusione per la mancata previsione, tra le competenze dell'istituendo Ministero della salute, di maggiori poteri di controllo sulla spesa sanitaria regionale, con la facoltà di disporre eventualmente il commissariamento per gli enti che non funzionano adeguatamente. Ricorda, infine, che anche nella scorsa legislatura che il proprio gruppo parlamentare ha sempre manifestato contrarietà ad un numero eccessivo di componenti del Governo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, rilevando come dall'istituzione del Ministero della salute e dall'incremento del numero dei sottosegretari di Stato derivino certamente oneri, osserva che di essi è espressamente prevista la copertura ai sensi del comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Con riferimento alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, osserva altresì che le modifiche introdotte dal provvedimento al decreto legislativo n. 300 del 1999, intendono rafforzare il controllo sulla spesa sanitaria e il monitoraggio dei servizi resi al cittadino a livello territoriale. Ricorda, infatti, che al Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnati compiti di verifica e monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria, anche con riferimento ai piani di rientro dei disavanzi regionali, mentre al Ministero della salute è attribuito il compito di monitorare la qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate. Sottolinea, infatti, come il rafforzamento dei controlli sulla spesa sanitaria sia un'esigenza assolutamente imprescindibile in un sistema, come il nostro, che negli ultimi anni ha visto crescere vertiginosamente le spese sostenute, in assenza un corrispondente incremento della qualità e della quantità dei servizi resi alla cittadinanza. Per quanto attiene, poi, alle osservazioni del collega Cambursano, sottolinea come, anche tenendo conto dell'incremento previsto dal provvedimento in esame, il numero dei componenti del Governo in questa legislatura si collocherà ad un livello significativamente inferiore a quello raggiunto dall'ultimo Esecutivo sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra. Alla luce di queste considerazioni, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2766, recante Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

nella determinazione del costo aggiuntivo derivante dalla nuova compagine

governativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'istituendo Ministero della salute, sono stati considerati i trattamenti economici in vigore per i Sottosegretari, parlamentari e non parlamentari, nonché del Ministro della salute;

il Ministero della salute avrà, oltre al Ministro, due sottosegretari, già nominati nell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, inoltre, due Sottosegretari verranno assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno ai rapporti con il Parlamento;

per la determinazione del costo aggiuntivo dei due Ministeri si è pertanto tenuto conto del costo complessivo della nuova compagine governativa e delle risorse già assegnate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio per il pagamento degli stipendi ai Ministri e ai sottosegretari ammontante, per l'anno 2009, ad euro 410.000,00 al netto degli oneri riflessi;

per il costo dei due sottosegretari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, in via prudenziale, è stato considerato il trattamento economico complessivo di un Sottosegretario non parlamentare;

riguardo agli oneri per il pagamento della diaria di missione riconosciuta a titolo di rimborso spese a Roma, la quarta quota indicata in relazione tecnica è riferita al Ministro non parlamentare dell'istituendo Ministero della salute; tale quota non risulta aggiuntiva ma costituisce solo una diversa imputazione della spesa dal capitolo degli stipendi a quello delle missioni, atteso che il Ministro già percepiva tale indennità in qualità di sottosegretario;

il decreto legge n. 85 del 2008 ha effettivamente determinato una riduzione del 20 per cento degli stanziamenti di bilancio per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, così come previsto dall'articolo 16 del suddetto decreto-legge;

la salvaguardia dei risparmi attesi dalla riduzione delle dotazioni organiche, è assicurata dal fatto che le assunzioni sono soggetti alle limitazioni previste dalla normativa vigente e devono comunque avvenire tenendo conto dell'indisponibilità di una provvista di posti almeno pari a quella derivante dai tagli della dotazione organica;

le previste riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione degli assetti organizzativi, già scontate dai saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, non risultano pregiudicate in quanto l'Amministrazione non può comunque conferire incarichi dirigenziali sulla quota di posti indisponibili per effetto del comma 8 dell'articolo 1 e tale quota, afferendo a posti che in via ordinaria sono liberamente conferibili, determina comunque risparmi di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Pier Paolo BARETTA (PD) conferma la posizione contraria del suo gruppo.

Renato CAMBURSANO (IdV) richiamandosi a quanto precedentemente affermato, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento nella

seduta del 23 settembre scorso, rilevando come sull'esigenza di prevedere misure previdenziali in favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili si registri una assoluta convergenza da parte di tutte le forze politiche. Ricorda quindi, in considerazione dei profili di criticità emergenti nella quantificazione degli oneri derivanti dal nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro, si è riscontrata la necessità di acquisire una nuova relazione tecnica, presentata solo il 30 ottobre scorso. Al riguardo, osserva come la formulazione di talune disposizioni del provvedimento presenti indubbiamente profili di criticità. In particolare, osserva come un lavoratore che presenti i requisiti previsti dal provvedimento per la concessione dell'anticipo del pensionamento, possa accedere a tali benefici, mentre non risulta chiaro cosa succeda nel caso in cui, successivamente al collocamento in quiescenza, uno dei requisiti venga meno, ad esempio per la morte del familiare assistito. In questo caso, sembrerebbe, infatti, che il lavoratore potrà continuare a godere del pensionamento anticipato, con un trattamento più favorevole rispetto a quello ordinario, che si applicherà per tutto il resto della sua vita. Ulteriori profili di incertezza derivano, poi, dall'esigenza di individuare con precisione la nozione di *handicap* congenito, come rilevato in più di un'occasione dal collega Cambursano. Ritiene, inoltre, necessario un ulteriore approfondimento sul riferimento alla contribuzione figurativa previsto nel provvedimento, osservando come un ampio ricorso a tale forma di contribuzione possa determinare rilevanti oneri a carico del bilancio dello Stato. Si riserva in ogni caso di esprimere una proposta in ordine al seguito dell'esame a conclusione della discussione che avrà luogo in Commissione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nell'illustrare la nuova relazione tecnica sul provvedimento in esame, sottolinea come essa sia stata negativamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda la

quantificazione degli oneri, per quanto concerne la copertura finanziaria prevista, nonché per quanto attiene alla clausola di salvaguardia. In particolare, segnala che la relazione tecnica è costituita da due schede elaborate rispettivamente dell'INPS e dall'INPDAP, dalle quali si evince quanto segue: per quanto concerne l'INPS, dal complesso delle disposizioni deriverebbe un onere di circa 1.300 milioni di euro annui a regime; per quanto concerne l'INPDAP, dal complesso delle disposizioni deriverebbe un onere pensionistico di circa 200 milioni di euro annui a regime, con un picco di circa 600 milioni di euro nel secondo anno di applicazione della disposizione, cui occorre aggiungere un onere per trattamenti di buonuscita, con un picco di oltre 1.300 milioni di euro nel 2010. Dal complesso delle disposizioni in esame conseguirebbero quindi maggiori oneri per circa 1,5 miliardi di euro a regime, con un picco nell'anno 2010 superiore ai 2,2 miliardi di euro, per i quali non è indicata idonea e congrua copertura finanziaria.

Al riguardo, fa presente che gli oneri valutati dalla relazione tecnica risulterebbero sottostimati, per i seguenti motivi: sembrerebbe che non siano stati considerati tra i potenziali beneficiari della disposizione anche i familiari di soggetti deceduti al momento della presentazione della domanda, che dovrebbero invece avere diritto al beneficio se in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto; sembrerebbe, inoltre, che non si sia tenuto conto, nella definizione della platea dei potenziali beneficiari, della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009, che ha stabilito, in riferimento alla fruizione dei congedi retribuiti di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, l'illegittimità dell'esclusione dei figli conviventi dal novero dei beneficiari, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Inoltre, per quanto concerne gli oneri pensionistici previsti dall'INPDAP, non può non rilevarsi che la relazione tecnica

mostra, nel profilo temporale della stima dei beneficiari e dei conseguenti oneri, un andamento decrescente, non coerente con i risultati dell'analoga proiezione effettuata dall'INPS né con quelli della relazione tecnica riferita al precedente testo dei provvedimenti in oggetto, elaborata dal medesimo INPDAP.

Pertanto, in riferimento alla relazione tecnica allegata, che quantifica gli oneri recati dal provvedimento in oggetto in circa 1,5 miliardi di euro annui a regime, fa presente di avere verificato negativamente la relazione tecnica per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, in quanto gli stessi risulterebbero sottostimati, per i motivi sopra esposti, verificato negativamente la copertura finanziaria, tenendo conto che sul Fondo speciale di parti corrente del Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono le necessarie disponibilità finanziarie, riscontrata, infine, l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui al decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, pur trattandosi di previsione di spesa connessa all'introduzione di diritti soggettivi.

In tali termini, non essendo possibile verificare positivamente la relazione tecnica, ritiene, per quanto di competenza, che il disegno di legge in oggetto non possa avere ulteriore corso.

Ricorda, poi, che l'onorevole Cambursano nel corso del dibattito ha evidenziato come strutture pubbliche diverse abbiano segnalato la differente situazione tra chi nasce disabile e chi lo diventa a seguito del parto e chiede, quindi, se la nuova relazione tecnica prenda in considerazione anche tali ultimi soggetti. Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica, al fine di determinare la platea dei possibili destinatari della nota, è stata elaborata tenendo conto della collettività dei titolari di indennità di accompagnamento agli invalidi civili, in quanto la predetta indennità viene concessa sulla base dei requisiti sanitari assimilabili in via di larga massima alla disabilità grave richiesta dalla norma in esame. Pertanto, la relazione tecnica, non facendo alcuna distinzione

relativamente al momento in cui si manifestano disabilità, comprende, nella valutazione dei potenziali beneficiari del provvedimento in oggetto, sia i familiari di chi nasce disabile sia di chi lo diventa successivamente.

Lino DUILIO (PD), prendendo atto del parere sostanzialmente contrario testé espresso dal Governo, esprime perplessità sulla possibilità, in un momento così difficile per la finanza pubblica, di reperire le risorse necessarie a coprire un onere che viene stimato dalla nota illustrata dal rappresentante del Governo in 1,5 miliardi di euro. A tal proposito, chiede al Governo un chiarimento sull'effettiva platea dei destinatari, esprimendo dubbi sulla correttezza di utilizzare la indennità di accompagnamento come parametro esclusivo per il computo dei beneficiari effettivi del provvedimento. Sottolinea inoltre come la quantificazione degli oneri dovrebbe tenere conto della circostanza che i soggetti destinatari, superata una certa età, maturerebbero comunque il diritto a godere dei benefici già previsti dalla normativa vigente. Chiede infine chiarimenti in ordine alla definizione di grave disabilità e inabilità necessaria per la corretta individuazione della platea dei beneficiari. Rileva quindi che vi sono notevoli discrasie tra le cifre indicate nella nota illustrata dal rappresentante del Governo e quelle calcolate dalle associazioni che operano nel settore e che si è passato da un onere originariamente calcolato in 10 miliardi di euro a cifre vicine ai 500 milioni di euro. Ritiene che tale confusione derivi da elenchi predisposti in maniere approssimativa e che pertanto occorrerebbe procedere ad un ulteriore approfondimento. Suggerisce che la Commissione di merito provveda all'audizione dei rappresentanti degli enti previdenziali coinvolti e propone quindi un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire tali necessari ulteriori elementi di valutazione.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come per ben due volte nel corso dell'odierna seduta il rappresentante del Governo ab-

bia espresso un giudizio radicalmente negativo su provvedimenti frutto dell'elaborazione delle Commissioni di merito, sostanzialmente vanificando il lavoro svolto in tale sede. Su un piano sistematico, sottolinea come tale atteggiamento di totale chiusura da parte dell'Esecutivo rischi di vanificare sostanzialmente il potere di iniziativa legislativa delle Commissioni, con un'evidente limitazione delle prerogative riconosciute alle due Camere nel nostro ordinamento. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, evidenzia che esso interviene per assicurare un sostegno in situazioni assai dolorose che interessano molte famiglie nel nostro Paese e, pertanto, anche in considerazione della conclusione dell'esame da parte della Commissione di merito, si è ormai creata una aspettativa grandissima tra i familiari che assistono persone gravemente disabili in ordine alla conclusione positiva dell'*iter* del provvedimento. Ritiene che il Governo sia in gran parte responsabile della dolorosa situazione che rischia di crearsi, in quanto l'Esecutivo avrebbe dovuto attivarsi già in sede di esame del provvedimento nell'ambito della Commissione lavoro al fine di individuare idonee risorse per far fronte alle misure previdenziali contenute nel provvedimento stesso.

Teresio DELFINO (UdC) nel ricordare come la tematica sia già stata lungamente discussa, esprime la propria insoddisfazione con riferimento all'illustrazione svolta dal rappresentante del Governo, in particolare rilevando come sia scorretto assumere a punto di riferimento per la quantificazione il numero di titolari di indennità di accompagnamento. Rileva inoltre che le note prodotte dall'INPS e dall'INPDAP non sono sufficientemente chiare, esprimendo stupore per la difficoltà di addivenire ad una precisa quantificazione da parte di tali enti previdenziali, attesa la possibilità di utilizzare potenti strumenti informatici. Chiede quindi che venga chiarito di quanto diminuirebbe la platea dei beneficiari per ogni anno in più di anzianità contributiva rispetto alla proposta in discussione. Rileva

inoltre che tra le note dell'INPS e dell'INPDAP vi è una discrasia con riferimento al numero dei beneficiari. Ricorda inoltre che occorrerebbe quantificare i minori oneri che derivano dall'assistenza prestata alle persone gravemente disabili presso le rispettive famiglie piuttosto che presso strutture dello Stato. Chiede infine un supplemento di analisi al fine di dare una risposta alla grande attesa che vi è tra le famiglie con persone gravemente disabili.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che, mentre nel testo del provvedimento i requisiti di accesso ai benefici sono stati elevati al fine di contenere la spesa, le simulazioni dell'INPDAP, allegate alla nota illustrata dal rappresentante del Governo, fanno ancora riferimento ad una contribuzione di quindici anni, anziché di diciotto, versata in costanza di assistenza al familiare disabile, con una conseguente sovrastimata quantificazione degli oneri relativi. Ricordando che sulla base della proiezione decennale effettuata dall'INPS si passerebbe da una platea di circa 20 mila beneficiari nel 2009 ad una di circa 100 mila nel 2019, sottolinea come sarebbe opportuno poter disporre anche di una previsione relativa ad un arco temporale più ampio. Esprime inoltre la preoccupazione che i profili finanziari possano essere utilizzate per bloccare l'ulteriore seguito del provvedimento e richiede infine un ulteriore aggiornamento della relazione tecnica alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede che si effettui un approfondimento in ordine alla possibilità di integrare la contribuzione figurativa con contributi volontari versati dagli interessati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, prendendo atto degli esiti del dibattito, ritiene doveroso sottolineare come il lavoro finora svolto dalla Commissione non sia inutile, in quanto esso ha in primo luogo confermato come in Parlamento sussista una unanime volontà politica di con-

cludere positivamente l'iter del provvedimento. Anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri, rileva che la nuova relazione tecnica oggi depositata dal rappresentante del Governo costituisca, comunque, un passo avanti rispetto a quella elaborata con riferimento alla precedente versione del testo unificato, in quanto i maggiori oneri derivanti dal provvedimento sono ora quantificati in 1,5 miliardi di euro annui a regime, con un picco di 2,2 miliardi di euro nel 2010, a fronte dei 3 miliardi di euro della precedente quantificazione degli oneri. Rileva, inoltre, che correttamente la nuova relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo evidenzia che i fondi speciali dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura non recano le necessarie disponibilità e che l'autorizzazione di spesa, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata, come previsto dalla vigente normativa contabile, dalla relativa clausola di salvaguardia. Per quanto concerne, poi, gli oneri pensionistici previsti dall'INPDAP, la relazione tecnica mostra, nel profilo temporale della stima dei beneficiari e dei conseguenti oneri un andamento decrescente, non coerente con l'analoga previsione effettuata dall'INPS. Dalla relazione tecnica emerge dunque come non vi sia coincidenza di vedute tra INPDAP e INPS in ordine ai criteri da adottare per l'individuazione dei beneficiari della proposta di legge. Ricorda inoltre che le associazioni dei familiari dei disabili ritengono che il numero dei destinatari dei benefici previdenziali sia stato sovrastimato dalla relazione tecnica.

Come evidenziato, in particolare, dai colleghi Duilio e Delfino, è pertanto necessario fare chiarezza sui criteri e le metodologie utilizzati per la determinazione del numero di soggetti la cui integrale invalidità può costituire il presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal provvedimento e dei relativi familiari. Appaiono inoltre necessari ulteriori chiarimenti al fine di verificare l'effettiva portata delle conseguenze finanziarie derivanti dalle disposizioni in materia di contribuzione volontaria di cui all'articolo 3.

Come evidenziato anche dal collega Borghesi, rileva, in via generale, come, al fine di evitare che i problemi relativi alla copertura finanziaria dei progetti di legge vengano in evidenza solo nella fase conclusiva dell'istruttoria legislativa, specie con riferimento a provvedimenti volti al riconoscimento di diritti soggettivi, appare opportuno che le Commissioni di merito, d'intesa con il Governo, individuino *ex ante* le risorse finanziarie disponibili, sulla base delle quali formulare la relativa disciplina legislativa. Tale disciplina potrebbe conseguentemente essere modulata tenendo conto delle risorse individuate stabilendo, ad esempio, un ordine di priorità per l'adozione di determinate misure.

Pur condividendo le finalità politiche del provvedimento in esame e apprezzandone l'elevata rilevanza sociale, alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene che non sia possibile procedere oggi all'espressione del parere da parte della Commissione. Propone pertanto di proseguire l'esame del provvedimento prevedendo un'audizione del presidente dell'INPS e del presidente dell'INPDAP, al fine di chiarire la metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati posti a base della relazione tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) in qualità di membro della Commissione lavoro, ricorda come, intorno al provvedimento in esame, sia emersa una condivisione tra maggioranza e opposizione. Esprime quindi il ringraziamento all'opposizione perché occorre affrontare il problema in maniera responsabile. Ricorda infine che la materia dev'essere trattata avendo presente innanzitutto una fascia di popolazione che soffre e non in termini di dialettica politica.

Lino DUILIO (PD), ad integrazione di quanto già evidenziato, rileva la necessità che le quantificazioni elaborate dall'INPDAP siano riviste al fine di tenere conto del fatto che il provvedimento richiede ora diciotto anni di contribuzione versati durante il periodo di assistenza al familiare convivente disabile. In ogni caso,

ritiene che sia assolutamente necessario che, nel fornire informazioni rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri, gli istituti previdenziali interessati forniscano dati che consentano di effettuare simulazioni degli oneri derivanti da eventuali modifiche ai parametri previsti per il riconoscimento dei benefici previdenziali. Sottolinea, infatti, come solo l'acquisizione di tali simulazioni potrà consentire ai parlamentari di orientarsi tra diverse soluzioni alternative, in considerazione delle risorse disponibili. Valuta peraltro che sia assolutamente imprescindibile, al fine di garantire il buon esito del provvedimento, che il Governo indichi preliminarmente le risorse che intende mettere a disposizione per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici previdenziali previsto dal provvedimento in esame, osservando, più in generale, come vi sia l'esigenza di una seria riflessione sulle modalità attraverso le quali assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva come l'impossibilità di inserire nel calendario dell'Assemblea un congruo numero di provvedimenti sia da attribuirsi anche alle scelte effettuate dalle Commissioni di merito, che in molti casi elaborano provvedimenti di spesa senza preoccuparsi di individuare le coperture finanziarie necessarie, eventualmente anche attraverso interventi in materia di entrate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che nell'ambito dell'istruttoria legislativa le Commissioni di merito dovrebbero prestare maggiore attenzione ai profili relativi alla copertura finanziaria dei progetti di legge, individuando già in quella sede, in accordo con il Governo, le risorse da destinare all'attuazione dei provvedimenti.

Bruno TABACCI (UdC) osserva che, per garantire maggiori risorse da destinare al finanziamento di nuove iniziative legislative, dovrebbe avviarsi una seria lotta all'evasione fiscale, facendo pagare le tasse

anche a quanti attualmente si sottraggono a tale dovere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di inviare una lettera al presidente della XI Commissione per informarlo degli esiti dell'odierna seduta con riferimento al provvedimento in esame, nonché di procedere ad audizioni informali dei presidenti di INPS e INPDAP, ricordando altresì che rientra nella competenza della Commissione la possibilità di approfondimento dei profili di natura finanziaria. Sottolinea inoltre che, con riferimento al riconoscimento di diritti soggettivi, occorre sempre procedere con particolare attenzione. Auspica infine che l'Assemblea possa procedere ad una valutazione sui tempi e le modalità di esame del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC) chiede di sentire anche i rappresentanti delle associazioni dei familiari di disabili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene preferibile che la Commissione bilancio, in ragione delle proprie competenze, si limiti ad audire i soggetti competenti per l'elaborazione della relazione tecnica, osservando come i rappresentanti delle associazioni potranno essere utilmente auditi dalla Commissione di merito.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, che autorizza la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nel segnalare, preliminarmente, che le Commissioni di merito hanno introdotto una modifica all'articolo 3 del provvedimento, che giudica inopportuna, in quanto rischia di vanificare le finalità del provvedimento in esame, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge afferma che dall'attuazione della Convenzione non derivano oneri per la finanza pubblica. Quanto agli effetti finanziari delle disposizioni del disegno di legge, segnala, con riferimento al meccanismo di compensazione degli oneri recati dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, osserva, in primo luogo, che non viene fornita la quantificazione di tali oneri né del presumibile gettito aggiuntivo, rispetto a quello derivante dalla normativa vigente, che potrebbe determinarsi per effetto delle disposizioni in esame. In assenza di tali elementi, non ritiene possibile verificare il carattere compensativo dei nuovi oneri rispetto alle coperture indicate e, pertanto, giudica necessario acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione dal Governo. In proposito, ai fini della quantificazione del possibile maggior gettito, ritiene che debba essere considerato che, con riferimento all'incremento di sanzioni pecuniarie già previste in relazione alla violazione di obblighi o divieti contemplati dalla normativa vigente in materia, non si può automaticamente presupporre che tale inasprimento determini un incremento netto del gettito che sarebbe derivato dalle medesime sanzioni applicate nelle misure previste a legislazione vigente. Ciò in quanto la previsione di sanzioni più severe è connessa alla finalità di ridurre complessivamente il numero delle violazioni. Segnala, infine, che le entrate derivanti

dalle nuove sanzioni e dall'incremento di quelle già esistenti non sono espressamente destinate dalla norma al fondo previsto dall'articolo 8 della legge n. 189 del 2004, sopra citato. Anche a questo proposito, andrebbe acquisito un chiarimento. In merito ai profili di copertura finanziaria, sottolinea come l'articolo 4, comma 7 disponga che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 si provveda con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge n. 189 del 2004 come incrementate a seguito delle modifiche del sistema sanzionatorio disposte dal presente provvedimento.

Al riguardo, osserva preliminarmente che l'articolo in esame, oltre a prevedere una nuova fattispecie di reato per la quale si applica la confisca dell'animale, con riferimento all'affidamento degli animali oggetto di sequestro o di confisca fa salva l'eventualità che allo stesso non si faccia luogo per ragioni legate ad esigenze processuali. Inoltre, è introdotta la possibilità, non prevista a legislazione vigente, che gli animali confiscati siano assegnati agli enti che ne facciano richiesta e ai quali erano già stati affidati. Rileva, inoltre, che il comma 7 riferisce i nuovi o maggiori oneri all'intero articolo 4, mentre la relazione illustrativa precisa che gli oneri derivano dai commi 5 e 6. A tale proposito, considerato che il comma 7 dell'articolo 4 non reca una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo e non individua i commi all'interno dello stesso ai quali riferire tali oneri, rileva l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma che le disposizioni onerose sono quelle di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 – come indicato dalla relazione illustrativa – oltre che, secondo quanto già rilevato nella parte relativa alla quantificazione, una stima degli effetti finanziari derivanti dagli stessi commi. In particolare, in relazione alle fattispecie onerose, occorre che il Governo chiarisca se gli oneri derivino dal maggior numero di animali da affidare alle associazioni ed enti che ne facciano richiesta ovvero dalla previsione che non si possa far luogo a tale affidamento, contemplata dal comma 5, e

dalla possibilità di assegnare gli animali stessi ai suddetti enti, prevista dal comma 6. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, ricorda, in primo luogo, che ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, le associazioni e gli enti a cui sono affidati gli animali oggetto di sequestro o di confisca, sono destinatari delle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla medesima legge n. 189 del 2004. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione dell'allora Ministero della salute e destinate alle predette associazioni ed enti sulla base di un programma di interventi definito entro il 25 novembre di ogni anno dal Ministro della salute. Giudica, infine, opportuno, come già rilevato nella parte relativa alla quantificazione, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'entità delle somme che si prevede di incassare a titolo di sanzioni, le quali dovranno confluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle associazioni ed enti sopra citati. A tale proposito, osserva – come si evince dal rendiconto dello Stato per l'anno 2008 – che per il medesimo anno non risultano incassi riferiti alle sanzioni previste dalla suddetta legge n. 189 del 2004, che dovrebbero essere iscritti nel capitolo 2230, articolo 10, dell'entrata dello Stato.

Per quanto attiene alle disposizioni della Convenzione, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'attività di verifica, prevista dall'articolo 8, sia compresa nell'ambito dei compiti già svolti dai servizi veterinari pubblici, sulla base della normativa vigente. Con riferimento, poi, all'articolo 12 della Convenzioni in materia di riduzione del numero di animali randagi, osserva che gli adempimenti previsti dalla norma in esame potrebbero recare oneri con riferimento agli animali diversi dai cani, dal momento che la normativa vigente prevede tali attività solo in relazione a questi ultimi. Alla luce di

quanto indicato nella relazione illustrativa, non rileva, infine, profili problematici con riferimento agli articoli 14 e 15 della Convenzione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene opportuna una riformulazione della clausola di copertura contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge, che precisi che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per essere destinate alle associazioni o agli enti che facciano richiesta di custodia degli animali con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2836, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle as-

sociazioni o agli enti di cui al comma 5 con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, già approvato dal Senato, che dispone la ratifica dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 11 dell'Accordo prevede che le competenti autorità di ciascuna Parte consentano l'istituzione nel proprio territorio di uffici di rappresentanza marittima dell'altra Parte contraente e che l'articolo 13 dell'Accordo, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'Accordo stesso, nonché allo scopo di comporre le eventuali divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della stesso, sia costituita una Commissione marittima mista, composta da esperti designati dalle autorità competenti di ciascuna Parte, che si riunisca una volta all'anno, o più se necessario, alternativamente in ciascun Paese. Ricorda, inoltre, che nel corso dello esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati richiesti chiarimenti in merito all'equiparazione del trattamento riservato alle navi nei due paesi, incluso il pagamento delle tariffe e dei diritti portuali. Nello specifico, al fine di verificare l'assenza di oneri, è stato chiesto di chiarire

se le tariffe e i diritti doganali siano inferiori in Italia rispetto a quelli vigenti in Egitto, laddove, in caso contrario, potrebbero derivare minori entrate, seppure di entità non significativa, per alcuni enti locali o autorità portuali. Sono, inoltre, stati richiesti elementi informativi idonei a dimostrare che agli oneri derivanti dall'attività della Commissione marittima mista si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo, per quanto concerne i diritti marittimi, ha fatto presente che la perdita di gettito risulta trascurabile, confermando quindi che il provvedimento non produce effetti negativi per la finanza pubblica. Per quanto concerne la seconda questione, il Governo ha confermato che agli oneri relativi alla Commissione Marittima Mista si può far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In proposito, ritiene che andrebbero, in primo luogo, acquisiti chiarimenti circa le modalità e i mezzi con i quali fare fronte all'eventuale istituzione di uffici italiani di rappresentanza marittima nel territorio della controparte. In ordine all'articolo 13, pur prendendo atto di quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato, osserva che, in occasione di norme di contenuto analogo introdotte con precedenti provvedimenti di ratifica, gli oneri riferiti alla partecipazione di rappresentati italiani ai lavori di organismi costituiti tra le Parti sono stati quantificati e sono stati altresì indicati i relativi mezzi di copertura. Segnala, pertanto, che anche nel caso in esame, trattandosi di spese obbligatorie a carattere non eventuale, andrebbero indicate la quantificazione e le risorse con le quali farvi fronte.

Segnala, infine, la necessità di un approfondimento in ordine alle possibili conseguenze finanziarie delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'Accordo, che consentono lo sbarco nel porto di una delle Parti contraenti per ragioni di salute.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, segnala, in primo luogo, che per

il trattamento delle navi nei porti, l'articolo 4 dispone che ciascuna Parte contraente riserverà alle navi dell'altra Parte contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi nazionali, alla luce del principio di reciprocità ed indipendentemente dagli obblighi giuridici interni, in modo da rendere economicamente meno penalizzante il transito delle navi di bandiera egiziana, che quindi saranno indotte ad effettuare maggiori scali nei porti nazionali, con conseguenti maggiori entrate complessive in termini di tasse e diritti marittimi. Analoga favorevole previsione verrà applicata al naviglio nazionale che farà scalo nei porti egiziani. Quindi, le singole minori entrate, relative al singolo scalo, correlate all'equiparazione del naviglio egiziano a quello nazionale, al quale si applica un regime più favorevole, è compensato dai maggiori scali effettuati dalle predette navi ed alle conseguenti maggiori tasse e diritti marittimi complessivamente versate. Con riferimento alla Commissione mista prevista dall'articolo 13 dell'Accordo, segnala che non sono previsti emolumenti specifici in quanto i funzionari che compongono le rispettive delegazioni vengono retribuiti secondo le norme ordinarie per le missioni di servizio per i dipendenti pubblico, e ciascun Paese sostiene le spese relative ai propri funzionari. Conferma, quindi, che agli oneri derivanti dalle riunioni della Commissione marittima mista si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003.

C. 2852 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, rileva, preliminarmente, che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003, ai sensi del quale le Parti possono rifiutare le richieste di estradizione delle persone condannate in contumacia solo se ritengono che non siano stati soddisfatti i requisiti minimi di difesa garantiti alla persona accusata di un reato.

Quanto ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che le disposizioni in esame sono volte ad agevolare la realizzazione di estradizioni, rimuovendo ostacoli connessi alla precedente disciplina. Tenuto conto di tale circostanza, le medesime disposizioni potrebbero dar luogo, almeno nei primi anni di applicazione, ad un numero di estradizioni superiore rispetto al trend storico consolidatosi in relazione all'applicazione della vigente Convenzione e assunto a parametro di riferimento per la quantificazione dei nuovi oneri. Sul punto giudica, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, segnala che all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, pari a 4.470 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, si ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria

generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, giudica, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame di precedenti disegni di legge, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Valuta, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca, stante la previsione contenuta nella relazione tecnica in base alla quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili, se l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 possa essere formulata in termini di limite massimo di spesa, pur in presenza di disposizioni, quali quelle in materia di estradizione, la cui applicazione appare suscettibile di determinare oneri non comprimibili nel suddetto limite.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa in primo luogo presente che ai fini della stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo in oggetto, si è tenuto conto dei dati forniti dal Ministro della giustizia relativamente alle estradizioni attive con la Repubblica argentina. Quanto al ricorso alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, segnala che si tratta di una idonea modalità di copertura, sussistendo allo stato sufficienti disponibilità per l'iniziativa in oggetto e risultando compatibile con le esigenze finanziarie già programmate. Conferma, infine, che l'onere quan-

tificato nella relazione tecnica è da considerarsi quale limite massimo di spesa, anche in considerazione dell'ammontare delle risorse autorizzate che renderebbe poco significativo un eventuale ricorso al monitoraggio degli oneri ed il conseguente inserimento della clausola di salvaguardia ai sensi della legge n. 468 del 1978.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2852, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente;

l'onere quantificato nella relazione tecnica è da considerarsi quale limite massimo di spesa, anche in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziato, che renderebbe poco significativo un eventuale ricorso al monitoraggio degli oneri ed il conseguente inserimento di una clausola di salvaguardia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della necessità di avviare quanto prima la audizione prevista nel-

l'ambito dell'indagine conoscitiva sulla finanza locale, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata nella giornata di domani.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco ed autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008.

Al riguardo, segnala che dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010 si evince che il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, reca le necessarie risorse relativamente agli anni 2010 e 2011. Con riferimento all'anno 2012, la tabella C non indica alcuno stanziamento anche se dall'analisi della legislazione vigente, in seguito al rifinanziamento operato dal decreto-legge n. 134 del

2008, le risorse dovrebbero essere allo stato ancora disponibili. A tale proposito e in ordine alla possibilità di utilizzare le suddette risorse con finalità di copertura, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Sollecita conclusivamente un parere positivo del rappresentante del Governo in ordine al provvedimento in esame, sia perché si tratta di una delle poche iniziative parlamentari che ha la possibilità di divenire legge, sia, soprattutto, per il valore culturale e storico degli interventi proposti e, in particolare, di quelli relativi alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario della biblioteca di Casinò, dove è custodito un numero assai copioso di documenti e testi di altissimo interesse che rappresentano un patrimonio da preservare nell'interesse del Paese.

Sottolinea, inoltre, che i volumi custoditi in tale biblioteca appartengono allo Stato e che il provvedimento è finanziato a valere su fondi nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene necessario procedere ad alcuni approfondimenti, al fine di verificare la possibilità di individuare una diversa copertura finanziaria rispetto a quella indicata nella proposta di legge.

La seduta termina alle 18.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 18.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti precon-

fezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

Atto n. 140.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo, segnala che il provvedimento recepisce la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abrogando le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modificando la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala che allo schema è allegata una relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che non attribuisce al provvedimento effetti finanziari. Al riguardo, tenuto conto che gli oneri relativi al controllo del rispetto dei requisiti di confezionamento dei prodotti sono a carico delle imprese interessate, ritiene che non sussistano profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziaria.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 18.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 18.15.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione del dott. Giancarlo Verde, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione del dottor Giancarlo Verde, che è accompagnato dal dottor Raffaele Sarnataro, Capo Ufficio consulenza e studi finanza locale.

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Remigio CERONI (PdL), Lino DUILIO (PD), Simonetta RUBINATO (PD) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*.

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ringrazia il dottor Verde per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 235 del 28 ottobre 2009, a pagina 162, seconda colonna, sono apportate le seguenti modificazioni:

dalla trentacinquesima alla trentottesima riga, le parole da: « si applicano » a

« in quanto » sono sostituite dalle seguenti: « sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute »;

dalla trentanovesima alla quarantesima riga, le parole: « riconosciuta dalla Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « costituzionalmente riconosciuta ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	40
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	40
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	50
Sull'ordine dei lavori	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di esperti del settore	55
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Sui lavori della Commissione	60

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di procedere dapprima all'esame degli atti del Governo e successivamente allo svol-

gimento dei successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

(Atto n. 132).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sugli atti del Governo n. 132, 133 e 134. Segnala al riguardo che gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica non sono corredati dei prescritti pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato. Ciò nonostante, in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate dal Governo, in data 27 ottobre 2009 si è proceduto all'assegnazione degli indicati schemi di decreto alla VII Commissione, nonché, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, alla V Commissione bilancio. Il Presidente della Camera, con lettera del 27 ottobre 2009, ha peraltro richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sui provvedimenti prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Rileva quindi con soddisfazione che la Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto anche nella settimana di sospensione dei lavori parlamentari, proprio in considerazione del fatto che si tratta di provvedimenti molto attesi dal mondo della scuola. Ringrazia quindi i numerosi colleghi intervenuti alla seduta per avere assicurato la loro presenza ai lavori della Commissione.

Per quel che riguarda l'atto n. 132, ricorda che lo schema di regolamento si compone di 16 articoli e 10 allegati che ne formano parte integrante. Esso procede al riordino dei licei, collocandosi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, nel solco dei precedenti interventi normativi e concentrandosi su quattro passaggi: riconferma dell'identità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge n. 7 del 2007, che ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali; acquisizione, da parte dei giovani, di capacità critica e conoscenza approfondita dei settori disciplinari; superamento della frammentarietà dei corsi di studio, con delimitazione del quadro orario e rafforzamento dello studio della matematica e della lingua straniera; maggiori spazi di autonomia per le scuole. Per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo schema di regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno, con alcune eccezioni, a partire dalle prime e seconde classi funzionanti nell'a.s. 2010-2011. La questione delle modalità di applicazione sarà oggetto di alcune osservazioni all'articolo 13 che disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Osserva che l'articolo 1, nel definire l'oggetto del regolamento, precisa che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo n. 226 del 2005, e dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento al profilo dell'identità, l'articolo 2 evidenzia che i licei devono fornire allo studente strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi e all'inserimento nel mondo del lavoro. In esito ai percorsi liceali si prevede il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale già delineato dall'allegato A del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 – che configura un obiettivo unitario finale sia per l'istruzione scolastica che per l'istruzione e formazione professionale – nonché di quello, specifico, delineato dall'all. A dello schema in esame. Sono poi confermate alcune caratteristiche dei licei già delineate dal citato decreto legislativo: durata quinquennale; articolazione in due bienni, il primo dei quali finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ed un anno terminale; possibili intese con le istituzioni di formazione post secondaria per approfondimenti culturali da espletare nell'ultimo anno, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'articolo 3 prevede l'articolazione del sistema in 6 licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, già previsti dal decreto legislativo n. 226 del 2005, modificato dalla legge 40 del 2007 che all'articolo 13 manteneva le suddette tipo-

logie di liceo sopprimendo, viceversa, quelle del Liceo tecnologico ed economico. Aggiunge che i Licei si diversificano in rapporto ad approfondimenti specifici che rientrano all'interno di un'unica cultura liceale. Per i piani di studio rinvia agli allegati da B a G.

Precisa, altresì, che nell'ordinamento vigente vi sono i licei, classico, scientifico, artistico e socio-psico pedagogico; come evidenzia la relazione illustrativa, il liceo linguistico fa parte del sistema delle scuole non statali e la stessa relazione dà conto delle numerose e varie iniziative sperimentali. Il comma 3 rinvia ad un regolamento di delegificazione la riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo. Gli articoli da 4 a 9 definiscono quindi i percorsi dei 6 licei, che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul territorio UE, individuandone le finalità educativo-formative, gli eventuali indirizzi ed attività di laboratorio, l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e di quelli obbligatori di indirizzo. Rileva, al riguardo, che il liceo artistico si suddivide – dal secondo biennio – in 3 indirizzi, vale a dire arti figurative; architettura, design, ambiente; audiovisivo, multimedia, scenografia, caratterizzati da attività di laboratorio. Inoltre, i licei in questione possono stipulare intese con le regioni per potenziare l'offerta formativa al fine di corrispondere alle esigenze del territorio. Il liceo musicale e coreutico si articola nelle relative 2 sezioni; i licei scientifico e delle scienze umane possono articolarsi in una o più sezioni, rispettivamente, a opzione scientifico-tecnologica ed economico-sociale; nei licei linguistici è previsto l'insegnamento in lingua straniera, nel secondo biennio, di due discipline non linguistiche. Rappresentano una innovazione, rispetto al decreto legislativo 226 del 2005, l'opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane e l'opzione scientifico-tecnologica del Liceo Scienti-

fico. Osserva, infatti, che, al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali, le istituzioni scolastiche possono attivare, nell'ambito del liceo delle scienze umane, una o più sezioni a opzione economico-sociale. Allo stesso modo, al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire competenze molto avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e all'informatica, le istituzioni scolastiche possono attivare, nell'ambito del liceo scientifico, una o più sezioni a opzione scientifico-tecnologica.

Ricorda quindi che l'orario annuale delle attività è fissato, in linea di massima, in 891 ore per il I biennio e 990 per il II biennio e per l'ultimo anno, corrispondenti, rispettivamente, a 27 e 30 ore settimanali. Fanno eccezione il liceo classico, 31 ore negli ultimi 3 anni; il liceo artistico, 34 ore nel I biennio e 35 negli altri anni; il liceo musicale e coreutico, 32 ore in ciascuna annualità. Con riferimento all'articolazione ed all'orario dei 6 licei, la relazione illustrativa evidenzia che sono stati ricondotti ad un numero contenuto di percorsi i 396 indirizzi sperimentali ed i 51 progetti assistiti dal MIUR funzionanti nell'anno scolastico 2007/2008 e che si è uniformato l'orario annuale dei diversi percorsi, con l'eccezione dei due licei caratterizzati da attività di laboratorio e del liceo classico, al fine di rafforzare, in quest'ultimo caso, la preparazione matematico linguistica. Rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita appare opportuno, nel corso dell'espressione del parere, richiedere una migliore definizione dei quadri orari e dei profili relativamente al liceo delle scienze umane, al fine di delineare con maggiore nettezza tanto il liceo delle scienze umane quanto la relativa opzione economico sociale. Ritiene altresì opportuna, prima dell'approvazione del regolamento in seconda lettura, una accurata ricognizione del rap-

porto tra profili e quadri orari per verificare puntualmente la loro congruenza: ad esempio, appare utile rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale. Detta ricognizione potrebbe anche portare, ferma restando l'importanza della caratterizzazione dei singoli indirizzi, all'individuazione di alcuni perni che possano aiutare la reversibilità delle scelte e a garantire alcune conoscenze comuni, con particolare riferimento alla lingua straniera, alla matematica e alle scienze. Aggiunge inoltre che l'articolo 10, disciplinando ulteriormente lo svolgimento delle attività didattiche, evidenzia che l'orario annuale – comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e all'insegnamento della religione cattolica – si articola in insegnamenti obbligatori ed insegnamenti previsti dal Piano dell'offerta formativa (POF), quali approfondimenti o integrazioni delle discipline obbligatorie, ovvero materie facoltative di cui all'allegato H. Per questi ultimi, si prevede il ricorso ad un contingente di organico da assegnare annualmente alle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli obiettivi di risparmio fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e previa verifica, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, della sussistenza di economie aggiuntive, e/o al personale disponibile in base agli accordi di rete. Per le discipline facoltative si prevede, inoltre, la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti, individuati sulla base di criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico, e si precisa che la relativa valutazione concorre alla valutazione complessiva degli studenti. Per il II biennio, si stabilisce, quindi, un ampliamento della quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali: essa viene fissata ad un massimo del 30 per cento, fermo restando un massimo del 20 per cento per il I biennio e per

il V anno: in ogni caso, l'orario previsto dal piano di studio di ogni disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nei cinque anni. Per rendere effettiva la possibilità di recepire in organico di diritto le variazioni di organico determinate dall'applicazione della quota del 20 per cento e del 30 per cento, l'annuale decreto interministeriale e la relativa circolare di accompagnamento detteranno disposizioni per le scuole e gli uffici competenti intese a chiarire le modalità tecnico-giuridiche di variazione degli organici. Osserva peraltro che si prevede, limitatamente al V anno e nei limiti dell'organico assegnato, l'attivazione generalizzata dell'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica *Content and Language integrated Learning* (CLIL). A tal fine, il comma 6 dell'articolo in commento affida ad un decreto del MIUR la definizione dei criteri per l'accertamento della competenza linguistica dei docenti ai fini dell'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e si precisa che gli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione si sviluppano nelle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo in esse previsto.

Evidenzia che ulteriori novità organizzative riguardano la costituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; un comitato scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti, con funzioni di proposta per l'organizzazione degli spazi di autonomia. Si segnala, inoltre, che l'articolo 10, comma 1, lett. a) prevede che i risultati dell'apprendimento si uniformino alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF). L'EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari paesi. L'elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l'attenzione dagli input

dell'apprendimento – quale, ad es., la durata degli studi – ai risultati finali dell'apprendimento stesso. La Raccomandazione fissa la data del 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all'EQF e quella del 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente dell'EQF. Sottolinea quindi che l'articolo 11 concerne la valutazione degli studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo aspetto, si richiama l'applicazione delle norme vigenti che sono state recentemente coordinate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Il titolo finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, da sostenere ai sensi delle norme vigenti, assume la dizione di « Diploma liceale », reca indicazione della tipologia di liceo e dell'eventuale indirizzo, e dà accesso all'istruzione post-secondaria, universitaria e non. L'articolo 12 prescrive quindi il costante monitoraggio e la valutazione dei percorsi e degli apprendimenti. A tal fine, è prevista l'istituzione del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, con il compito di formulare proposte al Ministro. I risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione. In particolare, il comma 1 prevede che con decreto del MIUR sia istituito il Comitato nazionale per l'istruzione liceale, composto da un rappresentante scelto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e da rappresentanti delle scuole, dell'università e del mondo della cultura. Il comma 2 affida ad un decreto del MIUR, emanato previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, l'aggiornamento del profilo degli studenti in uscita dal percorso liceale e degli obiettivi di apprendimento. L'articolo 13 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. A partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno sco-

lastico 2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo, ivi comprese le sperimentazioni, confluiscono nei nuovi licei, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'allegato I. Pur comprendendo le motivazioni della scelta biennale tesa a recuperare lo slittamento di un anno scolastico della riforma, sono forti le perplessità legate alla fattibilità di una norma che risulterebbe di difficile applicazione sia sul piano strettamente curricolare che più ampiamente organizzativo. In considerazione di tutto ciò, ritiene opportuno verificare, nel corso dell'espressione del parere, la proposta di modifica di tale previsione per giungere, come è stato peraltro auspicato recentemente anche dal Ministro Gelmini, a decretare l'entrata in vigore della riforma dei licei solo nelle prime classi e analogamente anche nelle prime classi degli istituti tecnici, per gli istituti professionali, essendo modificati di molto i percorsi è già prevista la prima applicazione con questa modalità. Osserva tuttavia che fanno già eccezione le sezioni degli istituti d'arte che prevedono l'esame di licenza di maestro d'arte, e le sperimentazioni musicali e coreutiche, per le quali la confluenza si realizza a partire dalle sole prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. La relazione tecnica evidenzia che si arriverà ad applicare il riordino a regime su tutti e 5 gli anni di corso nell'anno scolastico 2013/2014, fatta eccezione per le classi degli ex istituti d'arte, anno scolastico 2014/2015, e motiva la scelta effettuata con la necessità di una adeguata riorganizzazione. Per la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi titoli di studio fa riferimento alla tabella di cui all'allegato L.

Osserva che si prevede, peraltro, che le scuole possano presentare agli uffici scolastici regionali eventuali proposte alternative in relazione alla specificità dei percorsi sperimentali. Sono poi dettate disposizioni particolari per l'istituzione, l'organizzazione, l'eventuale incremento delle sezioni musicali e coreutiche che, in sede di prima applicazione, sono costituite nel numero di 40 e 10 a livello nazionale. L'istituzione di sezioni di liceo musicale, o

di liceo musicale e coreutico, per la quale il comma 7 prevede l'intervento di un decreto MIUR-MEF, è subordinata alla disponibilità di docenti per l'insegnamento dello strumento, assicurata attraverso convenzioni con i conservatori di musica, le regioni e gli enti locali, eventuali risorse di organico delle singole scuole, o presenza, nelle graduatorie ad esaurimento, di personale fornito di diploma di conservatorio. Per l'istituzione di sezioni di liceo coreutico è, invece, prevista una convenzione con l'Accademia nazionale di danza o istituzioni accreditate. Il comma 10 prevede che un decreto ministeriale definisca le modalità per la stipula della convenzione. Per l'insegnamento di strumento musicale si possono utilizzare docenti a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola secondaria di I grado, purché abilitati nella classe A077. Rileva che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da azioni per l'aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti e famiglie. Ricorda che, con nota 10873 del 26/10/2009, il termine per le iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27/2/2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle novità. Il comma 11 rinvia, infine, a decreti MIUR-MEF di natura non regolamentare la definizione di indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento; articolazione delle cattedre di ciascuno dei sei percorsi liceali in relazione alle classi di concorso dei docenti; indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali. L'articolo 14 salvaguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e prevede che le disposizioni del regolamento si applicano alle scuole con insegnamento in lingua slovena, nelle quali, peraltro, l'orario complessivo annuale dei singoli percorsi viene elevato. L'articolo 15 abroga alcuni articoli del decreto legislativo n. 226 del 2005 ed i corrispondenti allegati. In particolare, gli articoli 2, 3 e 12, recanti finalità, attività didattiche, organizzazione dei licei; 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, che delineano i singoli percorsi; 23, 25, 26

sull'insegnamento di alcune discipline nel primo ciclo dell'istruzione ai fini del raccordo con il secondo; 27, concernente passaggio al nuovo ordinamento, con esclusione dei commi 2, 7 e 9 che riguardano rispettivamente l'istruzione e formazione di competenza regionale e l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione, con quelli rilasciati dagli istituti professionali. L'articolo 16, infine, stabilisce l'invarianza degli oneri finanziari. Ricorda che allo schema di regolamento sono allegati la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi dell'impatto della regolamentazione; alcune note interne al Governo; una prima valutazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Non sono ancora allegati invece il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo se ne è riservato la trasmissione non appena acquisiti; si ricorda peraltro che la Conferenza unificata ha espresso il parere il 29 ottobre 2009. Aggiunge altresì che la quota dei piani di studio riservata alla programmazione delle istituzioni scolastiche sulla base di indirizzi regionali è attualmente disciplinata dai decreti ministeriali 28/12/2005 e 13/6/2006, n. 47, che sembrerebbero implicitamente abrogati dallo schema in esame.

Sul piano delle osservazioni rileva quindi che all'articolo 2, comma 3, sembrerebbe che il riferimento corretto sia all'articolo 13, comma. 11, lettera *a*), e non all'articolo 13, comma 9, lettera *a*). All'articolo 10, comma 6, ritiene inoltre opportuno valutare di utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario ». All'articolo 11, comma 1, sembrerebbe opportuno inoltre sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 ». All'articolo 12, comma 2, rileva inoltre che sembrerebbe che il riferimento corretto sia alle indicazioni relative agli obiettivi di

apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non al comma 10. All'articolo 13, comma 5, ritiene opportuno inoltre che si valuti l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L; al comma 6, il riferimento corretto è « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » e non 186; è, inoltre, presente il refuso « dalla »-« della »; al comma 9 del medesimo articolo, il riferimento corretto sembrerebbe « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non « 1981 »; al successivo comma 10 del medesimo articolo, riterrebbe opportuno esplicitare a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

(Atto n. 133).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, con riferimento allo schema di regolamento in esame, ricorda che al centro della riforma c'è la volontà di rafforzare l'identità e il valore pedagogico degli istituti tecnici, riportandoli al centro del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione. Osserva che salvaguardare la specificità dell'istruzione tecnica e valorizzare il contributo che ha dato allo sviluppo economico e sociale del Paese è un impegno e un dovere. Rileva che ancora oggi è possibile tracciare una mappa dell'Italia da cui emerge la fortissima interconnessione tra distretti e aree ad alto sviluppo tecnologico e produttivo e istituti tecnici di eccellenza che per de-

cenni hanno formato imprenditori e tecnici qualificati. È un patrimonio prezioso che merita di non essere disperso. L'istruzione tecnica è ricondotta ad un numero contenuto di percorsi formativi: due i settori di riferimento, economico e tecnologico, 11 indirizzi in tutto, 2 per il settore economico, 9 per quello tecnologico. Finisce quindi l'epoca della frammentazione dei corsi di studio, scaturita dalla stratificazione dei percorsi di ordinamento e delle relative sperimentazioni, nell'istruzione tecnica è stata superata la quota di duecento percorsi formativi, mentre ai licei spetta il record di 501 percorsi. La ridondanza dell'offerta formativa non è funzionale alle professionalità di cui ha bisogno il mondo produttivo ed è anche di difficile lettura per studenti e famiglie. Rileva che con la riforma c'è, insomma, più chiarezza per agevolare l'orientamento e dare risposte precise ai ragazzi e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l'inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l'esercizio delle professioni tecniche regolamentate.

Ricorda che lo schema di regolamento in esame, emanato sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, si compone di 10 articoli e 4 allegati, che ne formano parte integrante. Per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo schema presenta una serie di novità che si applicheranno agli istituti tecnici, a partire dalle prime e seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11. Nello stesso anno scolastico, ai sensi dell'articolo 1 le terze e le quarte classi proseguiranno secondo i piani di studi previsti, sino alla conclusione del quinquennio, con un orario, però, di 32 ore settimanali. La relazione tecnica evidenzia che si arriverà ad applicare il riordino a regime su tutti e 5 gli anni di corso nell'anno scolastico 2013/2014 e motiva la scelta effettuata – rispetto a quella di partire dalla I e III classe – con una maggiore funzionalità ed efficacia. Con riferimento al profilo del-

l'identità, l'articolo 2 ne individua i tratti salienti in una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni della UE, in un numero limitato di indirizzi connessi con i settori più rilevanti per lo sviluppo del paese – anche in relazione alla necessità di valorizzare le sue vocazioni tradizionali –, in una durata quinquennale, che porta al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Ribadisce, altresì, che gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle regioni nei Poli tecnico professionali, anche allo scopo di favorire i passaggi fra i sistemi di istruzione e formazione, e che ad essi si riferiscono gli Istituti tecnici superiori. Gli articoli 3, 4 e 5 individuano i due settori, economico e tecnologico, in cui si articola l'istruzione tecnica, a fronte degli attuali dieci; i relativi indirizzi, che nell'attuale ordinamento sono trentanove, pari a due per il settore economico, vale a dire amministrazione, finanza e marketing; turismo, e nove per quello tecnologico, ovvero meccanica, mecatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio; l'organizzazione degli stessi. I percorsi si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul territorio UE. Gli stessi si articolano in un primo biennio, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in un secondo biennio e in un quinto anno, i quali ultimi costituiscono articolazione di un complessivo triennio. Sono caratterizzati da un'area di istruzione generale e da risultati di apprendimento e strumenti organizzativi e metodologici comuni a tutti – di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A – e da aree di indirizzo, nonché da profili culturali e risultati di apprendimento specifici per ciascun settore, di cui, rispettivamente, ai punti 2.2 e 2.3 dell'all. A. Ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di richiamare anche il profilo educativo, culturale e professio-

nale di cui all'allegato A del decreto legislativo n. 226 del 2005, come opportunamente previsto nello schema di regolamento relativo ai licei.

Osserva che nel secondo biennio e nel quinto anno, le aree di indirizzo specifiche possono, a loro volta, essere articolate, sulla base di un elenco nazionale, in un numero definito di opzioni per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, da attivare comunque nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, di cui agli articoli 5, comma 1, lett. d), e 8, comma 2. Conseguentemente, si prevedono spazi di flessibilità per le scuole entro il 30 per cento nel II biennio e il 35 per cento nel V anno, che si aggiungono alla quota di autonomia del 20 per cento dei curricula. L'orario complessivo delle lezioni è pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali – a fronte dell'orario medio attuale di 36 ore –, che comprendono la quota riservata alle regioni e l'insegnamento della religione cattolica. Il primo biennio è caratterizzato da una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396. La scelta è motivata in ragione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti. L'allegato A prevede che l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni, il rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli insegnamenti di istruzione generale sono 495, a fronte di 561 dedicate a insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di approfondire i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici. Tra le novità, segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi gli indirizzi, della nuova disciplina « Scienze integrate », alla quale concorrono le discipline

« Scienze della terra e biologia », « Fisica » e « Chimica », e la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e Costituzione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Il carico orario delle lezioni diventa, dunque, più sostenibile per gli alunni e in linea con quello previsto negli altri paesi. Il monte annuale dei percorsi degli istituti tecnici, come ho già detto, è di 1.056 ore di 60 minuti, corrispondenti a 32 ore settimanali. Attualmente i corsi prevedono nella maggior parte dei casi 36 ore settimanali di lezioni, ma solo sulla carta. Osserva, infatti, che sono ampiamente diffuse le riduzioni dell'unità oraria a 50 o 55 minuti per ragioni estranee alla didattica, per esempio, orario dei mezzi pubblici e diffuso pendolarismo degli studenti. Il nuovo impianto organizzativo intende superare ogni forma arbitraria di gerarchia tra i saperi, ne riconosce la complementarietà e valorizza il legame tra il contributo educativo offerto dalla scienza, dalla tecnica e dalla tecnologia e la cultura umanistica. La riforma punta, infatti, a tutelare le molteplici intelligenze e i diversi stili cognitivi dei giovani, nel rispetto del principio di equivalenza tra percorsi educativi diversi, da difendere e sostenere con una politica più efficace dell'orientamento. L'obiettivo è quello di far acquisire ai giovani la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa, ottimizzando le sinergie delle scuole con il territorio e i soggetti economico-sociali locali. Molta attenzione ai risultati di apprendimento, declinati, sempre come ho già detto, in competenze, abilità e conoscenze, in coerenza con le raccomandazioni dell'Unione europea. Tale impostazione facilita i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Accogliendo il patrimonio delle migliori esperienze realizzate negli istituti tecnici, sono stati introdotti nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso: la costituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti – che hanno lo scopo di ampliare – all'interno della scuola – il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei per-

corsi formativi e delle metodologie più efficaci per ottenere i migliori risultati, l'aggiornamento costante delle aree di indirizzo e degli assi culturali; l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, rilevando peraltro che questo comitato prevede una composizione paritetica di docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; la realizzazione – negli istituti del settore tecnologico – di un Ufficio tecnico per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Rileva che uno degli aspetti più qualificanti della riforma riguarda lo sviluppo di metodologie innovative basate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari, che sarà sostenuto con un piano di formazione e aggiornamento del personale della scuola. Il raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, è garantito attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. Inoltre, per arricchire l'offerta formativa con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche – qualora all'interno della scuola non siano presenti le professionalità necessarie – gli istituti tecnici potranno avvalersi, attraverso la stipula di contratti d'opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal comitato tecnico-scientifico. Precisa ancora che l'articolo 5, comma 1, lettera a), richiama la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).

L'EQF è volta a consentire il confronto tra i sistemi nazionali di qualificazione dei vari paesi. L'elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostandosi così l'attenzione dagli input dell'apprendimento – quale, ad es., la durata degli studi – ai risultati finali dell'apprendimento stesso. L'articolo 6 concerne la valutazione degli studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo aspetto, si richiama l'applicazione delle norme vigenti, che sono state di recente coordinate con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Anche all'esame di Stato si applicano le disposizioni vigenti. Nello specifico, si prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per l'esame di Stato devono essere configurate in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare le competenze acquisite in contesti applicativi. A tal fine, si prevede che le commissioni possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza. Al superamento dell'esame di Stato, viene rilasciato il relativo diploma, che indica l'indirizzo seguito e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni. Il titolo consente la prosecuzione degli studi nelle università, nelle AFAM, negli ITS e negli IFTS. Occorrerebbe armonizzare il titolo in uscita da questi percorsi quinquennali di istruzione secondaria con le norme vigenti in materia di accesso agli Albi professionali dei periti. L'articolo 7 prescrive quindi il costante monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici, per la loro innovazione. A tal fine, è prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale – con contestuale soppressione del Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore – articolato in commissioni di settore, al quale è affidato il compito di formulare proposte al Ministro per aggiornare periodicamente gli indirizzi, i profili e risultati di apprendimento degli istituti tecnici. Il Comitato è composto da docenti e dirigenti scolastici, esperti del mondo del lavoro, dell'università e

della ricerca, esperti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'UPI, dai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della gioventù. Esso si avvale dell'assistenza tecnica dell'ANSAS, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI. I risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione. Il comma 1 prevede che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale è costituito con decreto MIUR. Il successivo comma 3 prevede il periodico aggiornamento di indirizzi, profili e risultati di apprendimento con decreto MIUR, emanato previo parere del CNPI e delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. L'articolo 8 reca disposizioni inerenti il passaggio al nuovo ordinamento. Gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010/11, negli istituti tecnici disciplinati dal regolamento, secondo la tabella di cui all'allegato D. Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, compreso l'indirizzo scientifico tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei. La relazione illustrativa specifica che in alcuni casi è stata prevista la confluenza degli attuali percorsi in più indirizzi o in entrambi i settori, in relazione sia alle specializzazioni che maggiormente caratterizzano la realtà territoriale, sia ai percorsi sperimentali più diffusi. Il passaggio è accompagnato da azioni per l'aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti e famiglie.

Ricorda ancora che, con nota 10873 del 26 ottobre 2009, il termine per le iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27 febbraio 2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle novità. Precisa peraltro che il comma 2 dell'articolo in commento prevede che con decreto di natura non regolamentare MIUR, adottato di concerto con il Mini-

stero dell'economia e delle finanze (MEF), previo parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome, sono definiti: le indicazioni nazionali su competenze, abilità e conoscenze; i criteri e le modalità per l'articolazione delle aree di indirizzo in opzioni; i criteri per il raccordo fra vecchio e nuovo ordinamento nelle II classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11; la rideterminazione dei quadri orario a partire della III e IV classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11 secondo il vecchio ordinamento, ma con un orario di 32 ore settimanali. Il comma 3 del medesimo articolo prevede invece che con decreti di natura non regolamentare dei Ministri indicati, sono definiti le classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre; i criteri generali per l'insegnamento in inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno; gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti tecnici. Si segnala che in relazione all'articolo 8, comma 3, lettera a), l'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che l'intervento sulle classi di concorso sia attuato con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Lo schema di regolamento in questione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 2009. L'articolo 9 prevede disposizioni finali concernenti, in particolare, l'inderogabilità delle disposizioni del regolamento da parte di norme contrattuali, l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, la salvaguardia dell'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 10, infine, prevede alcune abrogazioni. Precisa che allo schema sono allegati la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi dell'impatto della regolamentazione; il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; alcune note interne al Governo. Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva la tra-

missione non appena acquisiti. La Conferenza unificata ha espresso il parere il 29 ottobre 2009.

Segnala quindi l'esigenza che nella premessa si inserisca il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari. All'articolo 6, comma 1, riterrebbe opportuno inoltre sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»; al comma 3 del medesimo articolo, sarebbe opportuno inoltre chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame. All'articolo 8, comma 3, lettera a), riterrebbe opportuno chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso. Considera opportuno inoltre riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, in un testo che reciti: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo». Ritiene infatti che non sembrerebbe necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» al comma 2 del medesimo articolo 191.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

(Atto n. 134).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, con riferimento all'esame del provvedimento in titolo, ricorda che la riforma degli istituti professionali è caratterizzata dagli stessi elementi chiave degli istituti tecnici, con alcune significative differenze: una propria identità, centrata sul valore della cultura dei settori produttivi, con riferimento a due settori: servizi, con cinque indirizzi, ed industria e artigianato, con un indirizzo molto ampio; una maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici; oltre alle quote di autonomia del 20 per cento già attribuite, gli istituti professionali avranno a disposizione un ulteriore 25 per cento nel primo biennio, il 35 per cento nel secondo biennio e il 40 per cento nell'ultimo anno; la possibilità di organizzare – in regime di sussidiarietà – percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale, nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia. Ricorda che, per questo gli istituti professionali, potranno usare le quote di flessibilità sopra indicate. I giovani che seguiranno questi percorsi avranno la possibilità di spendere – a livello nazionale ed europeo – la relativa certificazione.

Osserva che lo schema di regolamento in esame, emanato sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, si compone di 10 articoli e 4 allegati, che ne formano parte integrante. Ai sensi dell'articolo 1, per il perseguimento degli obiettivi indicati, lo schema di regolamento presenta una serie di novità che si applicheranno agli istituti professionali a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/11. Nello stesso anno scolastico le II e III classi proseguiranno secondo i piani di studi previgenti, con un orario di 34 ore settimanali. La relazione tecnica fa riferimento al periodo 2010/11-2014/15 ed evidenzia che la scelta di partire esclusivamente dalle prime classi deriva dal fatto che gli studenti delle

seconde sono avviati su un percorso molto diverso da quello del nuovo ordinamento, nel quale non si prevede una qualifica al terzo anno. Con riferimento al profilo dell'identità, l'articolo 2 ne individua i tratti salienti nell'integrazione di istruzione generale e di cultura tecnico-professionale; in una durata quinquennale, che porta al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; nella possibilità, sopra ricordata, di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime di sussidiarietà sulla base di accordi stipulati tra il MIUR e le singole regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 7 del 2007. Ribadisce, altresì, che agli istituti professionali si riferiscono gli Istituti tecnici superiori. Gli articoli 3, 4 e 5 individuano quindi: i due settori, già indicati, quali servizi; industria e artigianato, in cui si articola l'istruzione professionale, a fronte degli attuali cinque; i relativi indirizzi – nell'attuale ordinamento sono 27 – pari a 5 per il settore servizi: agricoltura e sviluppo rurale, manutenzione e assistenza tecnica, socio sanitari, enogastronomia e ospitalità alberghiera, commerciali; 1 per il settore industria e artigianato: produzioni industriali e artigianali; l'organizzazione degli stessi. I percorsi si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze, al fine di facilitare la mobilità sul territorio UE. Gli stessi si articolano in un primo biennio, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in un secondo biennio e in un quinto anno. Sono caratterizzati da un'area di istruzione generale e da risultati di apprendimento e strumenti organizzativi e metodologici comuni a tutti, di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A e da aree di indirizzo, nonché da profili culturali e risultati di apprendimento specifici per ciascun settore, di cui, rispettivamente, ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato A. Ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di richiamare anche il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A del decreto legislativo 226/2005, come opportunamente previsto nello schema di

regolamento relativo ai licei e come già indicato per gli istituti tecnici. Rileva che le aree di indirizzo specifiche possono, a loro volta, essere articolate, sulla base di un elenco nazionale, in un numero contenuto di opzioni per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro, da attivare comunque nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera *d*) e 8, comma 3, lettera *b*). Conseguentemente, si prevedono gli spazi di flessibilità che già prima ho indicato. L'orario complessivo delle lezioni è pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, che comprendono la quota riservata alle regioni e l'insegnamento della religione cattolica. Il I biennio è caratterizzato da una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale — pari a 660 — rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo — pari a 396. La scelta è motivata in ragione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti. L'allegato A prevede che l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione di base, acquisita attraverso lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Negli ultimi 3 anni, invece, il rapporto si capovolge: infatti, le ore dedicate agli insegnamenti di istruzione generale sono 495, a fronte di 561 dedicate a insegnamenti obbligatori di indirizzo, al fine di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento.

Tra le novità, segnala l'inserimento, nel primo biennio di entrambi gli indirizzi, della nuova disciplina « Scienze integrate », alla quale concorrono le discipline « Scienze della terra e biologia », « Fisica » e « Chimica » e la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e Costituzione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008. Nei percorsi si utilizzano metodologie finalizzate a sviluppare la

capacità di analisi e soluzione dei problemi e a lavorare per progetti, si usano i laboratori — le ore di laboratorio sono indicate negli all. B e C — e si applica l'alternanza scuola lavoro. Ulteriori novità organizzative riguardano la costituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; un comitato tecnico-scientifico, con composizione paritetica di docenti ed esperti, finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; un ufficio tecnico negli istituti del settore industria e artigianato, per sostenere la migliore organizzazione dei laboratori ai fini della copertura dei posti, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6. Si prevede, altresì, la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro — individuati sulla base di criteri indicati dal comitato tecnico-scientifico — ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità e delle risorse a disposizione. Anche in questo caso l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), rinvia alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), già richiamata nelle precedenti relazioni e alla quale si rinvia.

Riassume quindi le caratteristiche innovative degli istituendi Istituti Professionali ricordando che sono: forte integrazione tra i saperi anche nella dimensione operativa; risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche in relazione al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle persone in Unione europea da definire con apposito decreto; centralità dei laboratori; stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno; possibile collaborazione con esperti esterni per arricchire l'offerta formativa e sviluppare com-

petenze specialistiche L'articolo 6 concerne la valutazione degli studenti e il titolo conseguito. Quanto al primo aspetto, richiama l'applicazione delle norme vigenti che sono state di recente coordinate con il decreto del presidente della repubblica n. 122 del 2009. Anche all'esame di Stato si applicano le disposizioni vigenti. Nello specifico, si prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per l'esame di Stato devono essere configurate in modo da accertare la capacità dello studente di utilizzare le competenze acquisite in contesti applicativi. A tal fine, si prevede che le commissioni possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza. Al superamento dell'esame di Stato, viene rilasciato il relativo diploma che indica l'indirizzo seguito e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni. Il titolo consente la prosecuzione degli studi nelle università, nelle AFAM, negli ITS e negli IFTS. L'articolo 7 prescrive quindi il costante monitoraggio dei percorsi degli istituti professionali, per la loro innovazione. A tal fine, è prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale – con contestuale soppressione del Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore – articolato in commissioni di settore, al quale è affidato il compito di formulare proposte al Ministro per aggiornare periodicamente gli indirizzi, i profili e risultati di apprendimento degli istituti professionali. Il Comitato è composto da docenti e dirigenti scolastici, esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, esperti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'UPI, dai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della gioventù. Esso si avvale dell'assistenza tecnica dell'ANSAS, dell'ISFOL, di Italia Lavoro e dell'IPI. I risultati di apprendimento sono periodicamente valutati dall'INVALSI, che ne cura la pubblicità, mentre il Ministro presenta ogni 3 anni al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione. Il comma 1 dell'articolo

in esame prevede che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale sia costituito con decreto MIUR. Il successivo comma 3 prevede il periodico aggiornamento di indirizzi, profili e risultati di apprendimento con decreto MIUR, emanato previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari, ex articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica n. 275 del 1999. L'articolo 8 reca disposizioni inerenti il passaggio al nuovo ordinamento, che è accompagnato da azioni per l'aggiornamento del personale della scuola e per informare studenti e famiglie.

Ricorda quindi che, con nota 10873 del 26/10/2009, il termine per le iscrizioni per l'anno scolastico 2010/2011 è stato fissato al 27/2/2010, proprio per consentire la piena conoscenza delle novità. Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscano, a partire dall'anno scolastico 2010/11, negli istituti professionali disciplinati dal regolamento, secondo la tabella di cui all'all. D. Si prevede quindi la possibilità di stipulare intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e le singole regioni interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali ai fini di una offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni. L'articolo 8, comma 2, prevede in specie che con decreto di natura non regolamentare MIUR, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza Stato-regioni-province autonome, sono definiti: le indicazioni nazionali su competenze, abilità e conoscenze; i criteri e le modalità per l'articolazione delle aree di indirizzo in opzioni; la rideterminazione dei quadri orario, a partire dalla classi successive alla I funzionanti nell'anno scolastico 2010/11 secondo il vecchio ordinamento, con un orario di 34 ore settimanali; la sostituzione (limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le regioni) dell'area di professionalizzazione con 132 ore di atti-

vità in alternanza scuola-lavoro nelle IV e V classi. Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che con decreti di natura non regolamentare dei Ministri indicati al precedente comma 2 sono definiti: le classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre; gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali. In relazione all'articolo 8, comma 4, lettera a), dello schema, si segnala che l'articolo 64, comma 4, lett. a), del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che l'intervento sulle classi di concorso sia attuato con regolamento di delegificazione ex articolo 17, comma 2, L. 400 del 1988. Lo schema di regolamento in questione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009. L'articolo 9 prevede disposizioni finali concernenti, in particolare, l'inderogabilità delle disposizioni del regolamento da parte di norme contrattuali, l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, la salvaguardia dell'autonomia delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 10, infine, prevede alcune abrogazioni, in particolare, l'articolo 195 del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di esami di qualifica. Rileva quindi che allo schema di regolamento sono allegati la relazione illustrativa; la relazione tecnico-finanziaria; l'analisi tecnico-normativa; l'analisi dell'impatto della regolamentazione; il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; alcune note interne al Governo. Non sono allegati il parere del Consiglio di Stato e quello della Conferenza Unificata, per i quali il Governo si riserva la trasmissione non appena acquisiti. La Conferenza unificata ha espresso il parere il 29 ottobre 2009.

Osserva che nella premessa allo schema di regolamento, occorre inserire il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari. All'articolo 6, comma 1, sembrerebbe opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 ». Al comma 3 del medesimo articolo, potrebbe essere opportuno chiarire inoltre le

modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti al fine della configurazione delle prove di esame. Aggiunge che all'articolo 8, comma 4, lettera a), sarebbe opportuno chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso; mentre all'articolo 10, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione sembrerebbe opportuno riformulare il comma 1 come segue: « « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 195 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 191, comma 3, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico »; b) l'ultimo periodo ». Ritiene infatti che non sembrerebbe necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 dello stesso articolo 191, che, invece, dovrebbe essere aggiornato per altri profili.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Caterina PES (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'inversione dell'ordine del giorno che non le ha consentito di partecipare alla seduta. Ricorda che alcuni colleghi arrivano con gli aerei e le variazioni dell'ordine dei lavori fatte all'ultimo momento non consentono ai deputati che arrivano da fuori Roma di parteciparvi.

Valentina APREA, *presidente*, pur facendosi carico della esigenza della collega Pes, precisa che si è trattato di una decisione condivisa dalla Commissione per l'esigenza a lei manifestata, per le vie brevi, da uno dei rappresentanti di

gruppo. Assicura, in ogni caso, la collega Pes sulla propria disponibilità ad informarla compiutamente delle relazioni svolte.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

Audizione di esperti del settore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, la professoressa Graziella GIOVANNINI, *docente di sociologia dell'educazione, dell'Università di Bologna*, e la professoressa Graziella FAVARO, *coordinatrice della rete dei Centri interculturali italiani, esperta dei processi educativi nella migrazione*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emerenzio BARBIERI (Pdl), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (Udc), Emilia Grazia DE BIASI (Pd) e Maria Letizia DE TORRE (Pd).

Rispondono la professoressa Graziella GIOVANNINI e la professoressa Graziella FAVARO, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 16.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, ricorda che la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: attualmente della Convenzione – in vigore internazionale dal 1° maggio 1992 – sono divenuti Parti 19 paesi membri del Consiglio d'Europa, mentre l'Italia e i Paesi Bassi hanno finora soltanto firmato la Convenzione. Nella relazione introduttiva del Governo, che accompagna il disegno di legge, si chiarisce che nel periodo assai lungo ormai trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia la legislazione nazionale – soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281 – e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le

previsioni minime. Osserva tuttavia che ciò che la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione più avanti illustrato. A tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.

Ricorda che la Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli. L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio. In base all'articolo 2, ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto agli animali randagi. Vorrei sottolineare inoltre che è previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione, ancor più considerato che la Convenzione risale a 22 anni fa. Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia. Gli articoli da 5 a 7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. Rileva, in particolare, che è stabilito che nell'impiego di un animale da compagnia

per la riproduzione si debba tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali suscettibili di recare pericolo alla salute e al benessere della discendenza o della fattrice. Inoltre nessun animale dovrebbe essere venduto a minori di 16 anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. Osserva che, d'altra parte, è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell'animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l'utilizzazione di mezzi artificiali. L'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprenderne una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le persone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L'autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all'attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti, e conseguentemente può vietare la prosecuzione o l'inizio dell'attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi. In base all'articolo 9, che riguarda più direttamente le competenze della VII Commissione, è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni, ed è limitato in tutti gli altri casi all'eventualità di rischi per la salute e il benessere dell'animale. Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per

quanto riguarda il primo aspetto, sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi, quali in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la recisione delle corde vocali e l'asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale.

Rileva che, per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all'animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente. L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all'animale, e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l'annegamento o l'asfissia, ovvero l'utilizzazione di veleni o droghe e anche l'uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell'animale prima della morte. Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare misure necessarie a ridurre il numero qualora questo rappresenti un problema; tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. È inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all'identificazione permanente dell'animale. È però previsto che si potrà fare eccezione ai principi

appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabile nell'ambito di piani governativi di controllo delle malattie. L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare, si dovrà scoraggiare l'utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e l'acquisizione di animali selvatici come animali da compagnia. Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione e in seguito ogni cinque anni – e comunque ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza delle Parti – si terranno consultazioni in seno al Consiglio d'Europa sull'attuazione, la revisione o l'estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Infine, gli articoli 17-23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il cui Segretario Generale ne è altresì il depositario. È però previsto che dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri potrà invitare uno Stato membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

Sottolinea inoltre che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali. In parti-

colare, l'articolo 3, nel testo modificato dalle Commissioni di merito, novella gli artt. 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. In particolare, il delitto di uccisione di animali, di cui all'articolo 544-*bis* – punito con la reclusione da 3 a 18 mesi – è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale. Il delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-*ter*, è integralmente riscritto. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge: elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l'assenza di necessità; aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro, in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro, in base al comma 1; prevede il delitto di maltrattamento anche quando l'animale è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto, ad esempio alla coda o alle orecchie, alle unghie o ai denti, o ad incidere sulle corde vocali, a meno che non si tratti di interventi terapeutici, come previsto al comma 2. Aggiunge quindi che è previsto che le disposizioni di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo, in base all'articolo 544-*ter* comma 4 codice penale. L'articolo 4, nel testo modificato dalle Commissioni di merito, prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. Rileva, in sintesi, chela disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organiz-

zate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale, quale il passaporto individuale, ove richiesto, ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali: hanno un'età inferiore a 12 settimane; provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l'allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003, relativo a cani e gatti. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede che è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

Precisa che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), nella quale, dopo aver ribadito la ratio del provvedimento all'esame della Camera, con particolare riferimento alle norme sanzionatorie riportate in alcuni articoli del disegno di legge; viene analizzato il quadro normativo nazionale nella materia, in buona parte anche legato all'attuazione di disposizioni comunitarie, valutando poi l'incidenza delle norme proposte con il provvedimento in esame sul quadro normativo vigente. Nell'ATN si esclude qualunque incompatibilità del provvedimento in esame con i principi costituzionali fondamentali e con le competenze delle Regioni e degli Enti locali. Il provvedimento appare infine coerente anche con l'ordinamento comunitario di settore. In maniera inusuale, e senz'altro

utile, l'ATN riporta poi un'accurata disamina delle principali disposizioni normative in vigore nella materia.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur riconoscendo l'importanza del provvedimento e preannunciando, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione anche ad altre tematiche rilevanti, a cominciare da quella relativa alla tutela dei minorenni. Si tratta di questioni che invece non sono adeguatamente trattate e approfondite da questa maggioranza. Rileva, in particolare, che al di là di alcuni sporadici interventi, come quelli relativi al Garante per l'infanzia e al *product placement*, non sono state affrontate le questioni più importanti relative ai minorenni. In particolare, ritiene scandaloso che non si sia provveduto a porre in essere provvedimenti idonei a tutelare i minorenni da un'eccessiva esposizione alla pubblicità, giudicando grave che il viceministro Romani abbia recentemente dichiarato che un po' di pubblicità non ha mai fatto male a nessuno.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl) ringrazia la collega Giammanco per la relazione svolta e sottolinea che parlare delle tematiche afferenti alla tutela degli animali non significa che non ci si occupi anche dei bambini. In particolare, ricorda che è fondamentale il lavoro che sta ponendo in essere la Commissione affari sociali al fine di modificare la normativa sul randagismo di cui alla legge n. 281 del 1991; la modifica di tale disciplina e la lotta al randagismo può comportare infatti risparmi notevoli dal punto di vista economico. Apprezza quindi l'iniziativa del Governo, che ha dato finalmente e giustamente una corsia preferenziale alla ratifica di una convenzione che risale al 1987; con essa si punta a combattere fenomeni molto gravi quali il maltrattamento e il

traffico illecito degli animali. Sottolinea quindi la complessiva condivisione dell'intero documento, in particolare riferendosi agli articoli 3 e 4 che introducono modifiche al codice penale e inaspriscono le pene per il maltrattamento e il traffico illecito degli animali. Per gli aspetti di competenza della Commissione, condivide l'articolo 9 della convenzione sul divieto di utilizzazione degli animali nel campo pubblicitario e dello spettacolo. Ritiene inoltre importante promuovere programmi educativi, in particolare nelle scuole, di sensibilizzazione alle tematiche relative alla tutela dei diritti degli animali.

Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere così come presentata dalla relatrice Giammanco.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole del relatore. Sottolinea, nel ricollegarsi a quanto affermato dalla collega De Biasi, che animali e bambini non sono la stessa cosa e non ha senso equipararli, ma rileva che si parla tanto di diversi argomenti, compresi i meccanismi di copertura sociale quale gli ammortizzatori, ma deve, purtroppo constatare che di minori non si parla quasi mai. Si dichiara certo soddisfatta per il varo del disegno di legge in esame, pur rilevando il ritardo con il quale si perviene alla ratifica. Ricorda, infine, che il 20 novembre prossimo verrà celebrata in Italia la Giornata Nazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ma teme che l'evento si risolverà in una mera giornata celebrativa senza conseguenze effettive.

Paola GOISIS (LNP) dichiara di dover intervenire, condividendo le affermazioni della collega De Biasi. Esprime tutto il suo sdegno quando, a fronte di provvedimenti come quello in esame che pur condivide, vede una crescente disattenzione sia della politica che dell'informazione nei confronti dei minori, dei bambini abusati dai pedofili, maltrattati dalle famiglie o usati per traffici illeciti. Ritiene che occorre

senz'altro un'attenzione superiore alle problematiche afferenti ai minori, nella convinzione che la società attuale esprima tensioni contro i bambini, i deboli e le donne; come donna e insegnante non può che sottolineare la gravità di una evidente situazione di malessere. Anche nelle scuole sono molto diffuse campagne educative a tutela degli animali, ma nulla o poco si dice ai bambini sui loro diritti. Dichiaro di essere molto legata affettivamente agli animali e che è evidente che tutti non possono che essere contro i maltrattamenti e il traffico di questi esseri, ma sottolinea che ci devono essere misura nel considerare le cose. Non condivide ad esempio la proposta di legge sulla tutela degli animali nei circhi, in quanto, in particolare nel Veneto terra dalla quale proviene, sono presenti circhi di eccellenza e di rinomata tradizione dove gli animali sono trattati nel migliore dei modi.

Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ribadendo peraltro le perplessità espresse in merito all'argomento.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, si dichiara soddisfatta in quanto, al di là delle polemiche emerse dal dibattito, la sua proposta di parere favorevole ha trovato la condivisione di tutti i gruppi presenti in Commissione. Nel replicare alla collega Goisis, sottolinea che dietro agli animali vi sono gravi forme di traffico e di sfruttamento illecito; quando si parla di animali non vorrebbe vedere messo mai a repentaglio il loro benessere né la loro integrità psico-fisica. L'uso di una tigre bianca a scopi pubblicitari o in un circo, ad esempio, sicuramente non giova all'animale e lede il suo benessere psico-fisico. Ribadisce quindi che l'uso degli animali nei circhi, dove sono costretti a compiere esercizi contro la propria natura, non può che essere condannato.

Paola GOISIS (LNP) intende ribadire, soprattutto alla collega Giammanco, che personalmente parla di cose che conosce bene; se esistono circhi ove si compiono

maltrattamenti su animali questi certamente non sono nel nord. Aggiunge ancora che considera scandaloso che un pedofilo sia condannato al pagamento di una multa, mentre per maltrattamenti su animali si possa arrivare anche alla reclusione fino a diciotto mesi. Ritiene che nel legiferare occorra avere delle giuste proporzioni.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni di merito per gli aspetti di competenza, su disposizioni contenute nella Convenzione europea che attende di essere ratificata dall'Italia dal 1987. Si tratta di norme relative agli animali da compagnia.

Eugenio MAZZARELLA (PD), per potenziare il clima acceso e concordando con la presidente Aprea, sottolinea che la ratifica è un atto dovuto e che quindi si può votare il provvedimento con serenità. Ricorda che, nel corso dei secoli, è sempre intercorso uno stretto e cangiante legame tra l'uomo e l'animale. Sottolinea che forse, all'inizio, il cavallo stesso non avrebbe gradito di essere addomesticato ma che su questo fatto acquisito si sono poi costruite civiltà. Ritiene quindi importante, una volta licenziato il tema in discussione, dedicarsi ad altri argomenti che, *prima facie*, più si attagliano all'interesse della persona umana, come quelli già richiamati inerenti la tutela dell'infanzia e dei minori.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Fabio GARAGNANI (Pdl) ritiene che la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche sia assolutamente sbagliata, richiamando i colleghi della Commissione a stigmatizzare il pronunciamento.

La seduta termina alle 16.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (*Discussione e rinvio*) 61

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 63

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 64

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 65

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 68

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli (*Svolgimento e conclusione*) 67

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sull'incidente accaduto nella stazione di Viareggio e sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

(*Discussione e rinvio*).

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia la Commissione per la decisione di avviare il dibattito sulla risoluzione a propria firma, il cui oggetto più generale, ossia il pendolarismo, costituisce uno dei temi

prioritari sui quali la Commissione medesima ha scelto di operare. Ricorda che il pendolarismo è un fenomeno che in Italia coinvolge milioni di persone, che si muovono sia per motivi di studio che di lavoro. Rileva che oggetto della risoluzione è la particolare forma di pendolarismo marittimo che avviene nell'ambito dello Stretto di Messina. Sottolinea che si tratta di un collegamento tra due regioni diverse, la Sicilia e la Calabria, tra le quali esiste un elemento di separazione fisica costituito dal mare e ricorda che in passato il problema di tale discontinuità territoriale era stato affrontato attraverso l'introduzione di aliscafi, ossia mezzi di trasporto veloce che risolvessero il problema del trasporto di persone da una regione all'altra in tempi rapidi. Evidenzia che nel tempo è aumentata la richiesta di trasporto marittimo sullo stretto, sia in relazione all'apertura della direttrice di collegamento Messina-Reggio Calabria, in aggiunta alla direttrice esistente Messina-Villa San Giovanni, sia in relazione alla differenziazione di servizi che sempre più si è venuta accentuando tra le due sponde. A tale proposito ricorda che, proprio in virtù di tale scelta, le università di Messina e Reggio Calabria si sono specializzate in facoltà differenti, e allo stato le facoltà presenti in un'università sono assenti nell'altra e viceversa, ritenendosi la distanza così breve da consentire agli studenti di recarsi agevolmente anche nell'università della regione posta al di là dello Stretto. Osserva che tale distanza, pari a soli tre chilometri, rende del tutto accettabile anche un'offerta di lavoro sulla sponda opposta dello stretto e che, per tale ragione, sono più di dieci mila i passaggi giornalieri di studenti e lavoratori da una sponda all'altra dello stretto. Ricorda inoltre che, in relazione a problemi di sicurezza marittima, sono stati messi in discussione i trasporti effettuati con i traghetti adibiti al trasporto di veicoli che effettuano il collegamento tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Ritiene che questo insieme di delicate questioni debba indurre la Commissione ad effettuare un approfondimento al fine di individuare soluzioni

possibili al problema del pendolarismo marittimo nello Stretto di Messina, in relazione anche alla particolarità di tale tipo di trasporto. Ricorda infine che lo scorso 28 ottobre è stata consentita, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, l'aggiudicazione del progetto Metropolitane del mare. Ricorda, in ultimo, che il Comitato pendolari dello stretto, nell'audizione informale tenutasi presso la Commissione in data 8 luglio 2009, ha sottoposto all'attenzione della Commissione l'aspetto tariffario relativo a tale trasporto, sottolineando come le tariffe risultino sproporzionate rispetto al servizio fornito. Ritiene che il problema del pendolarismo vada affrontato compiutamente dalla Commissione e giudica il dibattito sulla risoluzione a propria firma un'occasione importante in tale direzione. Auspica che il Governo riservi alla questione del pendolarismo sullo Stretto di Messina la medesima attenzione dedicata al pendolarismo terrestre e che, insieme alle due regioni interessate, affronti e risolva i problemi ad essa connessi.

Ritiene infine che la Commissione potrà altresì valutare l'opportunità di svolgere, nell'ambito della discussione della risoluzione, altre audizioni oltre quella già richiamata con il Comitato dei pendolari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno rinviare all'Ufficio di presidenza le decisioni relative alle modalità ed ai tempi di discussione della risoluzione. Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio IAPICCA (Pdl), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo marittimo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

Fa presente che l'Accordo si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità, con la controparte egiziana, di altri progetti in corso, quali le « Autostrade del mare » ed il « Corridoio verde ».

Passando all'illustrazione degli articoli, sottolinea che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che ha per oggetto i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, con esclusione delle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti, quali: servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez. L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa individuazione delle nozioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente ». L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale, in base al principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli

allo sviluppo dei traffici marittimi; entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti è tenuta ad operare, in base ai documenti di bordo e ai documenti d'identità dei marittimi: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, e quelli egiziani del Passaporto dei marittimi. Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio; in particolare i membri di equipaggio, sia che siano cittadini dell'altra Parte contraente o di Paesi terzi, in possesso dei documenti di identità previsti dall'articolo 6, per poter scendere a terra, devono essere muniti di visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti per alcuni Stati. L'articolo 10 prevede che, in caso di incidente, tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza. In base all'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio territorio di redditi e profitti realizzati nel

territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti. Si stabilisce inoltre la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. L'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista, che ha il compito di esaminare le questioni e le controversie inerenti all'applicazione dell'Accordo. Le modifiche dell'Accordo, secondo l'articolo 14, dovranno essere formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche. Le clausole finali, contenute all'articolo 15, stabiliscono la durata triennale dell'Accordo, e la cessazione della validità dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo, sottoscritto nel 1976.

In conclusione propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Segnala che, nel periodo trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia, la legislazione nazionale, e in particolare la legge 14 agosto 1991, n. 281, ha già in gran parte attuato le

disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime. Fa presente che tali norme tuttavia non comprendono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, relativi agli interventi chirurgici e alla uccisione di animali da compagnia, come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione; a tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame prevede dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.

Evidenzia che il testo della Convenzione non contiene norme che abbiano diretta incidenza sulle materie di competenza della IX Commissione.

Ritiene peraltro opportuno segnalare che, nell'ambito del disegno di legge di ratifica, sono previste sanzioni a carico dei trasportatori che violino le norme di cui alla Convenzione in esame. Passando all'illustrazione di tali disposizioni, evidenzia che l'articolo 4 dispone che chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, sia punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000; la stessa pena si applica a chi trasporta, cede o riceve a qualunque titolo tali animali. Il comma 4 dello stesso articolo 4 – come da ultimo modificato – prevede inoltre che, per il soggetto condannato, è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali; in caso di recidiva, è prevista l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. L'articolo 5 prevede inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, per ogni animale, da euro 500 a euro 1.000 per chi, al di fuori delle ipotesi di reato, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente; la stessa sanzione è prevista per chiunque trasporta

o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione delle norme vigenti. L'articolo 6 dispone le sanzioni accessorie per il trasportatore e il titolare di azienda commerciale che incorrano più volte in violazioni delle norme previste dall'articolo 5, ossia la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione stessa.

In conclusione propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Nuovo testo C. 2260 Governo e abb..

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo elaborato dalla Commissione Agricoltura, sulla base delle proposte di legge C. 2260 e abbinate, in materia di rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

In particolare fa presente che l'articolo 7-duodecies del testo prevede che le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, possono attivare, relativamente alla circolazione delle macchine agricole, lo sportello telematico dell'automobilista, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Ricorda in proposito che l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata dalla legge n. 264

del 1991, e consiste nello svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Ricorda inoltre che lo sportello telematico dell'automobilista è stato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, al fine di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli e dei motoveicoli. Fa presente che le macchine agricole, essendo regolate una specifica disciplina, dettata dal Capo IV del codice, e non essendo soggette all'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (PRA), non rientrano nella nozione generale di autoveicoli per i quali è attualmente utilizzabile lo sportello telematico.

Evidenzia, quindi, che la norma in esame appare pertanto intesa a consentire ai soggetti che esercitano la predetta attività di consulenza nel settore della circolazione delle macchine agricole di attivare direttamente lo sportello telematico, al fine di favorire la semplificazione delle procedure relative alla documentazione e certificazione relativa alle macchine agricole.

Riguardo a questa disposizione, sottolinea come la disciplina delle macchine agricole, anche in considerazione delle particolari caratteristiche costruttive, non appare assimilabile a quella degli altri autoveicoli tanto che, come sopra accennato, risulta regolata da un apposito Capo del codice della strada. Rileva che, non essendo d'altronde prevista per tali macchine l'iscrizione nel Pubblico registro automobilistico (PRA), atto che rappresenta il presupposto necessario per l'attività di certificazione affidata allo sportello telematico, appare problematica l'introduzione di una disciplina che estenda a tali veicoli quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Ritiene in ogni caso opportuno che sulla questione la Commissione acquisisca anche l'avviso del rappresentante del Governo; si riserva quindi di formulare una proposta di parere dopo il dibattito e l'intervento del Sottosegretario.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA fa presente che l'articolo in oggetto persegue, evidentemente, la finalità di consentire l'espletamento delle operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà delle macchine agricole secondo una procedura semplificata, fondata sulla esternalizzazione, presso le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dei procedimenti amministrativi in parola attraverso il collegamento telematico delle organizzazioni stesse con il Centro di elaborazione dati (CED) del Ministero. Ritiene quindi di dover evidenziare l'assoluta incongruità della proposta, in ragione della inidoneità dello strumento prescelto in funzione della realizzazione degli scopi perseguiti. Fa presente, infatti, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, istitutivo dello « sportello telematico dell'automobilista », si sostanzia in un regolamento di delegificazione, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, con il quale si è inteso semplificare i procedimenti amministrativi di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli, e delle conseguenti formalità di iscrizione e trascrizione nel pubblico registro automobilistico. Osserva che la ragion d'essere dello sportello telematico, pertanto, è insita nell'esigenza di consentire al cittadino di poter espletare, presso un unico centro di erogazione di servizi, sia le operazioni di motorizzazione sia le formalità di pubblico registro automobilistico previste dalla vigente legislazione in materia, le quali, infatti, debbono essere adempiute in regime di contestualità. Sottolinea che, pertanto, presso ogni Ufficio Motorizzazione Civile ed ogni Ufficio Provinciale

del Pubblico registro automobilistico, nonché presso ogni studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (cosiddette Agenzie di pratiche auto) all'uopo abilitato, al cittadino è consentito ora di richiedere il rilascio sia dei documenti di circolazione sia del certificato di proprietà, i quali debbono essere emessi congiuntamente. Evidenzia che le macchine agricole non sono soggette ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico, e che pertanto appare evidente l'impossibilità logico-giuridica di poter estendere a detta tipologia di veicoli l'ambito oggettivo di applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000. Rileva che la disposizione induce alla realizzazione di uno sportello telematico dedicato alle sole operazioni di motorizzazione afferenti alle macchine agricole, quindi con operatività ridotta rispetto allo sportello telematico dell'automobilista disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 e che ciò, sul piano applicativo, verrebbe a configurare una nuova fattispecie la quale, non solo non è stata presa in considerazione dalla legge di semplificazione n. 50 del 1999, ma dovrebbe essere assoggettata ad una disciplina generale, quella appunto contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, del tutto inadeguata poiché i criteri e le modalità di funzionamento dello sportello telematico attengono propriamente alla semplificazione delle procedure di motorizzazione in connessione con le procedure di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Altero MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente, Mario VALDUCCI (PdL) e i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Silvia VELO (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), Dario GINEFRA (PD) e Giacomo TERRANOVA (PdL).

Altero MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sull'incidente accaduto nella stazione di Viareggio e sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Altero MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, ad integrazione della relazione già svolta nella seduta dell'8 luglio scorso.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Silvia VELO (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL), Dario GINEFRA (PD), Deborah BERGAMINI (PdL) e Mario LOVELLI (PD).

Il ministro Altero MATTEOLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per gli ulteriori elementi forniti.

Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare » (C. 2260 Governo e abb.),

considerato che l'articolo 7-*duodecies* del nuovo testo prevede la possibilità per le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale di attivare, relativamente alla circolazione di macchine agricole, lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358;

rilevato che tale disposizione estenderebbe la disciplina dettata dal regolamento di delegificazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 a soggetti diversi da quelli

previsti nel regolamento, limitatamente a quanto concerne le macchine agricole, con l'effetto di determinare una frammentazione di tale disciplina;

rilevato altresì che la disciplina relativa allo sportello telematico dell'automobilista è finalizzata a semplificare le procedure di motorizzazione contestualmente con quelle di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, mentre le macchine agricole non sono soggette ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 7-*duodecies*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, e abbinate (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratore delegato dell'ENEL, Fulvio Conti in relazione all'evoluzione dell'accordo di cooperazione tra Italia e Francia sull'energia nucleare	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate.
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2009.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare voto di astensione, segnala l'opportunità di prevedere un'osservazione volta a sottolineare l'esigenza di tutelare i dipendenti di micro e piccole imprese che dichiarano fallimento per un'insolvenza inferiore ai 30 mila euro, che con le disposizioni attuali rischiano di perdere le retribuzioni non riscosse e di non poter accedere al Fondo di garanzia per l'attribuzione del trattamento di fine rapporto, cui pure contribuiscono.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda pienamente con l'osservazione del deputato Lulli.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ritiene che il testo in esame non disponga nel merito

dell'osservazione sollevata dal deputato Lulli per non irrigidire la normativa relativamente a situazioni che riguardano soggetti individuali o imprese di piccole dimensioni.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che l'attuale normativa prevede che ai lavoratori dipendenti da imprese che chiudono per un'insolvenza inferiore ai 30 mila euro non è garantita la possibilità di recuperare i crediti maturati né di accedere al fondo di solidarietà per il TFR. La previsione di un'osservazione nel senso da lui indicato nel parere che la Commissione si accinge a votare, potrebbe contribuire a risolvere una grave e crescente disparità di trattamento per questa categoria di lavoratori che, pur avendo contribuito al Fondo di garanzia, si trova a non potere usufruire delle sue prestazioni in caso di necessità.

Alberto TORAZZI (LNP) ribadisce il suo orientamento favorevole all'inserimento nel parere dell'osservazione del collega Lulli.

Savino PEZZOTTA (UdC) condivide l'osservazione del collega Lulli volta a salvaguardare il TFR.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, riformula la proposta di parere prevedendo un'osservazione volta ad evidenziare l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale prevedendo, in particolare, la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia ai fini del recupero del trattamento di fine rapporto (*vedi allegato 2*).

Savino PEZZOTTA (UdC), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

Carlo MONAI (IdV), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo, e abbinate.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, come risultante dalle numerose modifiche apportate dalla Commissione di merito, in sede referente.

Il provvedimento si pone come finalità principale quella di rilanciare il settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura.

Nella presente relazione si dà conto delle disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della Commissione ovvero che presentino comunque una certa rilevanza ai fini di poter comprendere adeguatamente la portata complessiva del provvedimento in esame.

L'articolo 1 estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. La norma si ricollega alla nuova disciplina dei finanziamenti utilizzabili per i contratti di filiera e di distretto e, riformulando l'articolo 66, comma 1, della citata legge finanziaria per il 2003, elimina la limitazione dell'ambito di applicazione di tale norma alle aree sottoutilizzate. La relazione illustrativa sottolinea infatti che il decreto ministeriale 22 novembre 2007 già preveda, per l'attivazione dei contratti di filiera e di distretto, il ricorso anche alle risorse del « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca », che prescinde da vincoli di natura territoriale.

L'articolo 1-ter detta disposizioni eterogenee, tutte volte alla tutela della competitività delle imprese agricole, prevedendo, fra le altre cose, nella disciplina relativa alle produzioni DOP e IGP le condizioni in presenza delle quali è esclusa l'applicazione della disciplina sanzionatoria che punisce la commercializzazione di prodotti già certificati privi della denominazione protetta. È infatti consentita, a seguito di autorizzazione e in presenza di specifiche norme regolamentari stabilite dal Consorzio di tutela, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio già apposto (cosiddetto smarchiatura).

L'articolo 1-quater dispone che le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti, ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 (recante «Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero»), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure della legge n. 910 del 1966, cosiddetto «Piano verde», per la realizzazione di impianti di interesse pubblico possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

L'articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta, modificando l'articolo 6 della legge n. 138 del 1998, che prevede le sanzioni relative alla violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, e raddoppiando tali sanzioni qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). In base alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito si prevede inoltre che, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle

miscela di formaggi la citazione di formaggi DOP fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati.

Sempre in base alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione agricoltura, l'articolo in esame prevede l'istituzione di un sistema di qualità nazionale denominato «Sistema di produzione integrata», finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

L'articolo 2-ter prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.

Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperative, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

L'articolo 2-quater, in materia di credito di imposta per i macchinari agricoli, dispone in particolare per l'anno d'imposta 2010, che gli imprenditori agricoli che in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti in macchinari di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, possono beneficiare di un credito d'imposta entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

L'articolo 3, che prevedeva modifiche alla normativa sulla incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse è stato soppresso nel corso dell'esame in commissione di merito.

L'articolo 3-bis demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agri-

cole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità con le quali gli operatori devono garantire la tracciabilità dell'intera filiera agroenergetica e dei prodotti impiegati di provenienza agricola, zootecnica e forestale.

L'articolo 3-ter detta disposizioni dirette (commi 1 e 3) a sottrarre alla categoria dei rifiuti i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, che siano utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi che non danneggino l'ambiente. Ulteriori disposizioni sono altresì dirette (comma 2) ad integrare con nuove definizioni l'articolo 183 del codice ambientale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3-quater, l'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, prevista dalla finanziaria 2008 (articolo 2, comma 145) per un periodo di 15 anni per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, viene estesa anche agli impianti di biogas realizzati dalle aziende agricole, limitatamente al periodo incentivato residuo.

L'articolo 4, in materia di attività selvicolturali, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 227 del 2001, in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale prevedendo che, con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano approvati, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge, i « criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia ed in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698 del 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale.

L'articolo 4-bis, introdotto durante l'esame della Commissione di merito, prevede che la rinegoziazione dei mutui ad opera della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'im-

presa Spa possa riguardare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 anziché entro il 31 dicembre 2004 come previsto dalla norma originaria della citata legge finanziaria per il 2008.

L'articolo 4-ter dispone l'esclusione degli imprenditori agricoli, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile (ovvero che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 194 del 2008, ovvero li esclude dal pagamento delle tariffe finalizzate a finanziare i controlli sanitari ufficiali.

L'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, anche del personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale ed ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 5-bis detta disposizioni volte alla salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. Fra le altre cose, è demandata al Ministero delle politiche agricole l'attivazione di programmi straordinari di lotta alle frodi, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), il quale potrà svolgere la propria attività di analisi su richiesta sia della P.A. che di enti pubblici e privati, tenuti al pagamento delle prestazioni in base a tariffe prestabilite. L'articolo, in esame, detta inoltre disposizioni sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii.

L'articolo 6, nel quale è stato interamente trasfuso il testo della proposta di legge C. 2743, recante disposizioni sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, approvata dal Senato (AS 1331) e successivamente abbinata alla proposta di legge in esame, reca disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria dei prodotti agroalimentari.

In merito alla proposta di legge approvata dal Senato, ricorda inoltre che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Commissione agricoltura tre comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento relative alla procedura europea di informazione sulle regole tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e alla legge n. 317 del 1986. In particolare, il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 4 giugno ha comunicato l'attivazione della procedura e con lettere in data 31 luglio 2009 e 17 settembre 2009 ha trasmesso i pareri circostanziati emessi dalla Spagna e dalla Repubblica federale tedesca, le osservazioni di Polonia, Belgio e Slovenia e osservazioni della Commissione europea. Il Ministro ha inoltre precisato, con ulteriore comunicazione, che il termine di differimento della messa in vigore del provvedimento, ai sensi della citata direttiva 98/34/CE e della predetta legge n. 317 del 1986, è fissato al 17 maggio 2010. A tale proposito ritiene che il nuovo testo licenziato dal Senato possa superare il problema, per quanto riguarda l'approvazione della legge (la verifica di compatibilità è infatti riferita ai decreti attuativi): è tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti sul punto.

Il testo del Senato, anche a seguito delle modifiche approvate in Assemblea, integra il testo presentato dal Governo alla Camera su alcuni aspetti di indubbio rilievo: le procedure di verifica della compatibilità con le disposizioni comunitarie; il ruolo delle regioni e delle autonomie locali; i controlli; le norme transitorie per consentire la graduale applicazione delle nuove disposizioni sull'etichettatura; definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, in ragione del fatto che l'omissione di tale indicazione potrebbe indurre in errore il consumatore.

In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo di riportare nella etichettatura

dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. Si precisa espressamente che l'obbligo riguarda i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati; individua le finalità della norma nell'assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari».

Il successivo comma 2, stabilisce le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti: per i prodotti non trasformati fa riferimento al Paese «di produzione» anziché al Paese di origine; per i prodotti trasformati prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale sia del luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata (comma 4).

Il comma 3 definisce la procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine (comprese le modalità di accertamento del requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata) ed individuati, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso. Detta procedura prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-Stato città ed autonomie locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione UE), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE.

Ricorda a questo proposito che l'articolo 4 della direttiva 2000/13/CE prevede che soltanto riguardo a determinati prodotti alimentari, e non in generale per tutti indistintamente i prodotti alimentari, possano essere rese obbligatorie, con

norme comunitarie o in mancanza di queste in forza di una norma nazionale adottato dal singolo Stato membro, indicazioni aggiuntive diverse da quelle previste dall'articolo 3 della direttiva medesima.

Nel caso tale obbligo discenda da una norma nazionale, lo Stato membro interessato deve attivare la procedura informativa prevista dall'articolo 19 della direttiva citata, cioè deve comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, qualora lo ritenga utile o a richiesta di uno Stato membro. Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

Il comma 5 prevede che, fatte salve le competenze del MIPAAF, le regioni dispongano per tutte le filiere interessate l'effettuazione dei controlli sull'applicazione delle disposizioni recate dalla legge e dai decreti attuativi. Il comma 6, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, modificando le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserisce gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle sezioni di polizia giudiziaria.

Il comma 7 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle nuove disposizioni recate dalla legge in esame e dai decreti sia punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti.

Il comma 8 abroga l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157 del 2004, che aveva introdotto disposizioni relative all'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, rimaste peraltro inattuato. Nel testo del Senato

l'abrogazione è fatta decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi anziché da quella di entrata in vigore della legge, come prevede invece il disegno di legge C. 2260.

Il comma 8-bis prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per i maggiori costi di stampa in caso di utilizzo della scrittura braille; il successivo comma 8-ter reca la relativa copertura finanziaria nei limiti di spesa ivi indicati.

Infine il comma 9 contiene norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme, purché etichettati prima della scadenza del termine (novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti attuativi) dal quale viene fatta decorrere l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla legge in esame. Tali prodotti potranno essere venduti entro i centottanta giorni successivi.

L'articolo 7, sostituendo gli articoli 22 e 23 della legge n. 281 del 1963, riformula le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi, trasformando tutti i reati in illeciti amministrativi e contestualmente riducendo l'entità della somma che dovrà essere pagata a titolo di sanzione.

L'articolo 7-bis, introdotto dalla Commissione, prevede che, al fine di favorire la vendita di prodotti alimentari derivante da filiera corta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche.

L'articolo 7-terdecies introduce, per i coltivatori diretti, la condizione dell'iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto.

L'articolo 7-quaterdecies dispone uno stanziamento di somme al fine di realizzare un sistema di identificazione, tramite apposito circuito elettronico integrato, del processo di produzione di filiera e dell'imballaggio del formaggio con denomina-

zione di origine protetta « Mozzarella di bufala ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare voto di astensione, sottolinea di condividere ampia parte del provvedimento in esame e segnatamente il testo dell'articolo 6, ma esprime forti perplessità sulla copertura finanziaria delle disposizioni in esame, preannunciando che su di essa si esprimerà in modo più approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 novembre 2009.

Audizione dell'amministratore delegato dell'ENEL, Fulvio Conti in relazione all'evoluzione dell'accordo di cooperazione tra Italia e Francia sull'energia nucleare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato e abbinate) così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

apprezzate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 che mirano a consentire l'erogazione dei mutui previsti per le vittime dell'usura, a carico all'omonimo Fondo, anche ad imprenditori indi-

viduali dichiarati falliti, con la finalità di reinserire l'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;

ritenendo uno strumento fondamentale la nuova tipologia di concordato introdotta nell'ordinamento dal Capo II, relativa alle c.d. crisi da sovraindebitamento, cioè le crisi di liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato, e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato e abbinata) così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

apprezzate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 che mirano a consentire l'erogazione dei mutui previsti per le vittime dell'usura, a carico all'omonimo Fondo, anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, con la finalità di reinserire l'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;

ritenendo uno strumento fondamentale la nuova tipologia di concordato in-

trodotta nell'ordinamento dal Capo II, relativa alle c.d. crisi da sovraindebitamento, cioè le crisi di liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale, prevedendo in particolarità la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia ai fini del recupero del trattamento di fine rapporto.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo e abbinate), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

rilevato che il progetto è finalizzato, nel suo complesso, a favorire il rilancio del settore agroalimentare con un'attenzione particolare ad implementare il contrasto delle frodi;

apprezzato in particolare l'articolo 6 che, recependo un testo già approvato dal Senato della Repubblica, reca una serie di disposizioni concernenti l'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari finalizzate, pur nel solco della compatibilità con le disposizioni comunitarie, ad assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
INTERROGAZIONI:	
5-02001 Graziano: Problematiche relative agli immobili appartenenti all'INPDAP nella città di Capua	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-01991 Contento: Problematiche relative alla sede dell'Ufficio del lavoro di Pordenone ..	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-01371 Lenzi: Disparità di trattamento per le lavoratrici di Alitalia	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91
5-01911 Bobba: Modifica dei parametri e dei meccanismi di accesso agli assegni familiari .	81
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	81
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	94
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	84
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del Relatore)</i>	97
SEDE REFERENTE:	
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	86
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto</i>)	87
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	98
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 novembre 2009.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 novembre 2009. — *Presidenza del presidente Silvano MOFFA.* — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende preliminarmente ringraziare il sottosegretario Saglia che, con la sua presenza alla seduta odierna, ha assicurato lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

5-02001 Graziano: Problematiche relative agli immobili appartenenti all'INPDAP nella città di Capua.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano GRAZIANO (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la sollecita risposta fornita e per la disponibilità dimostrata nel sostituire il rappresentante del dicastero competente, giudica insufficienti gli elementi acquisiti da tale risposta, dal momento che essi — oltre a recare notizie certamente attendibili circa lo stato di degrado degli immobili — non individuano, tuttavia, alcuna misura concreta che vada nella direzione di una rinnovazione delle perizie tecnico-estimative da parte dell'INPDAP. Auspica, pertanto, che il Ministero, anche sollecitando l'ente previdenziale competente a richiedere lo svolgimento di tali nuove perizie catastali, possa intraprendere iniziative valide, al fine di garantire la risoluzione di una problematica che grava pesantemente sulla comunità della città di Capua.

5-01991 Contento: Problematiche relative alla sede dell'Ufficio del lavoro di Pordenone.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manlio CONTENUTO (PdL), nel replicare, rivolge un sincero ringraziamento al sottosegretario Saglia per aver garantito, con la sua presenza, la risposta all'interrogazione in titolo, dichiarandosi soddisfatto per i chiarimenti forniti sulla materia descritta in tale atto di sindacato ispettivo.

5-01371 Lenzi: Disparità di trattamento per le lavoratrici di Alitalia.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, osservando che essa giunge in notevole ritardo rispetto alla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in esame e non prospetta, peraltro, alcuna significativa ipotesi di risoluzione di una problematica che investe numerose lavoratrici del settore aviazione: esse permangono, pertanto, in una situazione di oggettiva disparità rispetto ai loro colleghi di sesso maschile, relativamente all'assunzione presso la Compagnia Aerea Italiana e al godimento della cassa integrazione guadagni. Constatato con amarezza che il Governo sembra invocare il rispetto delle pari opportunità solo in coincidenza di particolari convenienze politiche, laddove, ad esempio, si tratta di equiparare donne ed uomini dal punto di vista della maturazione dei requisiti previdenziali, auspica che si possa mutare orientamento in tale campo e porre rimedio al più presto rispetto a questa situazione di discriminazione.

5-01911 Bobba: Modifica dei parametri e dei meccanismi di accesso agli assegni familiari.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica burocratica e priva di indicazioni positive in ordine alla possibile assunzione di misure a favore delle famiglie. Rileva, infatti, che il ritardo con cui avviene l'aggiornamento degli assegni familiari determina un serio nocumento al reddito complessivo delle famiglie con figli minori, che sono quelle che più scontano le conseguenze dell'attuale crisi economica, soprattutto laddove i genitori si trovino in cassa integrazione o in stato di disoccupazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per le pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Atto n. 112.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 27 ottobre il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che sono state altresì depositate, rispettivamente da parte del gruppo dell'Italia dei Valori e del gruppo del Partito Democratico, due proposte alternative di parere (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 238, del 27 ottobre 2009, pagg. 82-93*). Rammenta, peraltro, che nella seduta di mercoledì 28 ottobre si è convenuto di rinviare la deliberazione di competenza della Commissione, in attesa di verificare gli esiti della riunione della Conferenza Stato-regioni, convocata sull'argomento per la giornata di giovedì 29 ottobre.

Avverte, al riguardo, che — come risulta anche dai documenti messi a disposizione dei componenti della Commissione — la Conferenza Stato-regioni, nella predetta riunione, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame, con una condizione, posta dalle regioni, relativa ad uno specifico profilo di natura finanziaria; in conseguenza di tale pronuncia, il relatore ha quindi predisposto una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 5*), con cui ha anche inteso cogliere taluni degli elementi nel frattempo emersi nel dibattito.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, illustra la nuova versione della sua proposta di parere, avvertendo che — anche in accoglimento delle diverse richieste formulate dai gruppi di opposizione nelle precedenti sedute — ha ritenuto di trasformare in condizioni ben sei delle osservazioni contenute nella proposta di parere originaria. Dopo avere dettagliatamente descritto le richiamate condizioni, segnala altresì che in sede di Conferenza Stato-regioni è stato espresso un parere favorevole, a testimonianza di un orientamento positivo assunto anche dalle regioni sul merito del provvedimento.

Nel prendere atto con favore di quanto il Ministro Sacconi, proprio oggi, ha annunciato circa l'adozione di un piano per favorire e incrementare l'occupazione femminile, che si pone in linea con gli elementi conoscitivi già forniti nelle precedenti sedute dal Ministro Carfagna, intende rimarcare come l'apposizione di precise condizioni alla sua proposta di parere si ponga il fine di contribuire a rivedere le posizioni contrarie sinora assunte dai gruppi di opposizione, taluni dei quali hanno presentato una proposta alternativa di parere, peraltro in un momento addirittura precedente alla presentazione della proposta del relatore. Per tali ragioni, auspica che l'articolata nuova versione della sua proposta di parere, testé depositata, possa trovare il sostegno di tutti i gruppi in Commissione, anche in modo da rafforzare le posizioni del Parlamento in materia di pari opportunità.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo per una richiesta di chiarimento, si domanda se vi siano ragioni particolari per le quali sia stata inserita nella proposta di parere la condizione di cui alla lettera e), atteso che la norma richiamata è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte del vigente articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006, che risulta tuttavia presente anche nelle novelle che, rispetto a tale articolo, verrebbero apportate dallo schema di decreto legislativo in esame.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl), *relatore*, conferma che la recente sentenza della Corte costituzionale è intervenuta su un punto dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006, relativo all'obbligo di previa comunicazione della lavoratrice al datore di lavoro in ordine alla volontà di proseguire nell'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti per gli

uomini, che viene sostanzialmente confermato dallo schema di decreto in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur apprezzando taluni aspetti della nuova versione della proposta di parere del relatore, soprattutto laddove si fa riferimento all'esigenza di contrastare le discriminazioni contro le donne nella progressione professionale e di carriera e alla necessità di razionalizzare il sistema dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, preannuncia che il suo gruppo non potrà votare a favore della proposta in esame, dal momento che alcune delle considerazioni svolte dai gruppi di opposizione non sono state poste come condizioni, ma come semplici osservazioni.

Rilevato che il recepimento della direttiva comunitaria in esame rappresenta un atto obbligatorio a cui il Governo non può sottrarsi, trattandosi di perseguire la positiva finalità del rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne, osserva, tuttavia, che la strada da percorrere in tale campo è ancora lunga, soprattutto in materia di previdenza complementare, dove manca a tutti gli effetti una vera e propria solidarietà di genere, e nel campo della retribuzione del lavoro femminile. In particolare, fa presente che il suo gruppo non può votare a favore di un provvedimento che non contiene alcuna risorsa aggiuntiva sul versante economico e previdenziale.

Rivolgendosi al relatore, precisa poi che la presentazione di proposte di parere alternative da parte dei gruppi di minoranza è stata un atto sostanzialmente dovuto, sussistendo ancora talune perplessità sul provvedimento in esame (soprattutto nella parte in cui si evidenzia una posizione di subalternità della supplente della consigliera di parità), e si è svolta nel rispetto dei termini regolamentari prescritti, senza alcuna volontà di anticipare il lavoro svolto dal relatore medesimo.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore,

raccomandando l'approvazione della proposta di parere alternativa da esso presentata.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione all'intervento testé svolto, ricorda che la nuova versione della proposta di parere del relatore contiene ben sei condizioni, anche grazie al significativo sforzo che lo stesso relatore, in modo piuttosto inusuale rispetto agli atti del Governo, ha ritenuto opportuno compiere per accogliere le diverse osservazioni emerse dal dibattito; invita, pertanto, i gruppi di opposizione a valutare con attenzione l'appello ad una condivisione del contenuto del parere parlamentare.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto positivamente del fatto che talune delle osservazioni formulate dal suo gruppo sono state recepite nella nuova versione della proposta di parere del relatore, soprattutto nella parte in cui si fa riferimento all'opportunità di sviluppare interventi che stimolino l'adozione di un sistema di fiscalità premiale in favore delle famiglie, che gradualmente consenta anche l'introduzione del « quoziente familiare ». Nel rilevare che permangono nel testo alcuni elementi di criticità, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, auspicando, conclusivamente, che il Governo possa pienamente e integralmente recepire le indicazioni della Commissione in sede di predisposizione del provvedimento definitivo, al fine di assicurare una completa attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene doveroso rivolgere un ringraziamento al relatore per aver compiuto un grande sforzo di sintesi, teso a recepire gran parte delle osservazioni provenienti dai gruppi parlamentari, dimostrando uno spirito costruttivo scevro da prese di posizione ideologiche – non da tutti correttamente interpretato – assolutamente necessario in una materia delicata come quella della pari rappresentanza di genere. Esprime

poi apprezzamento sulla parte della nuova versione della proposta di parere del relatore che fa riferimento all'esigenza di favorire interventi a sostegno del nucleo familiare, sottolineando come, in materia di godimento di congedi parentali, sia più opportuno collocare i diritti individuali delle persone nell'ambito di un disegno organico complessivo, che veda la famiglia al centro delle politiche sociali, nel rispetto delle oggettive diversità individuali legate ai sessi.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene necessario sottolineare l'encomiabile lavoro svolto dal relatore – apprezzato solo da alcuni dei deputati sinora intervenuti – che ha condotto alla predisposizione di una nuova versione della proposta di parere, in grado di rispecchiare fedelmente il dibattito svolto presso la Commissione e di sintetizzare in forma esemplare le posizioni espresse da tutti gli schieramenti politici. In merito alle osservazioni svolte dal deputato Gneccchi sulla previdenza complementare, fa notare che la presunta disparità di trattamento sussistente in tale materia, legata all'applicazione di criteri che fanno riferimento alla maggiore aspettativa di vita delle donne lavoratrici, è mitigata dalla circostanza che le donne continuano a beneficiare in percentuale significativa della pensione di reversibilità. Fa altresì notare che tale ipotetica forma di disparità è comunque destinata a perdere di significato con l'entrata a regime del sistema contributivo in materia di previdenza obbligatoria.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA, nel ringraziare il relatore per l'importante lavoro svolto, dichiara di condividere il contenuto della nuova versione della sua proposta di parere, assicurando che le condizioni e le osservazioni in essa con-

tenute saranno prese in considerazione, ai fini del loro recepimento in sede di stesura definitiva del provvedimento. Osserva, inoltre, che molte delle esigenze prospettate nel corso del dibattito saranno attentamente valutate nell'ambito della predisposizione dell'annunciato piano per l'occupazione femminile, in corso di definizione presso i dicasteri competenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi ulteriori richieste di intervento, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore e che, in caso di sua approvazione, risulteranno conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sul disegno di legge n. 2260,

recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, adottato come testo base dalla Commissione stessa per il seguito dell'esame in sede referente. Ritiene che si debba segnalare, a tal riguardo, che il progetto di legge sul quale è richiesto il parere è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa Commissione, nonché che a tale provvedimento è abbinata anche la proposta di legge n. 2743, già approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari », la quale interviene a disciplinare la medesima materia contemplata dall'articolo 6 del disegno di legge n. 2260.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala nell'ambito del disegno di legge in esame – che contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura – gli articoli 5, 7-ter e 7-quinquies, rilevando, altresì, una certa attinenza – seppur limitata – agli ambiti di competenza della Commissione nell'articolo 1, che estende all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, contenute nell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate.

Fa presente, quindi, che l'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, anche del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed attribuisce a tale personale, in relazione alle attività di controllo svolte, le qualifiche di pubblico ufficiale e di ufficiale di polizia giudiziaria: la norma si

propone, in tal modo, di potenziare le attività di controllo previste dalla normativa comunitaria, mediante l'impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli.

Sottolinea poi che l'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione, prevede una modifica all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito nella legge n. 205 del 2008, prorogando ulteriormente al 28 febbraio 2010 la scadenza del termine per l'applicazione delle agevolazioni contributive nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, previste dalle legge n. 67 del 1998 e successive modificazioni; all'onere derivante dall'attuazione di tale disposizione, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (limite di spesa relativo ad una riduzione di accisa, prevista allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale).

Mette, quindi, in evidenza l'articolo 7-quinquies – recante disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli – volto a far rientrare anche i contenziosi già decisi con sentenza passata in giudicato (a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007) tra quelli che possono essere definiti in via stragiudiziale dall'INPS (comma 1); il medesimo articolo 7-quinquies, al comma 2, prevede che per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Osserva che, per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti impu-

tate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

In conclusione, preso atto delle norme di interesse della XI Commissione e vista l'importanza del provvedimento in chiave di un rilancio competitivo del settore agroalimentare, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, con una osservazione diretta a segnalare l'esigenza di verificare i profili legati alla sostenibilità finanziaria delle norme sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS (vedi allegato 6).

Maria Anna MADIA (PD), pur non avendo particolari obiezioni da muovere rispetto al contenuto delle norme di competenza della XI Commissione, fa presente che permangono talune perplessità sulla copertura finanziaria recata dall'articolo 7-ter, disposizione (peraltro condivisibile nel merito) che proroga al 28 febbraio 2010 la scadenza del termine per l'applicazione delle agevolazioni contributive nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate. Fa notare, al riguardo, che all'onere derivante dall'attuazione di tale disposizione, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, quindi sottraendo risorse a fondi stanziati, anche recentemente, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale. Nell'osservare che tale aspetto, pur essendo stato descritto nella relazione introduttiva, non è stato adeguatamente affrontato dal relatore nella sua proposta di parere, fa presente che, in assenza di una sua riformulazione che sottolinei l'esigenza di rivedere tale forma di copertura finanziaria, il suo gruppo non potrà che esprimere un voto di astensione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'intervento testé svolto, invita il relatore a valutare la possibilità di una riformulazione della sua proposta di parere, al fine di facilitarne l'eventuale

condivisione anche da parte dei gruppi di opposizione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a valutare l'opportunità di riformulare la sua proposta di parere, nel senso di segnalare che l'articolo 7-ter introduce una misura condivisibile, individuando tuttavia al comma 3 una fonte di copertura che grava sulle risorse destinate alle finalità di incentivazione delle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), attesa l'esigenza di comprendere con chiarezza i termini della proposta di riformulazione del parere del relatore, prospetta l'opportunità di una breve sospensione della seduta.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni in merito alla richiesta testé formulata, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.40.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 7*), sottolineando che il rilievo sulla copertura finanziaria dell'articolo 7-ter, non investendo in modo diretto i profili di competenza della XI Commissione, è stato inserito nelle premesse di tale nuova versione della proposta di parere e che l'osservazione è stata parzialmente modificata.

Maria Anna MADIA (PD) conferma l'astensione del suo gruppo anche sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, considerato che il rilievo sulla copertura finanziaria è stato inserito in premessa, anziché come autonoma osservazione alla Commissione di merito.

Teresio DELFINO (UdC) preannuncia che il suo gruppo si asterrà sulla nuova versione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio — Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il 29 ottobre scorso si è esaurito il ciclo di audizioni informali programmate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo. Ritiene che, alla luce degli elementi emersi dalle predette audizioni, possa conseguentemente considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi.

Propone quindi che — anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato dei progetti di legge in esame — la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 1079, 2418 e 2610.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il 27 ottobre scorso si è esaurito il ciclo di audizioni informali programmate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo. Ritiene che, alla luce degli elementi emersi dalle predette audizioni, possa conseguentemente considerarsi concluso l'esame preliminare dei provvedimenti medesimi.

Propone quindi che – anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato dei progetti di legge in esame – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 762, 1550, 2112 e 2654.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, segnala che non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle competenti Commissioni sul testo unificato dei progetti di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Fa presente, infatti, che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole con osservazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole; al contrario, la V Commissione non ha ancora reso il parere di competenza. Avverte, pertanto, che occorre sospendere la seduta, in attesa degli esiti dell'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo da parte della V Commissione, i cui lavori sono tuttora in corso di svolgimento.

Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena saranno pervenute notizie circa le determinazioni assunte dalla V Commissione.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 17.45.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che la V Commissione – riunitasi in sede consultiva, in data odierna, anche a seguito dell'acquisizione della nuova relazione tecnica sul provvedimento, trasmessa dal Governo lo scorso 30 ottobre – ha ravvisato l'esigenza di approfondire ulteriormente i profili di carattere finanziario recati dal testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviando l'espressione del prescritto parere. Fa presente, peraltro, che tale decisione risulta da una lettera appena inviata dal Presidente della stessa V Commissione, che ha anche informato che essa ha stabilito di procedere all'audizione informale del presidente dell'INPS e del presidente dell'INPDAP, per avere chiarimenti sulla metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati su cui si basa la predetta relazione tecnica.

Per tale ragione, ritiene che la XI Commissione – in assenza del parere della

V Commissione, che risulta determinante a fronte del significativo onere recato dal testo unificato in questione, peraltro ulteriormente sovrastimato dalla citata relazione tecnica – non possa concluderne l'esame in sede referente per la data prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, fissata per il 9 novembre prossimo. Prospetta, pertanto, al relatore e ai gruppi l'opportunità di rappresentare al Presidente della Camera la richiesta di un possibile rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame, anche in attesa di verificare i suggerimenti e le indicazioni che la stessa V Commissione potrà fornire nel seguito della sua istruttoria.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, nel rammaricarsi anzitutto per il ruolo – che giudica sostanzialmente inesistente – svolto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'istruttoria del provvedimento in titolo, peraltro testimoniato anche dall'assenza di un rappresentante di tale dicastero alla seduta odierna, dichiara di non poter che condividere l'ipotesi testè prospettata dal Presidente, che risulta di fatto obbligata alla luce delle problematiche emerse dalla nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo.

Informa, inoltre, di avere personalmente partecipato anche agli odierni lavori della V Commissione, nel cui ambito ha segnalato l'opportunità di prevedere anche l'audizione di rappresentanti delle associazioni interessate dal provvedimento in esame; avendo la presidenza di quella Commissione fatto notare che tali audizioni potrebbero più utilmente avere luogo

presso la Commissione di merito, ritiene importante che – al termine delle previste audizioni informali che si svolgeranno in V Commissione – possa concordarsi anche su un rapido ciclo di audizioni dei predetti soggetti presso la XI Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD) auspica che, in vista delle previste audizioni informali dei presidenti di INPS e INPDAP, che si svolgeranno in V Commissione, sia possibile richiedere una indicazione specifica, in termini di previsione di spesa, delle singole ipotesi contemplate dal testo unificato in esame, riferendosi, ad esempio, ai casi di contribuzione volontaria di cui all'articolo 3. Ritiene, infatti, che una puntuale disamina dei calcoli, che siano suddivisi in modo preciso, possa contribuire a rendere più chiari gli elementi di valutazione per la Commissione, anche ai fini di una eventuale modifica del testo.

Silvano MOFFA, *presidente*, in considerazione degli elementi emersi dal dibattito e delle determinazioni che risultano assunte all'unanimità da parte della V Commissione, fa presente che sarà conseguentemente rappresentata al Presidente della Camera la richiesta di rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO 1

5-02001 Graziano: Problematiche relative agli immobili appartenenti all'INPDAP nella città di Capua.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il complesso immobiliare in argomento, costituito da 84 appartamenti e ubicato nella zona periferica dell'abitato di Capua, è stato individuato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2002, ai fini della operazione di dismissione denominata SCIP2.

L'istituto, sentito in proposito, ha confermato, relativamente al complesso immobiliare in argomento, la sussistenza di particolari situazioni di criticità dovute, soprattutto, alle occupazioni abusive dei medesimi, verificatesi nel corso degli anni, e alla conseguente difficoltà di provvedere alle ordinarie attività manutentive.

L'Inpdap, al riguardo, ha fatto presente di aver intrapreso, già a far data dal luglio 2005, ogni iniziativa utile alla risoluzione delle problematiche in argomento, rivolgendo a tal fine reiterate richieste di intervento alle Autorità preposte.

Con riferimento al complesso immobiliare in questione, occorre sottolineare che a seguito delle procedure di dismissione, allo stato, risultano aggiudicate all'asta 31 unità immobiliari, ed altre due sono in attesa di rogito.

Per effetto di tali vendite si sono concretizzate le condizioni di cui all'articolo 1138 del codice civile, comma 1, si è provveduto alla costituzione del relativo condominio nonché alla nomina dell'amministratore, cui, sin dal settembre 2005 è demandata la gestione delle parti comuni, dei servizi, e, anche, l'attività di controllo del complesso in questione.

L'Inpdap ha in ogni caso provveduto ad effettuare tutte le operazioni di sua competenza, ivi inclusi gli interventi di manu-

tenzione agli alloggi ed alle parti comuni, fino alla costituzione del condominio.

Sono state altresì assunte da parte dell'istituto tutte le iniziative possibili, denunciando ripetutamente i reati dei quali si è venuti a conoscenza, attivando le azioni legali del caso, e sollecitando l'amministratore a curare la gestione e manutenzione delle parti comuni nonostante le difficoltà segnalate.

L'istituto ha provveduto inoltre a denunciare alla competente autorità giudiziaria tutti i casi di occupazione abusiva delle unità immobiliari, a sensibilizzare le autorità locali attraverso il Comitato ordine e sicurezza e a rivolgere reiterate richieste di intervento alle autorità preposte.

L'Inpdap ha, altresì, manifestato, con il precipuo obiettivo di recuperare i cospicui crediti per morosità, l'intento di riesaminare anche la posizione di tutti quei conduttori che, già dichiarati decaduti, avevano comunque regolarizzato *medio tempore* la propria posizione contabile o che già avevano ridotto sensibilmente l'esposizione debitoria.

In considerazione dei descritti interventi, l'Istituto auspica che possa essere ripristinata, nel più breve tempo possibile, una situazione di normalità tale da consentire il superamento delle descritte criticità e l'immediata riattivazione delle procedure di vendita, in larga scala, delle unità immobiliari componenti il complesso in questione.

In conclusione, l'amministrazione si impegna, pertanto, ad informare l'Onorevole interrogante in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

ALLEGATO 2

5-01991 Contento: Problematiche relative alla sede dell'Ufficio del lavoro di Pordenone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Contento, relativo alle condizioni logistiche degli uffici della Direzione provinciale del lavoro (DPL) di Pordenone, passo ad illustrare i dati informativi acquisiti in merito.

La Direzione in argomento, i cui locali risultano essere ubicati al primo e secondo piano di un edificio sito in via Mazzini n. 26, ha informato i competenti uffici centrali della Amministrazione che rappresenta, in merito alle problematiche relative alle condizioni logistiche dell'immobile.

Conseguentemente, l'Amministrazione ha provveduto all'inserimento della sede della DPL di Pordenone nel programma di verifica, di cui al progetto « *Casa del Welfare* » (attualmente in fase di avanzata elaborazione) che, com'è noto, prevede la realizzazione di poli logistici integrati, destinati a consentire agli utenti la fruizione, in un unico contesto, dei servizi pubblici relativi al lavoro e alla previdenza.

In particolare, il programma in questione prevede il trasferimento dei locali

della predetta Direzione provinciale presso altro immobile di proprietà dell'INAIL nel quale sono attualmente ospitati anche alcuni uffici dell'Istituto medesimo e dell'INPS.

Il 15 ottobre scorso, l'Amministrazione che rappresento ha provveduto, quindi, ad effettuare, congiuntamente ai tecnici dell'Agenzia del demanio e del Coordinamento generale tecnico-edilizio dell'INAIL, un apposito sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata l'idoneità delle condizioni ai fini dei su citato trasferimento dei locali.

Ad oggi, sono state già attivate le procedure volte alla definizione delle superfici da destinare agli uffici, nonché alla quantificazione degli oneri per la costituzione dei poli logistici integrati territoriali, di cui alla relativa Convenzione-Quadro.

Mi impegno, pertanto, ad informare personalmente l'onorevole interrogante in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda posta all'attenzione.

ALLEGATO 3

5-01371 Lenzi: Disparità di trattamento per le lavoratrici di Alitalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione parlamentare dell'onorevole Lenzi, sulla base delle notizie fornite dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresenta e delle altre Amministrazioni coinvolte per materia, faccio presente quanto segue.

L'accordo sottoscritto, in data 11 dicembre 2008, tra le organizzazioni sindacali e Alitalia, non contiene alcun riferimento a criteri di assunzione dei lavoratori in CAI, bensì prevede la collocazione in mobilità di tutti coloro che risultino alle dipendenze delle società Alitalia in amministrazione straordinaria, con il conseguente riconoscimento, ai sensi del decreto-legge n. 134/08 (convertito dalla legge n. 166/08) del trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo di 36 mesi e, comunque, non oltre il raggiungimento dei requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia.

Analoga previsione si rinveniva anche nel precedente accordo, sottoscritto in data 24 novembre 2008, relativamente « all'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per tutto il personale delle Società Alitalia interessate, per un massimo di quattro anni e, comunque, non oltre la maturazione dei requisiti di accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ».

In attuazione delle disposizioni di cui al predetto decreto-legge e dei citati accordi sindacali, in data 13 maggio 2009 e 27 maggio 2009, sono stati adottati, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti, a zero ore, della *ALITALIA LINEE AEREE ITA-*

LIANE s.p.a. (3.161 unità), della *ALITALIA AIRPORT* s.p.a. (580 unità), della *ALITALIA SERVIZI* s.p.a. (1.294 unità), della *ALITALIA EXPRESS* s.p.a. (428 unità) e della *VOLARE* s.p.a. (364 unità).

Inoltre, con decreti direttoriali del 19 marzo 2009 e del 31 luglio 2009, è stata autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 134 unità lavorative a rotazione, dipendenti della *ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS* s.p.a., per i periodi dal 31 gennaio 2009 al 30 luglio 2009 e dal 1° agosto 2009 e dal 31 gennaio 2010.

Il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità vigilante sulle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Alitalia, ha comunicato, con riferimento alla gestione del personale sulla base delle relazioni trimestrali depositate dal commissario straordinario, che, a seguito della Cassa integrazione a rotazione, per n. 12.295 unità, iniziata il 14 ottobre 2008 ed in forza degli accordi sindacali sottoscritti, in data 11 dicembre 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state progressivamente poste in CIGS a zero ore un totale di n. 5.875 unità per cessazione di attività dal 12 gennaio 2009.

Dal 14 ottobre ha avuto inizio, pertanto, il decorso del periodo complessivo di 7 anni di sostegno al reddito (4 anni di CIGS e 3 anni di mobilità) previsti dalla legge 166/2008.

Alla data del 31 luglio 2009 (terza relazione trimestrale del commissario straordinario) il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale sospeso a zero ore riguardava n. 4598 unità, la cui prosecuzione, per il

semestre 14 aprile-14 ottobre 2009, è stata autorizzata con decreti del ministero del lavoro rispettivamente del 13 e 27 maggio per tutte le società poste in amministrazione straordinaria.

Con riferimento infine al presunto profilo discriminatorio degli accordi, nel far presente che in sede comunitaria la questione relativa all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, ai fini della pensione di vecchiaia, è venuta in rilievo limitatamente al settore pubblico, in quanto considerato regime professio-

nale, e che l'ordinamento italiano si è uniformato al dettato della Corte di Giustizia (sentenza 13 novembre 2008) con la legge 3 agosto 2009, n. 102 (articolo 22-ter), si sottolinea che il cosiddetto « Lodo Letta » ha inteso piuttosto rispondere all'esigenza di procedere alla instaurazione di rapporti di lavoro prioritariamente per coloro i quali non accedano, nel corso di fruizione degli strumenti di integrazione al reddito, ad una prestazione pensionistica comportante un'uscita non traumatica dal mondo del lavoro.

ALLEGATO 4

5-01911 Bobba: Modifica dei parametri e dei meccanismi di accesso agli assegni familiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'assegno per il nucleo familiare, di cui alla legge n. 153/1988 (e successive modificazioni ed integrazioni), è una prestazione a sostegno delle famiglie che presentano redditi inferiori a determinati limiti fissati dalla legge.

In particolare, i livelli di reddito familiare vengono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio, tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT, tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

L'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009, da ultimo, ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengano «ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore».

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, in proposito, che il meccanismo di aggiornamento dell'assegno, subordinato, come detto, a determinati livelli di reddito del nucleo familiare,

avviene con riferimento a redditi accertati e quindi riferiti all'anno precedente, realizzando, quindi, in tal modo, necessariamente un differimento di 6 mesi, rispetto all'anno solare in cui si è realizzato il reddito di riferimento.

Nella generalità dei casi, però, ciò non comporta conseguenze sfavorevoli al nucleo familiare in quanto, ai fini di una valutazione di congruità dell'assegno familiare rispetto alle effettive esigenze dei nuclei familiari, i redditi di riferimento sono contestualmente adeguati sulla base dell'inflazione effettiva dell'anno in cui sono stati realizzati utilizzando l'indice ISTAT.

Il sistema adottato, in conclusione, risulta del tutto analogo a quello seguito per altre agevolazioni legate ad accertati livelli di reddito e per quanto specificato non pregiudizievole per i nuclei beneficiari della prestazione in argomento.

Più in generale sul tema del sostegno alla famiglia, faccio presente che, al 30 giugno 2009, il Programma Carta Acquisti, di supporto alle famiglie che versano in condizione di maggior disagio economico e il cui requisito d'accesso (con riferimento ai bambini) è fissato in una soglia di 6.198 euro di ISEE, oltre ad altri requisiti patrimoniali, contava circa 600.000 beneficiari, dei quali quasi 240.000 bambini sotto i tre anni. Attualmente sono allo studio ipotesi di allargamento della predetta platea.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112);

considerato che lo schema interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 198 del 2006, ammodernando e razionalizzando il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

preso atto del parere reso (nella riunione del 29 ottobre 2009) in sede di Conferenza Stato-regioni, in cui le regioni – nell'esprimere parere favorevole – hanno posto esclusivamente la condizione di trasferire a carico del Governo i costi per la copertura dell'indennità mensile da corrispondere alle consigliere e ai consiglieri di parità, in caso di insufficienza delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006;

apprezzato che il Governo – in aggiunta al condivisibile provvedimento in esame – intende anche adottare, a breve, un Piano per l'occupazione femminile; rilevato che il 18 settembre 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura 2006/4917) per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, con riferi-

mento ai commi 6 e 7 dell'articolo 15 della legge n. 230 del 1998, ove è sancito il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplosivi, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

condivisa l'esigenza di assicurare continuità alla funzione svolta dai consiglieri e dalle consigliere di parità, ma ritenendo nondimeno opportuno stabilire un limite al rinnovo dei mandati;

rilevato che il provvedimento opportunamente estende il divieto di discriminazione anche alle forme pensionistiche complementari;

condivisa la necessità di un incremento delle sanzioni attualmente vigenti per i casi di violazione degli obblighi concernenti i provvedimenti giudiziari in materia di parità di trattamento;

rilevato che talune pronunce di illegittimità costituzionale (sentenze nn. 498/1988 e 256/2002) hanno avuto ad oggetto l'obbligo, previsto per le sole lavoratrici, di comunicare al datore di lavoro la volontà di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini;

ribadita l'importanza di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le economie di bilancio che deriveranno dall'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego siano effettivamente utilizzate per interventi a favore delle lavoratrici e di sostegno al ruolo svolto dalle donne all'interno delle famiglie, anche al fine di promuovere l'incremento del tasso di occupazione femminile, secondo quanto previsto dall'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009;

considerato che nel nostro ordinamento non esiste una norma di garanzia che preveda l'obbligo dei servizi pubblici per l'impiego a livello territoriale di operare anche come strumento per la promozione delle pari opportunità sul lavoro e sulla formazione e che, pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame potrebbe essere una buona occasione, a partire dalla modifica dell'articolo 50-bis del decreto n. 198 del 2006, per colmare tale lacuna legislativa;

considerato quanto disposto dall'articolo 16 e dal *considerando* n. 27 della direttiva 2006/54/CE, che sottolineano l'esigenza, per gli Stati membri che riconoscono i congedi per i casi di adozione, di tutelare le lavoratrici e i lavoratori contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e posto che, attualmente, il disallineamento delle norme in materia (articoli 26 e 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001) può determinare l'eventualità di un licenziamento per il lavoratore o la lavoratrice, in conseguenza della fruizione di un congedo per recarsi all'estero nella fase di ricezione della « proposta di abbinamento » al minore;

fatto rinvio, infine, ai rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, espressi — ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento — dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoversi 7 e 8, ove si disciplinano la costituzione e i componenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, si rileva la necessità di integrarne la composizione con un rappresentante delle organizzazioni dei dirigenti;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera f), dopo il capoverso 4, occorre includere, tra i compiti di promozione assegnati al Comitato, anche la rimozione di ostacoli che limitino l'uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del *part-time*, la razionalizzazione dei congedi familiari al fine di agevolarne la fruizione da parte degli uomini, la diffusione di strumenti a livello aziendale che consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari, nonché lo sviluppo di interventi che stimolino l'adozione di un sistema di fiscalità premiale in favore delle famiglie, che gradualmente consenta anche l'introduzione del « quoziente familiare »;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera i), che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si preveda che il mandato dei consiglieri di parità possa essere rinnovato per non più di due volte;

d) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), che disciplina compiti e funzioni di consigliere e consiglieri di parità, e alla lettera bb), che interviene su adempimenti amministrativi e sanzioni, si preveda a includervi anche le discriminazioni nella progressione professionale e di carriera;

e) all'articolo 1, comma 1, lettera t), capoverso 1, ove si disciplina la possibilità di proseguimento dell'attività lavorativa delle lavoratrici fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, si segnala la necessità — vista anche la recentissima sentenza n. 275 del 2009 della Corte costitu-

zionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 198 del 2006 – di sopprimere la norma che subordina tale possibilità alla previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima del raggiungimento del limite anagrafico da parte della lavoratrice;

f) agli articoli 3 e 4, occorre valutare l'opportunità di modificare la disciplina vigente al fine di inserire la Consigliera di parità tra i membri effettivi della Commissione per le pari opportunità (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006) e del Comitato per l'imprenditoria femminile (di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006), secondo un criterio di reciprocità;

e con le seguenti osservazioni:

1) in considerazione dell'intervento della Commissione europea di cui in premessa, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – quanto meno per quegli impieghi che non presuppongono un uso permanente delle armi – l'abrogazione delle disposizioni che sanciscono il divieto per gli uomini nati dopo il 1985 che hanno optato per il servizio civile di accedere, per il resto della loro vita, ad una varietà di ruoli nell'ambito delle attività di fabbricazione e commercializzazione di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché di partecipare a concorsi per l'accesso nei ruoli nelle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera n), che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 198 del 2006, ove si disciplinano le prerogative dei consiglieri di parità, appare preferibile limitare il riconoscimento dell'indennità alle consigliere e ai consiglieri supplenti ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera u), ove si introducono (con il nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006) norme sul divieto di discriminazione

nelle forme pensionistiche complementari, appare opportuno estendere l'ambito applicativo della disposizione anche alla previdenza sanitaria (trattandosi di un ambito, anch'esso peraltro riconducibile alla sfera applicativa delle direttive comunitarie, all'interno del quale sono possibili discriminazioni tra i sessi); inoltre, si segnala che il capoverso successivo al comma 2 dovrebbe essere indicato come comma 3, anziché come lettera a);

4) all'articolo 1, comma 1, lettere z), aa) e bb), ove sono previste sanzioni a carico dei soggetti che non ottemperano ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di una loro più coerente armonizzazione nell'ambito del sistema penale vigente;

5) all'articolo 1, comma 1, lettera ee), sostitutiva dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, appare più opportuno mantenere la locuzione vigente di «rappresentanze sindacali aziendali», piuttosto che quella di «rappresentanze sindacali unitarie» (soprattutto ove si consideri che queste ultime non sempre risultano costituite);

6) all'articolo 5, si modifichi il rinvio normativo all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006, in quanto tale disposizione non risulta esistente, verificando se in realtà tale rinvio non debba intendersi riferito all'articolo 30-bis, come inserito dallo schema di decreto in esame;

7) si valuti, infine, l'opportunità di apportare una modifica al comma 9 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ovvero di integrare con un articolo aggiuntivo – al medesimo scopo – lo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che, in caso di adozione internazionale, il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice operi dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la « proposta di abbinamento ».

ALLEGATO 6

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agro-alimentare (C. 2260 e abb.)**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2260, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare », come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, già approvata dal Senato;

considerato positivamente che il provvedimento intenda contribuire, in particolare, a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore, nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura;

preso atto, in particolare, che l'articolo 7-*quinquies* contiene norme in materia di contribuzione previdenziale INPS nel settore agricolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si raccomanda di valutare con attenzione le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-*quinquies*, verificando in particolare i profili legati alla sostenibilità finanziaria delle norme sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.

ALLEGATO 7

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agro-alimentare (C. 2260 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2260, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare », come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 2646 e C. 2743, già approvata dal Senato;

considerato positivamente che il provvedimento intenda contribuire, in particolare, a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, avuto riguardo principalmente all'attività di contrasto delle frodi nel medesimo settore, nonché a un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'amministrazione dell'agricoltura;

considerato che l'articolo 7-ter introduce una misura condivisibile, individuando tuttavia al comma 3 una fonte di

copertura che grava sulle risorse destinate alle finalità di incentivazione delle fonti energetiche a ridotto impatto ambientale;

preso atto, in particolare, che l'articolo 7-quinquies contiene norme in materia di contribuzione previdenziale INPS nel settore agricolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si raccomanda di valutare con attenzione le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-quinquies, verificando in particolare che i profili legati alla sostenibilità finanziaria non compromettano l'applicazione delle norme sulla risoluzione dei contenziosi con l'INPS.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
AVVERTENZA	110
ERRATA CORRIGE	110

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

C. 2851 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'Accordo in esame si ricollega ad una serie di intese, già stipulate dall'Italia, in materia di navigazione commerciale ed è altresì preordinato a garantire la piena applicabilità di altri progetti in corso con la controparte egiziana, quali le « Autostrade del mare » ed il « Corridoio verde ».

La struttura dell'Accordo, che consta di quindici articoli, è modulato sullo schema

base dei patti internazionali vigenti in materia, già ampiamente sperimentato dall'Italia nella conclusione di altri accordi di navigazione con Stati terzi.

L'ambito di applicazione dell'Accordo, delineato nell'articolo 1, riguarda i trasporti marittimi internazionali tra le due Parti, ai cui territori pure si applica, salvo quelle attività di trasporto marittimo legalmente riservate a ciascuna delle Parti – ovvero servizi portuali, navigazione costiera, cabotaggio, pesca, navigazione in acque interne o nel canale di Suez.

L'articolo 2 fornisce le definizioni necessarie per la comprensione dei termini dell'Accordo, tra cui in particolare una precisa delimitazione semantica delle nozioni di « nave di una Parte contraente » e di « nave utilizzata dalle Società nazionali di navigazione di una Parte contraente ».

L'articolo 3 prevede che ognuna delle Parti garantisca un trattamento non discriminatorio nei confronti delle navi battenti bandiera dell'altra Parte o operate da cittadini di quest'ultima, impegnandosi altresì a garantire un accesso al traffico marittimo internazionale ispirato dal principio di libertà della navigazione e dell'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo dei traffici marittimi. Inoltre entrambe le Parti si impegnano ad attuare per quanto possibile i principali strumenti internazionali in materia di sicurezza delle navi, nonché di protezione dell'ambiente marino e delle condizioni dei marittimi. L'impegno reciproco si estende alla collaborazione per applicare al meglio le norme vigenti in materia di soccorso in mare e di soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima. Significativamente però l'Italia si riserva il rispetto integrale del regolamento comunitario n. 725 del 2004, inerente alla sicurezza marittima.

L'articolo 4 stabilisce che ciascuna delle Parti, su base di reciprocità, riserverà alle navi dell'altra Parte contraente che facciano scalo nei propri porti il medesimo trattamento riservato alle proprie navi, incluso il pagamento di tasse, tariffe e diritti riferiti a servizi portuali. Ciò nonostante, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti delle autorità locali per quanto

concerne le materie doganali, della sanità pubblica, della sicurezza delle navi e dei porti, della salvaguardia ambientale del mare come anche della vita umana, nonché in relazione alla presenza di merci pericolose o di sostanze tossiche e all'ammissione degli stranieri. Di nuovo, l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea comporterà che il nostro Paese notifichi all'Egitto non solo le proprie normative nazionali, ma anche le norme comunitarie in vigore nelle materie elencate.

Gli articoli 5 e 6 riguardano il riconoscimento che ciascuna delle Parti, sulla scorta dei documenti di bordo e dei documenti d'identità dei marittimi, opererà sia per quanto concerne la nazionalità e la stazzatura delle navi, che per quanto riguarda l'identità dei marittimi impiegati su navi dell'altra Parte contraente: in particolare è previsto che i marittimi italiani siano in possesso del Libretto di navigazione, mentre quelli egiziani del Passaporto dei marittimi.

Gli articoli 7, 8 e 9 concernono rispettivamente i diritti e gli obblighi dei marittimi iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave quando si trovino in un porto di scalo dell'altra Parte contraente, i diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri d'equipaggio, e i procedimenti giudiziari contro un membro dell'equipaggio.

L'articolo 10 riguarda l'eventualità di incidenti, e stabilisce la cornice normativa delle attività di soccorso in tali casi, prevedendo che tanto l'operazione di salvataggio quanto quelle di lotta all'inquinamento marino eventualmente derivato dal sinistro avverranno in base alle leggi dello Stato di pertinenza.

Con l'articolo 11 le Parti consentono alle compagnie di navigazione e alle autorità competenti dell'altra Parte di aprire uffici di rappresentanza per agevolare lo svolgimento delle attività legate alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

L'articolo 12 concede alle società di navigazione dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento nel proprio

territorio di redditi e profitti realizzati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto di obblighi fiscali e procedure ivi vigenti. Si stabilisce tuttavia la prevalenza delle disposizioni inerenti dettate dalla Convenzione italo-egiziana del 1979 per evitare le doppie imposizioni sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Una Commissione marittima mista (articolo 13) è istituita per esaminare ogni questione inerente all'applicazione dell'Accordo: essa si riunirà almeno una volta l'anno, o più frequentemente, a richiesta di ciascuna delle Parti e alternativamente nei due Paesi.

Eventuali modifiche dell'Accordo (articolo 14), proposte per via diplomatica da una delle due Parti, saranno formalizzate mediante Scambio di note diplomatiche, ed entreranno in vigore al ricevimento della seconda delle due notifiche.

Infine, l'articolo 15 contiene le consuete clausole finali: la durata dell'Accordo è triennale, con taciti rinnovi per analoghi periodi. Al momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo determinerà la cessazione dell'Accordo italo-egiziano sulla navigazione e il trasporto marittimo del 1976.

Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 21 ottobre scorso, si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo marittimo tra Italia ed Egitto del 3 dicembre 2008, il relativo ordine di esecuzione e la consueta previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ratifica dell'Accordo, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1769), non comporta oneri aggiuntivi, poiché per la partecipazione alle riunioni della Commissione marittima mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo si provvederà facendo ricorso agli stanziamenti disponibili, a legislazione vigente, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Alla luce dei contenuti del provvedimento formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE, *presidente*, valutati i contenuti del disegno di legge in oggetto e tenuto conto del fatto che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio il prossimo lunedì 9 novembre, preannuncia, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: attualmente della Convenzione – in vigore internazionale dal 1° maggio 1992 – sono divenuti Parti 19 paesi membri del Consiglio d'Europa, mentre l'Italia e i Paesi Bassi la hanno finora soltanto firmata.

Nella relazione introduttiva del Governo, che accompagna il disegno di legge, si chiarisce che nel periodo assai lungo

ormai trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia la legislazione nazionale – soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) – e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime. Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione più avanti illustrato. A tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli.

L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.

In base all'articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto se del caso agli animali randagi. È d'altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.

Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o comunque a

chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.

Gli articoli 5-7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. Si prevede, tra l'altro, che nessun animale dovrebbe essere venduto a minori di 16 anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. D'altra parte è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell'animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l'utilizzazione di mezzi artificiali.

L'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprendere una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le persone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L'autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all'attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti, e conseguentemente può vietare la prosecuzione o l'inizio dell'attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.

In base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni, ed è limitato in tutti gli altri casi all'eventualità di rischi per la salute e il benessere dell'animale.

Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi – si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale. Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all'animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente. L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all'animale, e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l'annegamento o l'asfissia, ovvero l'utilizzazione di veleni o droghe e anche l'uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell'animale prima della morte.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurre il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. È inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a

considerare la possibilità di procedere all'identificazione permanente dell'animale. È però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabili nell'ambito di piani governativi di controllo delle malattie.

L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare si dovrà richiamare l'attenzione di scoraggiare l'utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.

Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione e in seguito ogni cinque anni – e comunque ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza delle Parti – si terranno consultazioni in seno al Consiglio d'Europa sull'attuazione, la revisione o l'estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Infine, gli articoli 17-23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, il cui Segretario Generale ne è altresì il depositario. È però previsto che dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri potrà invitare uno Stato membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, questo si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della

legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali. L'articolo 3 novella gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate). In particolare, il delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) – punito con la reclusione da 3 a 18 mesi – è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale. Il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter) è integralmente riscritto. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge: elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l'assenza di necessità; aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro (in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro) (comma 1); prevede il delitto di maltrattamento anche quando l'animale è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto (es. alla coda o alle orecchie, alle unghie o ai denti) o ad incidere sulle corde vocali, a meno che non si tratti di interventi terapeutici (comma 2) eseguiti da un veterinario ovvero per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo (comma 4). L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale ovvero, una volta introdotti

nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 12 settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse. In particolare, l'articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie. L'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

Alla luce dei contenuti del provvedimento formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE, *presidente*, osserva come la ratifica dell'Accordo in oggetto rappresenti un elemento di civiltà nell'ordinamento italiano e preannuncia pertanto, a nome del gruppo del PD, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**Nuovo testo C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che prevede diverse misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare e investe un indubbio rilievo per la competenza della XIV Commissione, intervenendo infatti in materie in cui la presenza della disciplina comunitaria risulta assai rilevante.

Il provvedimento reca misure di varia natura, tra le quali si possono ricordare interventi in materia di contratti di filiera (articolo 1), interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 2-*bis*), una nuova disciplina delle attività selvicolturali (articolo 4).

Soffermandosi sulle disposizioni di più diretto interesse per la Commissione XIV e che presentano profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario, segnala preliminarmente, in linea generale, che correttamente l'articolo 2, comma 1-*septies* subordina l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di istituzione del sistema nazionale di qualità integrata alla conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea. Questa procedura è attualmente disciplinata per il settore agricolo dai regolamenti CE n. 1535/2007, con riferimento agli aiuti *de minimis* e dal regolamento CE n. 2012/2006 con riferimento alle misure di sostegno diretto. Ciò risulta opportuno in particolare per quel che concerne il divieto di indicazione nelle miscele di formaggi dei formaggi DOP di cui al comma 1-*bis*. Potrebbe però risultare opportuno prevedere un'analoga procedura di notifica, con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di

Stato, per quel che concerne l'articolo 1-*quater* (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), il decreto ministeriale previsto dall'articolo 2-*ter* per l'istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari e l'articolo 2-*quater* (credito di imposta per i macchinari agricoli). La previsione dell'applicazione di una procedura di notifica alla Commissione europea potrebbe risultare opportuna anche con riferimento all'articolo 3-*bis*, il quale, intervenendo in materia di tracciabilità della filiera agroenergetica potrebbe risultare problematica con riferimento al rispetto del principio di libera circolazione delle merci.

In particolare, l'articolo 1-*ter* prevede, al comma 3, l'esclusione di alcune specifiche fattispecie dalle sanzioni per la mancata indicazione della provenienza geografica in caso di denominazione protetta previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081/1992. In particolare non si dà luogo alle sanzioni nel caso in cui il consorzio di tutela della denominazione protetta abbia emanato un regolamento con indicazione dei casi e delle modalità in cui si procede alla « smarchiatura » del prodotto, ovvero abbia autorizzato il soggetto in questione alla « smarchiatura ». In proposito, rileva che l'esclusione di alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica in caso di denominazione protetta potrebbe risultare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia.

Inoltre, all'articolo 3-*ter*, attraverso una modifica dell'articolo 185 del codice dell'ambiente, si prevede l'esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti dei materiali fecali e vegetali utilizzati nell'attività agricola per produrre energia o biogas mediante metodi non pericolosi per l'ambiente o per la salute umana. Anche in questo caso, si pone il problema della compatibilità della disposizione con la disciplina comunitaria in materia di rifiuti, da ultimo disciplinata dalla direttiva.

L'articolo 4-ter esclude dall'ambito applicativo del decreto legislativo n. 194/2008 gli imprenditori agricoli nell'esercizio delle loro attività. Tale decreto prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli. In proposito segnalo che l'esclusione degli imprenditori agricoli dall'applicazione del decreto legislativo n. 228 del 2004, il quale prevede che gli oneri relativi ai controlli sanitari ufficiali, disposti in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, siano a carico dei soggetti destinatari dei controlli, non appare in diretto contrasto con il citato regolamento CE in quanto tale regolamento non esplicita le modalità di finanziamento dei controlli. Si dovrebbe però valutare se l'esclusione degli imprenditori agricoli dalle modalità di finanziamento del sistema non rischi di pregiudicare la funzionalità del sistema di controlli sanitari nel suo complesso, con conseguente contrasto con la disciplina comunitaria.

Di notevole importanza per quel che concerne il rispetto della disciplina comunitaria, risulta la disposizione dell'articolo 6, che reca una disciplina dell'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza. L'articolo 6 prevede infatti l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza per i prodotti alimentari commercializzati, siano essi trasformati, anche parzialmente, o non trasformati, al fine di assicurare ai consumatori «una completa e corretta informazione» sulle loro caratteristiche. Vengono inoltre stabilite le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza dei prodotti: per i prodotti non trasformati si fa riferimento al Paese o, eventualmente, alla zona «di produzione»; per i prodotti trasformati si prevede l'indicazione sia del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, nonché il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione.

La procedura attraverso la quale verranno definite le modalità applicative dell'obbligo di indicazione di origine ed individuati, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari sottoposti all'obbligo stesso, sarà definita con appositi decreti ministeriali, emanati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo espletamento delle specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria (tramite notifica preventiva alla Commissione UE), previste dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE (commi 3 e 4). Fatte salve le competenze del Ministero per le politiche agricole, le regioni disporranno controlli sull'applicazione delle disposizioni per tutte le filiere interessate. Con una modifica alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, viene inoltre previsto che gli ufficiali ed agenti del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle funzioni di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, agiscano in qualità di pubblico ufficiale e ufficiale di polizia giudiziaria.

Vengono altresì stabilite sanzioni per chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati (comma 7), agevolazioni fiscali per i produttori che inseriscano un'etichettatura anche in scrittura braille (commi 8-bis e 8-ter) e norme transitorie volte a consentire lo smaltimento delle scorte di prodotti privi delle indicazioni previste dalle nuove norme (comma 9).

In proposito, ricorda che l'obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari deve essere valutato alla luce del quadro generale sulla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche disciplinato dalla direttiva 98/34/CE. La direttiva prevede due procedure d'informazione, una nel settore delle norme, l'altra in quello delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti di fabbricazione industriale e ai prodotti agricoli e della pesca. In particolare, gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica o di modifica, indicando i motivi che lo rendono necessario e, se del caso, il testo delle disposizioni legislative e regolamen-

tari di modifica. La Commissione comunica agli altri Stati membri il progetto notificatole in modo che, nella stesura definitiva della regola tecnica, si tenga conto, per quanto possibile, delle osservazioni degli altri Stati membri. Per permettere alla Commissione e agli altri Stati membri di reagire, gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione. Il periodo di *status quo* passa a quattro mesi per i progetti aventi forma di accordo facoltativo e a sei mesi per qualsiasi altro progetto, quando gli Stati membri e/o la Commissione formulano un parere circostanziato, secondo il quale la misura proposta potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre qualora la Commissione desideri proporre o adottare un atto legislativo applicabile allo stesso settore, oppure se il progetto verte su una materia che forma già oggetto di proposta da parte della Commissione, lo Stato membro interessato deve rinviare l'adozione del progetto di dodici mesi. Qualora, entro questo termine, il Consiglio adotti una posizione comune, il periodo di *status quo* è prorogato di sei mesi (18 mesi in tutto).

La procedura di notifica non si applica alle regole tecniche che costituiscono semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione alla Commissione, né alle regole nazionali che si conformano alle specificazioni tecniche comunitarie o ad altre disposizioni del diritto comunitario.

Con riferimento al caso in esame, segnala che il Governo, come risulta dalla documentazione depositata presso la XIII Commissione, ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, con riferimento al testo allora all'esame del Senato. Nell'ambito di tale procedura hanno fornito le loro osservazioni sulla proposta di legge Francia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Slovenia, Slovacchia, Ungheria.

Dal punto di vista procedurale, nell'ambito della procedura di informazione, la

Commissione europea ha osservato, con una comunicazione del 19 agosto 2009, che, essendo nel frattempo avviato l'esame da parte delle istituzioni europee di una proposta di regolamento sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori non risulta ancora decorso il termine di dodici mesi sopra richiamato in tal caso per l'adozione di misure nazionali in materia (tale termine spirerà il 16 maggio 2010). La Commissione europea fa riferimento alla proposta di regolamento presentata il 30 gennaio 2008 sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, che aggiorna la legislazione comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti, introducendo tra l'altro chiarimenti in materia di indicazione sull'etichetta del paese d'origine o del luogo di provenienza di un prodotto alimentare. Il 14 gennaio 2008 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, con l'obiettivo di migliorare l'accesso al mercato di cibi nuovi e innovativi, mantenendo alto il livello di protezione del consumatore. Entrambe le proposte che seguono la procedura di codecisione sono ancora all'esame delle istituzioni europee.

Inoltre, dal punto di vista del merito, alcuni Stati membri (Francia, Spagna, Germania, Slovacchia, Ungheria) hanno rilevato nelle loro osservazioni la possibile incompatibilità della disposizione con la direttiva 2000/13/CE ed in particolare con l'articolo 3, il quale stabilisce l'obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza nel solo caso in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore; conseguentemente, potrebbe risultare lesivo il principio di libera circolazione delle merci.

In proposito, dal punto di vista procedurale, ricorda che lo stesso articolo 6, al comma 3, rinvia l'attuazione delle disposizioni in materia di etichettatura, da adottare con decreto interministeriale, all'espletamento delle procedure di cui agli articoli 4 e 19 della medesima direttiva 2000/13/CE. In particolare l'articolo 19 prevede una procedura di informazione, diversa da quella della direttiva 98/34/CE,

in base alla quale entro tre mesi dalla comunicazione alla Commissione gli Stati membri possono adottare una nuova legislazione in materia di etichettatura in determinati casi, tra i quali rientra appunto quello dell'articolo 4 che prevede la possibilità di specifiche misure nazionali derogatorie di quelle generali comunitarie in materia di etichettatura solo qualora queste riguardino specifici prodotti alimentari. In tal senso rileva che coerente con l'articolo 4 della direttiva appare esprimersi il comma 4 dell'articolo 6, introdotto dalla XIII Commissione agricoltura della Camera, il quale rimette al decreto interministeriale di cui al comma 3 sopra richiamato l'individuazione degli specifici alimenti cui applicare le disposizioni dell'articolo 6.

Conclusivamente osserva quindi che se le disposizioni dell'articolo 6 dovessero intendersi applicabili alla totalità dei prodotti alimentari, come sembrerebbe potersi desumere dalla lettura delle sole disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo, queste ricadrebbero nel campo di applicazione della direttiva 98/347CE per cui l'adozione delle misure dovrebbe essere rinviato allo spirare del termine richiamato dalla Commissione europea nella sua comunicazione dello scorso agosto. Se invece effettivamente, come sembra desumersi dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 4, queste si applicheranno solo ad alcuni specifici prodotti alimentari, i tempi della procedura previsti dalla direttiva 2000/13/CE risulterebbero rispettati.

Ritiene che, comunque, potrebbe risultare opportuno riformulare i commi 1 e 2 dell'articolo 6 in modo da rendere inequivoco che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare. Ciò premesso, con riferimento al merito, andrebbe valutata l'opportunità di limitare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.

Segnala inoltre che, con riferimento alla tutela e competitività dei prodotti a denominazione protetta, il 28 maggio 2009

la Commissione ha presentato una comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli (COM(2009)234) in cui propone tra l'altro di riformare la normativa delle indicazioni geografiche secondo criteri di semplificazione e chiarificazione aumentandone la tutela a livello internazionale. Il Consiglio agricoltura del 22 e 23 giugno scorsi ha adottato conclusioni sulla comunicazione della Commissione, esprimendo un parere sui principali aspetti trattati e riservandosi ulteriori discussioni su questioni specifiche.

Con riferimento alla disciplina delle attività selvicolturali, il 17 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno (COM(2008)644). La proposta, che segue la procedura di codecisione, è tuttora all'esame delle istituzioni europee.

Con riferimento a misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio di mangimi, il 3 marzo 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, seppure in un quadro di eccessiva limitatezza dei tempi a disposizione della Commissione per il proprio esame, considerando che la Commissione Agricoltura ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento nel pomeriggio di ieri e che lunedì prossimo ne sarà avviata la discussione in Assemblea.

Quanto al merito delle disposizioni in oggetto, sottolinea come si tratti di un provvedimento di indubbia importanza che solleva tuttavia perplessità sia in ordine alla copertura finanziaria che relativamente ad alcune norme in esso contenute, quale ad esempio l'articolo 7, che intervenendo in materia di misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio di mangimi depenalizza i reati ivi previsti in illeciti amministrativi.

Preannuncia pertanto l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando che il provvedimento possa essere oggetto delle necessarie modifiche nel corso del suo esame in Assemblea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) esprime a sua volta apprezzamento per il lavoro compiuto dal relatore, che appare privo di condizionamenti di ordine politico e attento a evidenziare gli aspetti problematici sotto il profilo della conformità delle disposizioni in esame alla normativa comunitaria. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata da relatore, richiamando tuttavia l'attenzione dei colleghi sulla necessità di invitare la Commissione di merito ed il Governo ad una riflessione sul proprio operato, che disattende in misura eclatante i principi del diritto comunitario. Richiama a titolo di esempio, le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 1-ter, che ove mantenute, esporranno l'Italia quasi certamente ad una procedura di infrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

Atto n. 123.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Enrico FARINONE, *presidente*, rileva che il relatore non può prendere parte alla seduta odierna e che dovrebbe essere trasmesso dal Governo in questi giorni il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto, riterrebbe opportuno chiedere al Governo di attendere sino alla prossima settimana il parere della XIV Commissione. L'Ufficio di presidenza della Commissione, convocato al termine della seduta, potrà assumere una decisione in tal senso.

La Commissione prende atto.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione della XLII COSAC svolta a Stoccolma il 5 e 6 ottobre 2009.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 239 di mercoledì

28 ottobre 2009, a pagina 247, dodicesima riga del sommario, sostituire la parola « rinvio » con la seguente « conclusione ».

Conseguentemente a pagina 254, seconda colonna, terza riga, sostituire la parola « rinvio » con la seguente « conclusione ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 94 di giovedì 13 novembre 2008, a pagina 87, prima colonna, trentunesima colonna, sostituire le parole « (Parere alle Commissioni riunite I e II) » con le seguenti « (Parere alla XII Commissione) ».

ALLEGATO

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 Governo ed abbinato, recante « Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare », come risultante dall'esame e dall'approvazione degli emendamenti da parte della XIII Commissione;

valutato positivamente, in termini generali, il testo esaminato, il quale contiene un insieme di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare, a completamento delle norme già introdotte con il decreto-legge n. 171 del 2008;

viste le disposizioni recate dall'articolo 1-*quater* (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), dall'articolo 2-*ter* (istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari), dall'articolo 2-*quater* (credito di imposta per i macchinari agricoli) e dall'articolo 3-*bis*, che interviene in materia di tracciabilità della filiera agro energetica;

rilevato che l'articolo 1-*ter* prevede, al comma 3, l'esclusione di alcune fattispecie dalle sanzioni per la mancata indicazione della provenienza geografica in caso di denominazione protetta previste dal decreto legislativo n. 297 del 2004, il quale a sua volta richiama il regolamento CE n. 2081 del 1992 e ricordato peraltro che tale disposizione è stata inserita, nel corso dell'esame presso il Senato, nel testo del decreto-legge n. 135 del 2009;

rilevato, inoltre, che l'articolo 3-*ter* in tema di « Utilizzo degli effluenti per uso

energetico » prevede incisive modifiche degli articoli 183 e 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che il tenore letterale e il contenuto sostanziale di tali disposizioni non sembrano assicurare la necessaria compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all'interno del mercato nazionale dell'elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

visto altresì quanto disposto dall'articolo 6 circa l'obbligo di riportare nella etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di origine o provenienza e tenuto conto del fatto che, ai sensi della direttiva 98/34/CE il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di informazione nel maggio 2009, tuttora in corso;

ricordato che la disposizione di cui all'articolo 6 potrebbe risultare compatibile con la direttiva 2000/13/CE qualora si precisi meglio che la stessa si applica solo ad alcuni prodotti alimentari e si specifichi che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sarà prevista per i soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1-*ter*;

b) valuti la Commissione di merito – in analogia con quanto disposto dal comma 1-septies dell’articolo 2 riguardo all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di istituzione del sistema nazionale di qualità integrata – l’opportunità di attivare una procedura di notifica alla Commissione europea con riferimento alla compatibilità con la disciplina comunitaria delle disposizioni recate dall’articolo 1-*quater* (agevolazioni per imprese in difficoltà nel settore bieticolo-saccarifero), dall’articolo 2-*ter* (istituzione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari), dall’articolo 2-*quater* (credito di imposta per i macchinari agricoli), nonché dall’articolo 3-*bis*, che interviene in materia di tracciabilità della filiera agro energetica;

c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di riformulare il comma 1

dell’articolo 3-*ter*, specificando che i processi o metodi ivi richiamati debbano risultare comunque compatibili con la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e con la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione, all’interno del mercato nazionale dell’elettricità, delle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

d) valuti la Commissione di merito l’opportunità di riformulare i commi 1 e 2 dell’articolo 6 al fine di chiarire che la disposizione si applica solo ad alcune tipologie di prodotto alimentare, nonché di limitare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza ai soli casi in cui tale omissione possa indurre il consumatore in errore, in termini così più coerenti con la direttiva 2000/13/CE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
AVVERTENZA	117

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, riferisce sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Rileva che gli articoli 1, 2 e 8 del testo recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Evidenzia che l'articolo 3 novella gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale; in particolare, il delitto di uccisione di animali è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione; il delitto di maltrattamento di animali è integralmente riscritto: si elimina il requisito della crudeltà nella condotta; si aumenta la pena e si configura il delitto di maltrattamento anche quando l'animale da compagnia è sottoposto a interventi

destinati a modificarne l'aspetto. Sottolinea che l'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia; la disposizione sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale. In caso di condanna, rileva, si prevede la confisca dell'animale, nonché la sospensione dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali e l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. Si sofferma quindi sull'articolo 5, che dispone che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie, e sull'articolo 6, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie. Fa notare che l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. In ordine al contenuto della Convenzione, rileva che l'articolo 1 riporta le definizioni per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio. Riferisce che in base all'articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Sottolinea che gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento; gli articoli 5, 6 e 7 attengono alla riproduzione, ai limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia ed alle attività addestrative; l'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. Sottolinea che in base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli

animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere. Riferisce quindi sugli articoli 10 e 11, concernenti gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia; sugli articoli 12 e 13, che riguardano le misure rivolte agli animali randagi; sull'articolo 14, che impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. Rileva che gli articoli 15 e 16 concernono le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione, mentre gli articoli dal 17 al 23 sono dedicati alle clausole finali della Convenzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Alberto Filippi, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che prevede l'assegnazione di un contributo da destinare, in pari misura, alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino ed al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di

San Benedetto a Patrono d'Europa. Rileva che l'entità della spesa è stabilita in cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante riduzione della dotazione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. Segnala che con legge regionale n. 50 del 1991 la regione Lazio ha deliberato la concessione all'Abbazia di Montecassino, per il suo archivio storico, di un contributo annuo per sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico. Ricorda che presso l'Abbazia di Montecassino, dichiarata monumento nazionale dello Stato, sono presenti un Museo e una Biblioteca che rientra nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali. Fa notare che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei « beni culturali »: in particolare le disposizioni da essa recate sono riferibili, per ciò che riguarda il patrimonio dell'Abbazia di Montecassino, alla « valorizzazione dei beni culturali » e, con riferimento al recupero del Monastero di San Benedetto in Subiaco, alla « tutela dei beni culturali ». Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Richiama l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene necessario che sia coinvolto il sistema delle autonomie locali nella opportuna verifica dei casi in cui si rendono neces-

sarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara di condividere l'osservazione formulata dal deputato Pepe.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Alberto Filippi, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Nuovo testo C. 2260 Governo e abb..

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che contempla una serie di misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare. In particolare, osserva che l'articolo 1 estende, nel rispetto della programmazione regionale, all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto, la cui operatività è attualmente limitata alle aree sottoutilizzate. Evidenzia che l'articolo 1-bis apporta puntuali modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590; l'articolo 1-ter reca specifiche norme a tutela della competitività delle imprese agricole; l'articolo 1-quater dispone che le imprese beneficiarie di finanziamenti possono richiedere agli enti concedenti la trasformazione del cinquanta per cento del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni. Si sofferma sull'articolo 2, che reca disposizioni per il rafforza-

mento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata. Rileva che i requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; aggiunge che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede altresì ad istituire un organismo tecnico-scientifico con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata, la disciplina produttiva e le modalità di controllo. Riferisce quindi sull'articolo 2-bis, che reca interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale, sull'articolo 2-ter, che istituisce il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari, sull'articolo 2-quater, che disciplina il credito di imposta macchinari agricoli. Sottolinea i contenuti dell'articolo 3-bis, che regola la tracciabilità della filiera agroenergetica, e dell'articolo 3-ter, che disciplina l'utilizzo degli effluenti per uso energetico. In ordine all'articolo 4, che disciplina le attività selvicolturali, osserva che le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali. Rileva che l'articolo 4-bis reca disposizioni in materia di autoimprenditorialità; l'articolo 4-ter esclude dall'ambito applicativo del decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e l'articolo 4-quater prevede prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale. Fa notare che l'articolo 5 consente all'AGEA ed all'AGECONTROL di avvalersi, per i controlli di propria competenza, oltre che del personale dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità, anche del personale del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Evidenzia che l'articolo

5-bis reca disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii, mentre l'articolo 6 definisce una procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimentari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Illustra quindi l'articolo 7, che modifica la disciplina sanzionatoria prevista in tema di preparazione e commercio dei mangimi, nonché l'articolo 7-bis, che dispone che al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli una quota di posteggi nei mercati al dettaglio. Osserva che gli articoli 7-ter, 7-quater e 7-quinquies recano norme in materia di proroga degli sgravi contributivi, sgravi fiscali e contributi previdenziali agricoli. Rileva che l'articolo 7-sexies prevede la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, l'articolo 7-septies regola la comunicazione di dati all'AGEA e l'articolo 7-octies reca norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari. Riferisce infine che gli articoli da 7-nonies a 7-quaterdecies recano puntuali modifiche in particolare alle verifiche necessarie ai fini previdenziali, allo sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole, alla rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP.

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, che appare profondamente modificato nei contenuti rispetto alla versione iniziale del testo. Ravvisa l'opportunità che l'attuazione delle norme recate dal disegno di legge trovi un'ampia condivisione con il sistema delle regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) si associa alle considerazioni del

deputato Pepe ed esprime una valutazione negativa sul metodo adottato nell'iter di esame del provvedimento in titolo, che ha di fatto vanificato l'attività legislativa svolta dal Senato sulle materie oggetto del disegno di legge. Pur ritenendo necessario il rilancio della competitività nel settore agroalimentare, evidenzia che il contenuto del provvedimento appare insufficiente anche per fronteggiare le situazioni di emergenza del comparto agroalimentare, causa la carenza di risorse e di finanziamenti idonei. Cita al riguardo l'insufficiente dotazione di risorse del Fondo di solidarietà agricolo. Per tali motivi esprime un orientamento fortemente contrario sul provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene necessario che siano salvaguardate le competenze delle regioni in ordine agli specifici profili di intervento del disegno di legge.

Ugo LISI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, rileva che le disposizioni del disegno di legge intervengono in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza delle regioni; rileva peraltro che le specifiche misure recate dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosi-

stema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonché su materie di competenza concorrente, quali il « sostegno alla innovazione per i settori produttivi », « produzione nazionale dell'energia » e « alimentazione ».

Alla luce delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, sottopone quindi alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.

*S. 1835, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7^a Commissione del Senato).*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2836 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, rientra nell'ambito di materia dei « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del comma secondo dell'articolo 117 della Co-

stituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge in titolo, nel delineare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individua quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco (Nuovo testo C. 2165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma,

della Costituzione, annette la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali, di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 3

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2260, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in esame intervengono, in via generale, in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza esclusiva « residuale » delle regioni; rilevato peraltro che gli specifici profili di intervento introdotti dai singoli articoli incidono anche su materie di competenza esclusiva statale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; l'organizzazione amministrativa dello Stato o l'ordinamento penale, nonché su materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali « sostegno alla innovazione per i settori produttivi », « produzione nazionale dell'energia » e « alimentazione »;

evidenziate le previsioni di tutela delle competenze regionali, quali il rispetto della programmazione regionale nel quadro delle iniziative che promuovono la stipula di contratti di filiera e di distretto

di cui all'articolo 1 del testo; la definizione dei requisiti della Produzione integrata con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2; la definizione delle linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale rimesso alle regioni ai sensi dell'articolo 4; l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'individuazione dei parametri dell'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'articolo 6.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, e che l'attuazione delle norme suddette si realizzi mediante il confronto e la condivisione con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)	122
<i>ALLEGATO (Nuovo schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 118) ..</i>	128
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) » (n. 128) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)	123
Sul procedimento « taglia-enti »	123
Sulla possibilità di incarichi extragiudiziari a magistrati negli enti oggetto di riordino	124

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino delle Casse militari » (n. 122) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)	124
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) » (n. 128) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	124
Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	124
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	125
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	126

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 novembre 2009. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE. – Intervengono il senatore Roberto Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa e l'onorevole Aldo Brancher, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle riforme.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118).

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2009.

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, saluta il ministro Calderoli e gli dà la parola.

Il ministro CALDEROLI ringrazia la Commissione e gli uffici della Camera e del Senato per il cospicuo lavoro svolto sul provvedimento in titolo, che è testimonianza dell'ingente impegno richiesto da un'operazione di semplificazione normativa come quella in corso di realizzazione. Ripercorre quindi le principali fasi del processo di riduzione dello *stock* normativo, rammentando in primo luogo come gli esiti della preziosa ricognizione operata nel 2007 dalla cosiddetta « Commissione Pajno », oggetto della Relazione al Parlamento Doc. XXVII n. 7 della XV legislatura, siano stati successivamente integrati con l'individuazione di un rilevante numero di ulteriori atti primari per i quali si sarebbe potuta determinare un'abrogazione inconsapevole e che sono stati invece ora vagliati ai fini di un'eventuale salvaguardia. Rammenta poi i provvedimenti d'urgenza adottati nel 2008 che hanno avuto anche la funzione di imporre alle amministrazioni centrali una attenta e

puntuale ponderazione in merito agli atti da mantenere in vigore, richiamando a titolo di esempio la questione dei provvedimenti istitutivi di Comuni.

Il percorso di semplificazione normativa, le cui prime tappe sono costituite dai decreti legge n. 112 e n. 200 del 2008 e di cui lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta la fase più avanzata, proseguirà con l'adozione – auspicabilmente entro pochi mesi – di ulteriori decreti legislativi volti ad abrogare espressamente provvedimenti non ritenuti indispensabili, tra cui in primo luogo un ampio numero di Regi Decreti.

Riferisce quindi sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione della banca dati pubblica e gratuita della legislazione vigente, denominata Normativa, che costituirà un essenziale strumento di conoscenza – anche in termini di multivigenza – e di certificazione della normativa; l'informatizzazione dei testi vigenti è inoltre funzionale alla successiva opera di codificazione, per la quale il contributo delle singole amministrazioni è insostituibile e nella quale alcuni Ministeri – come quello della Difesa e quello delle Politiche agricole – sono già in fase di avanzata elaborazione.

Segnala come sia stata avviata una ricognizione delle disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005, come suggerito dal Consiglio di Stato nel parere sul provvedimento in titolo.

Conclude esprimendo un giudizio positivo sugli obiettivi conseguiti dall'inizio della legislatura, che si iscrivono in un progetto di semplificazione delineato da molto tempo ma prima di ora mai concretamente attuato.

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, ringrazia il Ministro e comunica di avere formulato una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, che integra quella già pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre, con il rilievo formulato dalla Commissione affari e

costituzionali della Camera dei deputati concernente l'opportunità di valutare le disposizioni concernenti l'istituzione di comuni e province, nonché con un invito al Governo a valutare l'opportunità di confermare la salvaguardia di alcune disposizioni che il decreto legge n. 200 del 2008 aveva sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto legge n. 112 del 2008. In allegato al resoconto sono altresì riprodotti gli Allegati alla proposta stessa con alcune modificazioni, correzioni e aggiornamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2009.

Il PRESIDENTE segnala che il contributo con sovvenzione annuale del Ministero della Difesa all'Opera nazionale dei figli degli aviatori, attualmente previsto dall'articolo 6, alla lettera c), del vigente regolamento, non è più previsto dallo schema di regolamento in titolo, come già rilevato dal relatore, senatore Mazzatorta, nella seduta del 21 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sul procedimento «taglia-enti».

Il PRESIDENTE chiede al ministro Calderoli chiarimenti sui provvedimenti *in itinere* concernenti il procedimento denominato «taglia-enti».

Il ministro CALDEROLI, dopo aver ricordato l'origine del procedimento «taglia-enti» e le reiterate proroghe del suo

termine finale, segnala con soddisfazione come il Consiglio dei ministri non abbia ritenuto di prevedere un ulteriore differimento del termine stesso, che avrebbe offerto, a suo giudizio, un'occasione per eventuali riconsiderazioni delle soppressioni di enti nel frattempo realizzate; conseguentemente, gli enti che non hanno presentato uno schema di regolamento di riordino sono soppressi dal 31 ottobre, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008. Si tratta di un'importante e positiva inversione di tendenza, cui segue la riduzione delle relative risorse attribuite ai Ministeri vigilanti. Comunica inoltre che è stata avviata una ricognizione di tutti gli enti destinatari di contributi pubblici volta a considerare – alla luce della loro natura giuridica e della loro attività – l'opportunità di confermare o meno tale forma di finanziamento: egli ritiene infatti che l'eventuale revoca di contributi pubblici possa costituire uno strumento di razionalizzazione ancor più efficace della soppressione stessa.

Rispondendo a un quesito del PRESIDENTE, il ministro CALDEROLI ricorda che le funzioni esercitate dagli enti soppressi con il procedimento «taglia-enti» sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione succede inoltre – ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 112 – a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Rispondendo infine a un quesito dell'onorevole LOVELLI (PD), il ministro CALDEROLI precisa che gli enti parco sono esclusi dal procedimento «taglia-enti»: a tale scopo sarà emanata una circolare interpretativa ovvero, se necessario, un'apposita norma di interpretazione autentica.

Sulla possibilità di incarichi extragiudiziari a magistrati negli enti oggetto di riordino.

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) ritiene opportuno che la Commissione segnali, nei pareri sui provvedimenti di riorganizzazione e riordino di enti, l'esigenza di escludere la possibilità di conferire incarichi negli enti stessi a magistrati, considerando prioritario evitare ulteriori carenze di risorse, con inevitabili conseguenze negative sui procedimenti giudiziari.

Interviene l'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) ricordando come tale previsione confliggerebbe con quelle, recentemente approvate, che invece consentono l'attribuzione di incarichi extragiudiziari a magistrati.

La seduta termina alle 9.25.

Mercoledì 4 novembre 2009. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE. – Interviene l'onorevole Aldo Brancher, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega per le riforme.

La seduta comincia alle 14.40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino delle Casse militari» (n. 122).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Mazzatorta, ha proposto di espri-

mere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Mazzatorta, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 21 ottobre.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118).

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PASTORE (PdL), *relatore*, ricorda di avere presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana.

L'onorevole LOVELLI (PD) interviene per dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo: dopo aver ringraziato il Presidente relatore per il lavoro svolto e per avere accolto nella sua proposta di parere numerosi rilievi anche provenienti dalla sua parte politica, emersi nel dibattito, dichiara di condividere l'esigenza di favorire un rapido *iter* del procedimento di semplificazione normativa. Richiama quindi le considerazioni critiche già espresse in precedenti occasioni in merito all'utilizzo della decretazione di urgenza per la riduzione dello *stock* normativo: tale opzione infatti pone il Parlamento in una condizione di oggettiva difficoltà nel procedere a un'effettiva e ponderata valutazione dei numerosi provvedimenti così destinati all'abrogazione. Ribadisce anche le considerazioni critiche in merito al susseguirsi di interventi normativi che hanno modificato il procedimento « taglia-leggi », nel pieno della sua operatività. Richiama infine i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta di ieri sullo schema in titolo, soffermandosi in particolare sulla criticità del comma 4 del suo articolo unico e sull'esigenza di coordinare nel miglior modo possibile il procedimento « taglia-leggi » con i precedenti provvedimenti d'urgenza, paventando altrimenti il rischio che possano rimanere inoperanti disposizioni di salvaguardia precedentemente adottate.

Il presidente PASTORE (PdL), sottolinea come i rilievi ora formulati dall'onorevole Lovelli trovino a suo avviso già espressione nella sua nuova proposta di parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto e previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto della seduta antimeridiana, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114).

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre.

L'onorevole LOVELLI (PD) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo: la nuova proposta di parere della relatrice, pur riformulando gli articoli 16 e 18 dello schema in titolo secondo indicazioni emerse nel corso del dibattito e condivise dalla sua parte politica, manca infatti di assicurare la salvaguardia di professionalità, anche molto rilevanti, attualmente presenti presso il CNIPA e garantite da personale non dirigenziale in posizione di comando, per il quale occorrerebbe prevedere quindi una norma di salvaguardia, quanto meno nella fase transitoria. Ricorda inoltre l'esigenza di tener conto nelle procedure concorsuali dell'esperienza professionale già maturata presso il CNIPA, nonché l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella definizione delle modalità per l'immissione nel ruolo di DigitPa del personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA, di cui all'articolo 16, comma 2, dello schema in titolo. Ribadisce infine l'esigenza di differire l'entrata in vigore della tabella A allegata allo schema in titolo e la richiesta di integrare la proposta di parere con il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sull'Atto del Governo n. 117, con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attua-

zione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della *Ecole Nationale d'Administration*. Conclude censurando l'assenza un disegno organico di ridefinizione delle missioni e delle competenze del CNIPA, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del FORMEZ.

L'onorevole Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), relatrice, nel ringraziare l'onorevole Lovelli, la cui collaborazione all'elaborazione della proposta di parere ha particolarmente apprezzato, dichiara di non ritenere opportuno integrare la nuova proposta di parere, già formulata, con il rilievo concernente la valutazione dell'esperienza professionale maturata nell'ambito delle procedure concorsuali, considerando incongrua un'eventuale norma primaria in una materia che può essere più utilmente regolata nei bandi di concorso; quanto alla conferma del personale non dirigenziale in posizione di comando, ella ritiene che una tale previsione, ancorché limitata alla sola fase transitoria, non sia coerente con i principi e criteri direttivi di delega in materia di mobilità; ugualmente considererebbe non coerente ai principi di delega un'eventuale previsione che differisse l'entrata in vigore della tabella A allegata allo schema di decreto legislativo in titolo, che confliggerebbe a suo giudizio con le esigenze di realizzare la riorganizzazione dell'ente in tempi rapidi. Quanto infine alla previsione di un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella procedura delineata dal richiamato articolo 16, comma 2, dello schema in titolo, lo riterrebbe un eccessivo aggravamento procedurale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre, è posta in votazione e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113).

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicato in allegato al resoconto del 28 ottobre.

L'onorevole LOVELLI (PD) interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in titolo, in primo luogo per l'assenza di un quadro organico e coordinato che ispiri gli interventi di riorganizzazione delineati in attuazione della delega di cui all'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, ribadendo la richiesta di integrare la proposta di parere con il rilievo ora formulato in relazione all'Atto del Governo n. 114 con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega medesima. Ribadisce il giudizio negativo sul provvedimento in titolo e sulla nuova proposta di parere del relatore, per l'assenza di una specifica indicazione a favore del ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente della Scuola, paventando nuovamente il rischio di nomine ispirate a criteri di natura non meritocratica e quello di una ingerenza dell'Esecutivo sugli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sulla gestione della Scuola stessa.

La senatrice LEDDI (PD) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, in dissenso dal Gruppo: il provvedimento in titolo costituiva un'occasione per riorganizzare la Scuola superiore come struttura di altissima qualificazione che il Governo ha mancato di cogliere. La formazione del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rappresenta un elemento cruciale per superare i limiti di una pub-

blica amministrazione connotata da un'azione farraginoso e da criticità operative. La riorganizzazione della Scuola secondo un più ambizioso disegno avrebbe consentito il perseguimento di obiettivi suscettibili di incidere, attraverso il raggiungimento da parte delle pubbliche amministrazioni di *standard* europei di efficienza, sulla stessa economia del Paese. Stigmatizza in particolare l'assenza di un chiaro favore per le procedure concorsuali di selezione del personale docente della Scuola, che avrebbe confermato una scelta di trasparenza e di elevata selettività, presupposto fondamentale per garantire l'alta qualità della formazione realizzata dalla Scuola e conseguentemente il miglioramento delle prestazioni del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni; tale assenza non è peraltro coerente con le reiterate dichiarazioni del ministro Brunetta a favore di meccanismi meritocratici e in materia di efficienza della pubblica amministrazione.

Anche il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, in dissenso dal Gruppo, concordando sulla necessità che lo schema in titolo e la proposta di parere del relatore operino una chiara scelta a favore delle procedure concorsuali per la selezione del personale docente della Scuola; dopo aver richiamato il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione,

paventa il rischio di nomine secondo logiche che prescindono dal merito.

Il relatore, senatore BOSCETTO (PdL), sottolinea come l'attuale ricorso alle procedure concorsuali per la selezione dei docenti della Scuola superiore non derivi da una disposizione di legge e che pertanto tale opzione non è impedita dalle nuove norme di riorganizzazione in esame, che non modificano – sul punto – la legislazione vigente.

Il presidente PASTORE interviene incidentalmente per registrare come nella Commissione vi sia una diffusa indicazione a favore della più ampia e profonda trasparenza delle procedure di reclutamento del personale docente della Scuola, con particolare favore per le procedure concorsuali; dal ricorso a tali procedure si devono a suo giudizio escludere peraltro gli incarichi *intuitu personae* con i quali si voglia garantire alla Scuola la collaborazione con personalità di altissimo rilievo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto del 28 ottobre è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2624/2009, reso nell'Adunanza plenaria del 14 luglio 2009;

considerate le numerose osservazioni e gli articolati rilievi formulati dalle Commissioni permanenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

apprezzata l'opera di ricognizione e di individuazione della legislazione da sottrarre all'applicazione dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della citata legge n. 246, svolto sull'intera legislazione recata da atti pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, frutto di un'ampia e complessa istruttoria compiuta con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali statali;

valutati i copiosi elementi informativi e i rilievi formulati dalle amministrazioni competenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega a emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15, e che il successivo comma 18-bis conferisce al Governo una delega ad ema-

nare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'esigenza di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, per la sua formulazione letterale, sembrerebbe salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della « ghigliottina » di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246: gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto legge n. 200 potrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica di cui al cosiddetto « taglia leggi », proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto legge n. 200), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. Si segnala quindi al Governo, a fini di maggiore chiarezza, l'opportunità di riformulare il comma 1 integrandolo con il riferimento a entrambi gli Allegati, sostituendo le parole da « nell'Allegato 1 » a « sono individuate », con le seguenti: « negli Allegati 1 e 2 del presente decreto legislativo sono individuate ». Sarebbe conseguentemente preferibile anche una modifica del comma 2, che potrebbe essere così riformulato: « Le

disposizioni di cui all'Allegato 2 sono altresì sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9»; ove non si ritenesse opportuna tale ultima modifica, si segnala l'esigenza di eliminare, quanto meno, la virgola tra le parole: « effetto abrogativo », e le altre: « di cui »;

in merito all'articolo unico, comma 4, dello schema di decreto legislativo, si osserva che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, a tale riguardo, identifica – quale canone ricognitivo di valore suppletivo – alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, tralasciandone altri, che pure avrebbero natura analoga; al riguardo, si invita il Governo a riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente inserendola nella lettera *a*) del comma 3, quale specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma e osservando come, se non si trattasse di mera ricognizione, la disposizione in esame dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega;

si rileva come l'Allegato 1 rechi alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali siano le specifiche disposizioni vigenti di cui si ritiene indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui sono invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si ritiene debbano restare in vigore; tale circostanza, probabilmente derivante dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti nor-

mativi primari, potrebbe tuttavia indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato – con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite – nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o singole disposizioni precedentemente abrogati. È pur vero che le disposizioni recate dall'articolo unico dello schema di decreto legislativo fanno esplicitamente riferimento alla « permanenza in vigore » (al comma 1, lettera *d*)) specificando che « s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto »; tuttavia il medesimo comma 1, alla lettera *a*), precisa che « per disposizioni legislative statali s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati ». Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di « disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita » o « che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete », si invita il Governo a valutare l'opportunità integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisca che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando – se del caso – anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1;

si invita, in ogni caso, il Governo ad affiancare l'integrazione del testo dello schema di decreto legislativo di cui si è detto, con la correzione dell'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui all'articolo 14,

comma 18, della legge n. 246 del 2005, specificando per ciascun atto primario ivi contenuto che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore;

l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muove, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della « identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore » da un lato e delle « disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita » o « che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete » dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi che sono inclusi nell'Allegato 1 dello schema in titolo, sembra corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i casi indicati nell'Allegato A al presente parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermare l'inclusione dei medesimi atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, rilevando come l'approssimazione nella formazione in particolare dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo generi dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale;

si rileva inoltre l'opportunità di modificare, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, l'intitolazione utilizzata dall'Allegato 1 « Eventuali salvataggi parziali » (ultima colonna a destra) con quello di « Singole disposizioni che restano in vigore »;

si segnala la presenza, nell'Allegato 1, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008,

non contenute negli Allegati, che sono ritenute indispensabili; tali atti non sono più vigenti e dunque non dovrebbero poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, « si ritiene indispensabile la permanenza in vigore ». Occorre peraltro valutare che la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfoltimento dello *stock* normativo può avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – siano da considerarsi indispensabili. Si ritiene pertanto opportuno invitare il Governo a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili, anche valutando la possibilità di mantenere tali atti – o di inserirli se non presenti – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, alla luce del tenore dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, a norma del quale le abrogazioni ivi previste sono disposte « salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ». Si invita il Governo a valutare agli stessi fini, l'eventualità di procedere a un primo intervento di riassetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 15, della legge n. 246, il quale stabilisce che « i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto ». In presenza delle condizioni per operare nel senso indicato, anche nell'ambito dell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo in titolo, lo schema stesso potrebbe essere integrato, a fini di maggiore chiarezza, con un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, richiamati dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni presenti nell'Allegato 1, già abrogate

dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. », mantenendo o inserendo nell'Allegato 1 dello schema in titolo le disposizioni legislative – abrogate dal richiamato decreto legge n. 112 – ritenute indispensabili e segnalate dalle amministrazioni statali, indicate rispettivamente negli Allegati A e C al presente parere;

si rileva l'opportunità – segnalata anche dal parere del Consiglio di Stato citato in premessa – di integrare lo schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-ter, da inserire in un apposito elenco, sollecitando quindi il Governo alla sua predisposizione; tale operazione – di carattere meramente enunciativo – eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al citato comma 17, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'elenco che si invita il Governo a compilare *ex* comma 17 abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta « ghigliottina ». A tale fine, ove il suddetto elenco fosse predisposto in tempi compatibili con quelli per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 14, comma 14, potrebbe essere opportuno affiancare la redazione dell'elenco attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in titolo che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 quanto alla

permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Diversamente, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con apposito intervento normativo, la redazione di elenchi delle disposizioni afferenti nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, regolandone l'efficacia;

in merito ai provvedimenti riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, si segnala che alcune amministrazioni hanno osservato come siano presenti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece, l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi; a tale riguardo, si invita al Governo a valutare l'opportunità di mantenere o inserire tali atti – segnalati nell'Allegato A al presente parere, per quelli già presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, e indicati nell'Allegato B, per gli altri casi – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che si tratti con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246, al fine di assicurarne il mantenimento in vigore, procedendo alla eventuale successiva trasposizione negli elenchi delle disposizioni di cui al citato comma 17 in sede di interventi correttivi;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Allegato 1 per settori omogenei, eventualmente in sede di decreti correttivi; la delega legislativa diretta a mantenere in vigore le disposizioni di legge ritenute indispensabili, anche se anteriori al 1970, è fondata infatti su alcuni principi e criteri direttivi che individuano il presupposto specifico

di salvaguardia delle norme: tuttavia, l'articolo unico dello schema di decreto legislativo e l'Allegato 1 includono in un solo contesto, senza distinzioni, tutte le disposizioni da mantenere in vigore, che sono molte centinaia, cosicché non è dato di conoscere a quale dei criteri di delega sia riconducibile ciascun atto legislativo o disposizione di legge; la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori consentirebbe di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246, dando così piena attuazione al criterio di delega che richiede la «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse» (lettera e) del comma 14);

si raccomanda anche di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della «ghigliottina» e quelle che restano in vigore in ragione delle clausole di salvaguardia diretta disposte dal comma 17 dello stesso articolo 14;

il principio *tempus regit actum*, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale: infatti, la condizione

normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente; al riguardo si segnala al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché sia chiarito quanti e quali figure di reato resterebbero abrogate dalla cosiddetta «ghigliottina»;

si invita il Governo a valutare con attenzione – ai fini della decisione circa la loro inclusione nell'elenco delle disposizioni da salvare ovvero della loro abrogazione – tutte le disposizioni recanti l'istituzione, la ricostituzione o la modifica della denominazione o del territorio di comuni e province, per evitare, in particolare, che vengano abrogate norme che disciplinano aspetti fondamentali dell'esistenza di singoli enti locali;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di confermare la salvaguardia delle disposizioni che l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200 e l'Allegato A annesso al medesimo decreto legge avevano sottratto all'abrogazione ad opera del precedente decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

si invita, infine, il Governo a valutare le segnalazioni di cui agli Allegati al presente parere, da considerare non esaustive, raccomandando, in conclusione, di ricorrere ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, allo scopo di enucleare ancora, in modo più preciso e conforme ai criteri di delega, le disposizioni di legge da mantenere in vigore.

ALLEGATO A

SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'ALLEGATO 1 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
AG 118

AFFARI REGIONALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
973	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	567	30/06/1947	NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4, A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
1339	LEGGE	62	10/02/1953	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	artt. 8, 10, 11 (co. 1, 4, 5), 18, 28, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54.	Settore potenzialmente "escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi di rilevanza costituzionale)
1863	LEGGE	1257	05/08/1962	NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA		<i>L'art. 63 della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta n. 3/1993 dichiara non applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 1257/1962, modificata dalla legge 157/1978.</i>
2303	LEGGE	108	17/02/1968	NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE.	artt. 1,2,3,4 (co. 1), 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,16-bis, 17,19,20,21,22, 23,24,25,26	Settore potenzialmente "escluso" ex art. 17 b) l. 246/05 (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2424	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	652	02/06/1969	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DI BENI PATRIMONIALI.		(sette: Economia e Finanze) Settore potenzialmente "escluso" ex art. 1, comma 4 A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	48	1/3/1946	CHE CONFERISCE, TRA L'ALTRO, LA DENOMINAZIONE ALLA PROVINCIA DI "MASSA-CARRARA".		Norma abrogata dal decreto legge n. 200 del 2008 e non "salvata", potenzialmente analoga ad altre della specie, che sono state invece iscritte nell'Allegato 2. Fatta oggetto di segnalazione dal Ministero dell'interno al Dipartimento per la semplificazione normativa

AMBIENTE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO LEGGE	1584	03/12/1922	COSTITUZIONE DI UN «PARCO NAZIONALE» PRESSO IL GRUPPO DEL «GRAN PARADISO» NELLE ALPI GRAIE		Il Ministero dell'Ambiente segnala l'opportunità di salvarlo (v. sotto, D.Lgs. C.P.S. 871 del 1947)
	LEGGE	473	17/04/1925	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI		Converte il R.D.L. sopra indicato
	DECRETO LEGISLATIVO C.P.S.	871	5/08/1947	ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO		Il parco nazionale del Gran Paradiso, è stato istituito con R.D.L. n. 1584 del 1922, convertito con Legge con n. 473 del 1925; il D.Lgs. C.P.S. n. 871 del 1947, ha istituito l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» con sede in Torino e ha dettato norme per la sua amministrazione. Occorre valutare se, analogamente a quanto avvenuto per il parco nazionale d'Abruzzo, sia opportuno salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente. Il D.Lgs è stato ratificato dalla L. 17-4-1956 n. 561, Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Il Ministero dell'Ambiente segnala l'opportunità di salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1062	DECRETO LEGISLATIVO	1010	12/04/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATI DA EVENTI CALAMITOSI		Si ricorda che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 944 dell'allegato A, D.L. n. 112 del 2008 - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 944, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. n. 200 del 2008.
1071	DECRETO LEGISLATIVO	845	17/04/1948	SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA		Il D.Lgs, tra l'altro, agli artt. 3 e seguenti modifica il R.D.L. n. 1901 del 1947, convertito dalla Legge, n. 168 del 1938. Tale provvedimento non viene citato e quindi non salvato; gran parte delle disposizioni erano state abrogate in quanto non compatibili con la legislazione successiva e in particolare con la Legge n. 294 del 1956, salvata dall'Allegato in esame.
1204	LEGGE	991	21/10/1950	RICOSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO		Il parco nazionale d'Abruzzo è stato istituito con R.D.L. n. 257 del 1923, abrogato dall'art. 2 e dall'Allegato I, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 e fatto salvo dall'allegato 2 del provvedimento in esame. Si noti, tuttavia, che la legge di conversione L. n. 1511 del 192 - peraltro sostitutiva dell'intero R.D.L. - è stata abrogata con l'inserimento nell'Allegato A, previsto dall'art. 24 del D.L. n. 112 del 2008. Si segnala che nella legge n. 991 del 1950, Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, si dice che "Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza".
1490	LEGGE	294	31/03/1956	PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA ATTRAVERSO OPERE DI		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.L.gs. 845 del 17/04/1948.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1928	LEGGE	129	04/02/1963	RISANAMENTO CIVICO E DI INTERESSE TURISTICO PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE		Il Ministero dell'Ambiente conferma l'opportunità di mantenere in vigore la legge. Si segnala che la Legge n. 129 del 1963 è stata successivamente modificata dalla Legge n. 506 del 1966, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129; questa legge, riguardante la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti, oltre a contenere novelle alla Legge n. 129 del 1963, detta disposizioni sui termini e le modalità per l'esercizio della delega. Tale legge non risulta inserita nell'allegato in esame.
2160	LEGGE	526	05/07/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 1956, N. 294 E NUOVE NORME CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI VENEZIA		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
2328	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	11/03/1968	NORME DELEGATE PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129. (PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE)		Il Ministero dell'Ambiente conferma l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento.
2379	LEGGE	504	02/04/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, ISTITUTIVA DELL'ENTE AUTONOMO DI IRRIGAZIONE DI AREZZO, E ALLA LEGGE INTEGRATIVA 15 SETTEMBRE 1964, N.		La legge n. 504 del 1968 modifica la Legge n. 1048 del 1961, istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, riportata opportunamente nell'Allegato I.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvaggi parziali	Osservazioni
				765		inserito nell'elenco dedicato all'Agricoltura
	D.P.R.		03/08/1968	APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1953, N. 129		Il Ministero dell'Ambiente rileva l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento. Il provvedimento in gazzetta non ha numero. La nota del Ministero lo indica con il numero 168.

ATTO DI CARATTERE GENERALE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1	LEGGE	2248	20/03/1865	LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO D'ITALIA (ALLEGATO E, LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; ALLEGATO F, LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI).	All. E; All. F	Nel corso della seduta della 1 ^a Commissione del Senato del 14 ottobre 2009, il Ministro per la semplificazione si è riservato di "verificare la vigenza dell'art. 7 della legge n. 2248 del 1865, in materia di espropriazione".
133	REGIO DECRETO LEGGE	1354	23/10/1922	CHE DICHIARA IL 4 NOVEMBRE FESTA NAZIONALE IN QUANTO ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA		La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca l'indicazione della legge di conversione. L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.
203	LEGGE	2301	24/12/1925	CONVERSIONE IN LEGGE CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI		La 1^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
348	REGIO DECRETO	1483	20/11/1930	MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE IN AVVOCATURA DI STATO E ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DI AVVOCATURA DI STATO A BRESCIA ED A MESSINA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
457	REGIO DECRETO	1820	28/09/1934	ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
495	REGIO DECRETO LEGGE	2223	25/11/1935	NORME INTERPRETATIVE E LIMITATIVE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHÉ AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca la relativa legge di conversione 1302/1936. La legge 1349/1935, di cui il provvedimento in esame delimita l'ambito di applicazione, non è riportata nell'Allegato I. Neanche il R.D.L. 1749/1935 è riportato nell'Allegato I (ma potrebbe essere settore escluso, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. c) della legge 246/2005).
580	REGIO DECRETO LEGGE	1542	21/08/1937	PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
660	REGIO DECRETO	1238	09/07/1939	ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.	artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137	La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 396/2000, con la decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui agli artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto art. 109. Potrebbe trattarsi di atto secondario.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						Il Ministero dell'interno conferma la vigenza delle disposizioni salvate parzialmente.
670	LEGGE	1823	16/11/1939	ISTITUZIONE DI UFFICI DI STATISTICA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DI 100.000 O PIU' ABITANTI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La legge in questione è stata abrogata dall'art. 25 del decreto legislativo 322/1989, nella parte incompatibile con lo stesso decreto.
686	REGIO DECRETO	70	23/01/1940	ESTENSIONE AL PERSONALE CIVILE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. DECRETO 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario. Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di mantenere in vigore tale provvedimento.
827	REGIO DECRETO LEGGE	25	20/01/1944	DISPOSIZIONI PER LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI GIÀ DICHIARATI DI RAZZA EBRAICA O CONSIDERATI DI RAZZA EBRAICA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca l'indicazione della legge di conversione 178/1949.
865	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	222	12/04/1945	NORME COMPLEMENTARI INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 GENNAIO 1944, N. 26, PER LA REINTEGRAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI COLPITI DALLE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il provvedimento in questione è stato abrogato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
923	REGIO DECRETO LEGISLATIVO	561	31/05/1946	DISPOSIZIONI RAZZIALI NEI LORO DIRITTI PATRIMONIALI		dall'art. 2 e dall'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.
975	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	625	30/06/1947	NORME SUL SEQUESTRO DEI GIORNALI E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
989	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	896	15/09/1947	NORME INTEGRATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DEI PARTIGIANI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.
1113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1603	19/12/1948	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe essere opportuno verificare se non abbia esaurito i suoi effetti.
1472	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	5	11/01/1956	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe trattarsi di un atto secondario. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è stata soppressa dall'art. 1-bis del D.L. 481/1978.
				COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATI O COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON		Potrebbe trattarsi di un atto secondario. Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di mantenere in vigore tale

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI		provvedimento.
1493	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	10/04/1956	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1542	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	179	14/02/1957	CONFERIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLE CASSE O FONDI DI CONGUAGLIO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1559	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	917	05/06/1957	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA, CON SEDE		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1822	LEGGE	67	10/02/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO SPERIMENTALE FUNIVIARIO	art. 2	La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe essere opportuno verificare se abbia terminato di dispiegare i suoi effetti.
1886	LEGGE	1596	05/11/1962	NUOVO ORDINAMENTO DELL'ORDINE MAURIZIANO IN ATTUAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA DISPOSIZIONE		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				FINALE DELLA COSTITUZIONE		opportuni ulteriori approfondimenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 207/2004, l'Ente Ordine Mauriziano di Torino continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 1596/1962, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.
2113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1485	18/11/1965	VARIANTI ALLA LEGGE 11 MARZO 1926, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVE ALLE PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE FERITE, LESIONI ED INFERMITA' DEI PERSONALI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI MILITARI E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO	art. 1	La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Si limita a modificare una legge già inserita nell'Allegato I (n. 210, Giustizia)
2121	DECRETO LEGGE	1333	14/12/1965	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca il riferimento alla legge di conversione 20/1966.
2129	LEGGE	28	25/01/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 1 MARZO 1952, N. 113, PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE MUTUARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Modifica l'art. 10 di una legge che non è riportata nell'Allegato, che a sua volta sostituisce un articolo in un Regio decreto che non è riportato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						nell'Allegato.
2188	LEGGE	1078	12/12/1966	POSIZIONE E TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, ELETTI A CARICHE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITORIALI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'art. 28 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha abrogato e sostituito le disposizioni contenute nella presente legge "limitatamente a quanto espressamente" ivi disciplinato.
2252	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	851	28/07/1967	NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
13	LEGGE	283	20/06/1871	CHE DICHIARA IN ALIENABILI ALCUNI BOSCHI DELLO STATO.		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
25	LEGGE	4730	14/07/1887	CONCERNENTE LA TUTELA DEI MONUMENTI ANTICHI NELLA CITTÀ DI ROMA.		Il Ministero per i beni e le attività culturali: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
29	LEGGE	6696	20/03/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL SEPOLCRETO DELLA FAMIGLIA CAIROLI IN GROPPELLO-CAIROLI.	art. 1	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
30	LEGGE	382	02/07/1891	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL PALAZZO DELLE COMPERE DI SAN GIORGIO IN GENOVA.	art. 1	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
39	LEGGE	240	04/07/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA TOMBA DI GIACOMO LEOPARDI.		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
45	LEGGE	26	03/02/1901	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CASA A RONCOLE, FRAZIONE DEL COMUNE DI BUSSETO, OVE GIUSEPPE VERDI EBBE I NATALI, ED AUTORIZZA IL SEPELLIMENTO DELLA SALMA DEL MAESTRO E DI QUELLA DI GIUSEPPINA STREPPONE, SUA CONSORTE.	art. 1	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
72	LEGGE	757	05/12/1909	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LO SCOGLIO DI QUARTO.		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
136	REGIO DECRETO LEGGE	1386	29/10/1922	CHE DICHIARA MONUMENTI ALCUNE ZONE FRA LE PIÙ COSPICUE PER FASTI DI GLORIA DEL TEATRO DI GUERRA 1915-918.	art. 1,2,3,4	Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
151	REGIO DECRETO LEGGE	1158	10/05/1923	NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
	REGIO DECRETO- LEGGE	2359	10/11/1924	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGIO ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, IN ROMA.		7ª Commissione del Senato: si ritiene debba essere inserito nell'allegato 1, su indicazione del Ministero per i beni e le attività culturali .
250	LEGGE	1188	26/06/1927	TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Ministero dell'interno: il provvedimento è ancora vigente
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
408	REGIO DECRETO LEGGE	669	24/06/1933	CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI CON SEDE IN ROMA	art. 3	L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. Il Ministero per i beni e le attività culturali la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC. 7ª Commissione del Senato: ritiene si debba espungere dall'allegato 1 e inserire nell'allegato 2.
429	LEGGE	68	11/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1933, N. 669, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI, CON SEDE IN ROMA.		L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. Il Ministero per i beni e le attività culturali la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC.
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941		L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. 7ª Commissione del Senato: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.
617	REGIO DECRETO LEGGE	1033	04/06/1938	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N.2174, SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. Non è presente la legge di conversione. Il Ministero per i beni e le attività culturali la proposta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC. 7ª Commissione: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
771	LEGGE	365	19/03/1942	COSTITUZIONE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER LA CULTURA POPOLARE (E.T.I.).		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
				APPROVAZIONE DELLE NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNICI CHE INTERESSANO GLI EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE O STORIA O QUELLI DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI E OGGETTI D'INTERESSE CULTURALE		Sono vigenti gli artt. 1,4,5,6,13,14,15,26,27,28,29,30,31,32,33,34,e 35. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone l'inserimento nell'allegato 1, concordando con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti.
840	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	359	28/09/1944	RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.	art. 1	Valutare se sono da inserire nel presente allegato il dlgs lgt 178/1945 e il dlgs lgt 801/1945 (limitatamente agli artt. 4 e 5)
1001	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1027	22/10/1947	DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 OTTOBRE 1947, N. 1027. - AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACCETTARE UN LEGATO DISPOSTO A FAVORE DELLO STATO PER LA PINACOTECA DI BOLOGNA		Il Ministero per i beni e le attività culturali abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
	LEGGE	1311	21/12/1955	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	8	25/01/1960	COSTITUZIONE DI UNA ZONA DI RISPETTO INTORNO ALL'ANTICA ABBAZIA DI POMPOSA		Non risulterebbe abrogata e istituisce vincoli: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali e 7ª Commissione del Senato: si ritiene debba essere inserita nell'allegato 1.
	LEGGE	169	03/03/1960	UTILIZZAZIONE DEI FONDI ACCREDITATI IN CONTABILITA' SPECIALI E PASSAGGIO DI FONDI TRA FUNZIONARI DELEGATI DI ALCUNE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua operazioni in attuazione delle disposizioni di detta legge: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.
	LEGGE	1014	16/09/1960	NORME PER CONTRIBUIRE ALLA SISTEMAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI E MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI		Da ritenersi vigente, almeno con riguardo all'art. 2, che trasferisce a carico dello Stato le spese per gli archivi di Stato: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.
	LEGGE	477	02/06/1961	MODIFICHE ALLA L. 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.
1839	LEGGE	161	21/04/1962	REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI		Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-10, 13 (gli artt. 11 e 12 sono abrogati, l'art. 18 è una norma transitoria) Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con la permanenza in vigore delle sole disposizioni succitate. 7ª Commissione del Senato: ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare.
1974	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1409	30/09/1963	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO		Il Ministero per i beni e le attività culturali necessità di indicare le sole disposizioni tuttora in vigore, viste le parziali abrogazioni di cui al dlgs. 490/1999 e dlgs. 42/2004.
	DPR	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA.		Abrogato dalla legge 590/1992. Il Ministero per i beni e le attività culturali la valutazione non rientra nella competenza del MBAC.
	DPR	1532	24/11/1965	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI DI ENTI LOCALI		Disposizione più volte novellata, con riguardo all'art. 2, ma tuttora vigente: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali conferma la necessità della permanenza in vigore <i>in toto</i> .

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2207	LEGGE	121	09/03/1967	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA E DELL'ANTICA VIA ROMEA		Valutare se è il caso di specificare nella relativa colonna eventuali salvataggi parziali. Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt.2, 4 e 5).
2357	LEGGE	337	18/03/1968	DISPOSIZIONE SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.		Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-5, 9-20 (gli artt. 6, 7, 8 sono abrogati). Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt. 1-5, 9-20).
	LEGGE	1010	22/12/1969	MODIFICHE ALLE LEGGI 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, E 2 GIUGNO 1961, N. 477, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Legge vigente: valutare se inserirla nell'allegato. Il Ministero per i beni e le attività culturali propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.

DIFESA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
102	REGIO DECRETO	813	30/05/1918	CHE APPORTA MODIFICAZIONI A QUELLO 19 GENNAIO 1918, N. 205, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UNA CROCE AL MERITO DI GUERRA		Il RD modificato, n. 205 del 1918, non viene citato nell'all. I Il Ministero della Difesa riferisce che Dip. Semplificazione classifica tale RD come fonte secondaria, da non riportare nell'All. I. Ritiene che anche il RD 813, in quanto fonte secondaria, vada espunto da All. I
164	LEGGE	2293	15/10/1923	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REGI E LUOGOTENENZIALI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI GIÀ SUPERATI PER IL TEMPO O PER IL CONTENUTO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
283	REGIO DECRETO LEGGE	1710	21/06/1928	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
294	LEGGE	3133	20/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2034, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.		Il RDL 10 agosto 1928, n. 2034 non compare nell'allegato I. Il Ministero della Difesa ritiene la disposizione di esclusiva competenza del Ministero della Salute. Riferisce che Dip. Semplificazione classifica il RDL come atto da abrogare. Ritene pertanto che la legge di conversione vada espunta dall'All. I.
---	LEGGE	1185	27/6/1929	NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.170 DEL 23		Il Ministero della Difesa inserisce nell'All. I

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				LUGLIO 1929)		
381	REGIO DECRETO LEGGE	1684	28/12/1931	SULL'ORDINAMENTO DELL'ISPETTORATO CORPORATIVO.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
416	REGIO DECRETO LEGGE	1334	16/10/1933	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN DIPENDENZA DEI DAMNI VERIFICATISI IN SEGUITO AL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE 1933 IN ABRUZZO.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
454	REGIO DECRETO LEGGE	1200	05/07/1934	MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1185, RECANTE NORME PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLEMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		La legge 27 giugno 1929, n. 1185 non compare in All.1. Il Ministero della Difesa ritiene che la legge vada inserita nell'All. I
463	LEGGE	2125	27/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1176, CONCERNENTE LA GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI.		Il Ministero della Difesa il RDL 5 luglio 1934, n. 1176 compare nell'All. I ma è attribuito alla competenza del Ministero per la P.A. Dunque ritiene che anche la legge di conversione va ricondotta alla medesima competenza.
633	REGIO DECRETO	1991	28/11/1938	DETERMINAZIONE DEI CICLI DI OPERAZIONI DI GRANDE POLIZIA COLONIALE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA, PER IL PERIODO DICEMBRE 1937-LUGLIO 1938.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
882	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	603	31/08/1945	FORZA ORGANICA E ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
901	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	49	08/02/1946	CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA E PASSAGGIO DALLA LEGISLAZIONE DI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				GUERRA A QUELLA DI PACE.		opportuni ulteriori approfondimenti.
933	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	238	06/09/1946	DEMOLIZIONE DEI RICOVERI ANTIAEREI PRIVATI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
950	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	24	07/01/1947	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1162	LEGGE	77	14/01/1950	AVOCAZIONE ALLO STATO DEL MATERIALE ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO RECUPERATO IN GERMANIA E RESTITUITO ALLO STATO ITALIANO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1271	LEGGE	43	18/01/1952	NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1357	LEGGE	430	29/04/1953	SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1593	LEGGE	3	02/01/1958	LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

ECONOMIA E FINANZE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
61	REGIO DECRETO	283	16/05/1907	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 26 AGOSTO 1905, N. 489		Il Regio Decreto 489/1905 è stato abrogato dall'art. 7, D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza. In ogni caso non c'è nell'Allegato.
124	LEGGE	416	07/04/1921	CHE CONVERTE IN LEGGE IL DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 LUGLIO 1918, N. 1007, RIGUARDANTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DEL PALAZZO (GIÀ BALUGANI) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MODENA, COME SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI POSTALI E		Non c'è il Decreto luogotenenziale n. 1007/1918 in Allegato
131	REGIO DECRETO	1356	15/09/1922	CHE ESTENDE ALLE NUOVE PROVINCE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO DOGANALE DEL REGNO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
171	REGIO DECRETO	3244	30/12/1923	PASSAGGIO DEI TRATTURI DI PUGLIA E DELLE TRAZZERE DI SICILIA DALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE A QUELLA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
192	REGIO DECRETO LEGGE	596	10/05/1925	MODIFICAZIONI AL R.D. 18/11/23 N. 2440 SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO		6ª Commissione del Senato: Il R.D. n. 2440/1923, non riportato negli atti salvati dalle abrogazioni, risulta allo stato abrogato solo per alcuni articoli. Il Regio decreto n. 596/1925 risulta tra gli atti

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1). La legge n. 562/1926 recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il R.D. n. 596/1925 non è riportata in Allegato; è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, ma segnalata come indispensabile (si veda Allegato C). Relativamente a tale atto se si intende sottrarlo all'abrogazione andrebbe incluso nell'allegato 2.
193	LEGGE	998	11/06/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1923, N. 1717, PER LA RIFORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI PERPETUE		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
204	REGIO DECRETO LEGGE	23	03/01/1926	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3267, PER IL RIORDINAMENTO E LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI		Non c'è il Decreto n. 3267/1923 in Allegato
237	LEGGE	874	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1926, N. 844, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		6 ^a Commissione del Senato: il Regio Decreto n. 844/1926 risulta abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2
260	REGIO DECRETO LEGGE	2258	08/12/1927	REGIO DECRETO LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258. - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		6 ^a Commissione del Senato: non viene fatta salva la legge di conversione n. 3474/1928 (non è nell'Allegato).

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						Si tenga presente che l'abrogazione della suddetta legge di conversione - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 376 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 376 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
274	LEGGE	555	11/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 1926, N. 1443, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DEL PALAZZO FIRENZE IN ROMA ALLA SOCIETÀ NAZIONALE "DANTE ALIGHIERI"		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1443/1926 in Allegato
281	REGIO DECRETO LEGGE	1396	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 38/1928 in Allegato
297	LEGGE	3154	25/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1817, RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1817/1928 in Allegato
317	REGIO DECRETO LEGGE	1728	23/08/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL RDL 21 GENNAIO 1929, N. 132 CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO NEI VARI GRADI DEI SOTTILI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA NONCHE' LA		6ª Commissione del Senato: Risultato abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
337	LEGGE	820	02/06/1930	NOMINA E LO STATO DI SOTTOTENENTE MAESTRO DIRETTORE DI BANDA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1929, N. 2163, CONCERNENTE L'IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 2163/1929 in Allegato
375	REGIO DECRETO LEGGE	1398	13/11/1931	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO		Non c'è la legge di conversione n. 1581/1932 in Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 16636 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
420	REGIO DECRETO LEGGE	1762	07/12/1933	MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE PER LA PUBBLICAZIONE DEI RUOLI STRAORDINARI PER LA RIPARTIZIONE IN		Non viene citata in Allegato la legge di conversione del Decreto Legge.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
520	LEGGE	850	06/04/1936	RATE DEI RUOLI SUPPLEMENTIVI E PER L'IMPUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MORA NEI PAGAMENTI CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 198, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO		6ª Commissione del Senato: La tassa di scambio non risulta più vigente in quanto superata dalla disciplina in materia di IVA.
	REGIO DECRETO	1560	16/07/1936	ISTITUZIONE DELLA «MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		6ª Commissione del Senato: il Regio decreto non viene riportato nell'elenco
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
572	LEGGE	993	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (n.116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
579	REGIO DECRETO LEGGE	1400	17/07/1937	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		Non c'è la legge di conversione 7 aprile 1938, n. 636 nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
583	REGIO DECRETO	1927	14/10/1937	NORME PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N. 116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
587	REGIO DECRETO LEGGE	2049	22/11/1937	MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E LA EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
602	REGIO DECRETO LEGGE	204	24/02/1938	NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNI DI PRIMA CATEGORIA		Convertito in legge dalla L. 3 giugno 1938, n. 778, che non c'è nell'Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 21776 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
603	REGIO DECRETO LEGGE	416	01/03/1938	ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Non c'è la legge di conversione n. 1198/1938 in Allegato
604	LEGGE	141	07/03/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL REGIO DECRETO LEGGE 12 MARZO 1936 N. 375, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		6ª Commissione del Senato: il R.D.L. n. 375/1936 è stato parzialmente abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 con l'eccezione del Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b). Sembrirebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
612	REGIO DECRETO LEGGE	664	10/05/1938	SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO		Non c'è la legge di conversione n. 9/1939 in Allegato
634	REGIO DECRETO LEGGE	1928	05/12/1938	NORME PER LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI VALUTARIE		Non c'è la legge di conversione n. 739/1939 nell'Allegato. 6ª Commissione del Senato: pur formalmente in vigore, risulta abrogato, con decorrenza dal 1º gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.
	REGIO DECRETO LEGGE	1933	19/10/1938	RIFORMA DELLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO		6ª Commissione del Senato: nell'allegato 1 allo schema di decreto non figura tra le disposizioni da salvare il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".
639	LEGGE	194	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1938, N. 909, CONCERNENTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DI UN FABBRICATO IN ROMA, AL LARGO LEOPARDI, DA ADIBIRE AD UFFICI STATALI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 909/1938 nell'Allegato
643	REGIO DECRETO LEGGE	295	19/01/1939	RECUPERO DI CREDITI VERSO IMPIEGATI E PENSIONATI, E PRESCRIZIONE BIENNALE DI STIPENDI, PENSIONI ED ALTRI EMOLUMENTI		Non risulta la legge di conversione 2 giugno 1939, n. 739 nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
653	REGIO DECRETO	1279	25/05/1939	ATTUAZIONE DELLA L. 10 MAGGIO 1938, NUMERO 745, SULL'ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO		Non c'è la legge n. 745/1938 nell'Allegato, per la quale si tenga presente che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 669 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 669 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
665	LEGGE	1037	26/07/1939	ORDINAMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		6ª Commissione del Senato: risulta già parzialmente abrogata dall'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8. Appare quindi opportuno indicare con precisione le norme superstiti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
715	REGIO DECRETO	1567	17/09/1940	NORME PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3 DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N.993, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 in Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
722	REGIO DECRETO	1916	16/12/1940	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1115, PER LA FUSIONE DELLA REGIA GUARDIA DI CONFINE ALBANESE CON LA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è la legge n. 1115 del 1939 nell'Allegato
738	REGIO DECRETO	885	19/07/1941	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO - LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, RELATIVO AL LOTTO PUBBLICO		Non ci sono né il Regio Decreto Legge n. 1933/1938, né la legge di conversione di quest'ultimo in Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
743	LEGGE	1043	17/08/1941	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO DEI TERRENI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I TRASFERIMENTI DI PICCOLE PROPRIETA RUSTICHE E URBANE		Il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, è stato approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, che non risulta citato nell'Allegato
778	LEGGE	388	03/04/1942	MODIFICAZIONE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N.783, RIGUARDANTE LA UNIFICAZIONE DEI		6ª Commissione del Senato: Risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1). Essa peraltro non compare tra le voci sottratte

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				SISTEMI DI ALIENAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DELLO STATO		all'abrogazione ai sensi dell'all.1 alla legge n. 9/2008 di conversione del citato d.l. n. 200/2008. Non c'è la legge n. 783/1908 in Allegato.
788	REGIO DECRETO	860	27/06/1942	NORME ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1942, N. 64, CONCERNENTE L'AVANZAMENTO AL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE DEGLI APPUNTATI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è in Allegato la legge n. 64/1942, che risulta abrogata dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
799	LEGGE	1472	19/11/1942	PROVVEDIMENTI PER LE FUSIONI DI SOCIETÀ COMMERCIALI		6ª Commissione del Senato: legge già abrogata dall'art. 26, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 in quanto quest'ultimo, in attuazione di direttive comunitarie (n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE) ha ridisciplinato la materia delle fusioni e delle scissioni societarie.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
800	REGIO DECRETO LEGGE	1316	21/11/1942	DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI TITOLI AZIONARI		Non è presente nell'Allegato la legge di conversione. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 25153 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
820	LEGGE	420	24/05/1943	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, SUL LOTTO PUBBLICO		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1933/1938 in Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
821	LEGGE	571	17/06/1943	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
846	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	367	01/11/1944	PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RIASSETTO DELLA VITA CIVILE E LA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
884	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE	546	07/09/1945	AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO E TRIBUTARIO A FAVORE DELLA VALLE D'AOSTA		6ª Commissione del Senato: Il presente provvedimento risulta abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo articolo, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
927	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	122	27/06/1946	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL LOTTO PUBBLICO		Modifica la legge n. 1933/1938, non presente nell'Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
930	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	147	23/08/1946	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 MARZO 1945, N. 165, SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il D.Lgs. Luog. N. 165/1945 né la legge di ratifica n. 561/1956 nell'Allegato. Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 e, abrogato dall'art. 9, L. 29 maggio 1967, n. 371, a sua volta abrogato dall'art. 67, comma 3, lett. f), D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.
969	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	364	11/05/1947	SUCCESSIONE DELLE PERSONE DECEDEUTE PER ATTI DI PERSECUZIONE RAZZIALE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943, SENZA LASCIARE EREDI SUCCESSIBILI		Ratificato con Legge n. 73/1953, che non risulta nell'Allegato
971	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	484	29/05/1947	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 NOVEMBRE 1945, N. 722, E AL DECRETO LEGISLATIVO 25 OTTOBRE 1946, N. 263, CONCERNENTI IL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI PENSIONATI		Non c'è il D.L. Luog. N. 722/1945 nell'Allegato
981	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	691	17/07/1947	ISTITUZIONE DI UN COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. 6ª Commissione del Senato: parzialmente abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
997	DECRETO LEGISLATIVO	1208	05/10/1947	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE DA LEGGI TRIBUTARIE E FINANZIARIE		dall'art. 1, primo comma). Sembrebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.
1015	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1741	10/12/1947	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 29445 dell'allegato I, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge. Modifica alcuni articoli del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, che non risulta nell'Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1017	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1511	15/12/1947	MISURA DEI COMPENSI DOVUTI AGLI SCOPRITORI DI INFRAZIONI VALUTARIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elejco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1020	DECRETO LEGISLATIVO	268	05/01/1948	ISTITUZIONE DI UN PUNTO FRANCO NEL PORTO DI VENEZIA.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato
1028	DECRETO LEGISLATIVO	98	26/01/1948	DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato
1030	DECRETO LEGISLATIVO	76	28/01/1948	DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO		Il presente provvedimento ha cessato di aver vigore il 31 dicembre 1952 per effetto del disposto dell'art. 3 della legge 17 luglio 1951, n. 575, di ratifica del presente decreto.
1042	DECRETO LEGISLATIVO	112	28/02/1948	ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI COMMERCIO DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1096	DECRETO LEGISLATIVO	717	07/05/1948	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1118	LEGGE	8	21/01/1949	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				LOCALI		opportuni ulteriori approfondimenti.
1120	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	211	02/03/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TECNICO-ARTISTICA PER L'ESAME DEI CONI DELLE MONETE E PER LO STUDIO DELLE QUESTIONI AFFINI O ATTINENTI ALLA MONETAZIONE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1149	LEGGE	639	21/08/1949	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1183	LEGGE	331	16/06/1950	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 1950, N. 142, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATI		6ª Commissione del Senato: il Decreto legge n. 142/1950 risulta già abrogato dal D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310, con cui è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcolici
1189	LEGGE	585	15/07/1950	MODIFICAZIONI AI TITOLI I, II, IV E V DELLA LEGGE SUL LOTTO		Sostituisce alcuni articoli del R.D.L. 1933/1938, non presente nell'Allegato
1192	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	895	28/07/1950	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		Il Testo Unico (DPR 180/1950) cui si dà esecuzione con il presente regolamento non è citato nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1242	LEGGE	658	20/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N. 444, CONCERNENTE LA FACOLTA' DI CONFERIRE PROMOZIONI, AVANZAMENTI E TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FATTI D'ARMI COMPIUTI DURANTE LA GUERRA I		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1262	LEGGE	1405	24/12/1951	NORME SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1269	LEGGE	36	18/01/1952	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1472		Il D. Lgs. 1472/1948 non è presente nell'Allegato
1330	LEGGE	4417	28/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE FINANZE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		Solo alcuni Decreti legislativi ratificati sono presenti in Allegato (vedi)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1364	LEGGE	968	27/12/1953	CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA		Per la cessazione dell'efficacia della presente legge, vedi l'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 412. Esso dispone che decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968
1378	LEGGE	228	15/05/1954	ESENZIONE A FAVORE DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ENTI DI BENEFICENZA, DAI DIRITTI E COMPENSI DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1951, N. 575, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PROROGA		La legge n. 575/1951 non è presente nell'Allegato
1392	LEGGE	502	13/07/1954	DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE CONTRATTAZIONI EFFETTUATE NELLE BORSE MERCILE PER LE VENDITE IN GENERE SU TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE		6ª Commissione del Senato: L'imposta generale sull'entrata è stata abolita dall'articolo 90, comma 1, n. 1 del DPR n. 633/1972 istitutivo dell'IVA
1405	LEGGE	843	06/08/1954	MODIFICAZIONI AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1938, N.416, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 GIUGNO 1938, N.1198, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Il D.L. n. 416/1948 e la relativa legge di conversione non sono presenti nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1412	LEGGE	869	26/09/1954	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 533, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il D.L. n. 533/1954 non è presente in Allegato
1431	LEGGE	84	27/02/1955	MODIFICAZIONI ALLE NORME DI AVANZAMENTO E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nella legge si prevede l'applicazione di alcune norme della legge 7 giugno 1934, n. 899, non presente in Allegato
1440	LEGGE	405	03/05/1955	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEIMERITI DELLA PUBBLICA FINANZA E ISTITUZIONE DI UN PREMIO ANNUALE DI UN MILIONE DI LIRE PER IL MIGLIORE CONTRIBUTO ORIGINALE DATO AGLI STUDI DI FINANZA PUBBLICA		La presente legge è stata abrogata dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
1448	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1544	30/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL TESORO		6ª Commissione del Senato: il DPR ha disposto il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; si ricorda, anche con riferimento alle disposizioni in materia di Ragioneria generale dello Stato, che con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1461	LEGGE	1123	20/11/1955	EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLI LEGITTIMI IN MATERIA FISCALE		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1500	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1956	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ARTISTICHE E FISSAZIONE DEL CONTINGENTE DELLA MONETA METALLICA DA LIRE 20		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1513	LEGGE	786	25/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1956, N.476, CONCERNENTE NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONI DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI		Il D.L. n. 476/1956 non è presente nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1520	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	7	11/11/1956	MODIFICHE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17/8/55 N. 767 PER L'INTEGRAZIONE DEL CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE		Il DPR n. 767/1955 non è presente nell'Allegato
1527	LEGGE	1409	13/12/1956	NORME PER LA VIGILANZA MARITTIMA A FINI DELLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1558	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1957	LIMITI PER IL POTERE LIBERATORIO DELLE MONETE EMESSE DALLA ZECCA AI SENSI DELLE L. 24 DICEMBRE 1951, N. 1405 E L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1314		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La legge n. 1314/1955 non è presente nell'Allegato
1664	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1010	18/10/1958	MODIFICHE AL RD 16 LUGLIO 1936 N. 1560 ISTITUIVO DELLA MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Il RD n. 1560/1936 non è presente nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1725	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	819	06/07/1960	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DEL MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nessuna delle norme citate è presente nell'Allegato
	LEGGE	1265	20/10/1960	ISTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6 ^a Commissione del Senato: la legge non viene riportato nell'elenco
1740	LEGGE	1266	20/10/1960	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 1771 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 1771 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
1790	LEGGE	851	03/08/1961	ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA ANNESSA AL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, CONCERNENTE NUOVE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONE DI PREMI DI OPEROSITA' E PER LA SCOPERTA E LA REPRESSIONE DI REATI		Il DPR n. 492/1953 non è presente in Allegato
	LEGGE	1326	30/11/1961	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA CASSA UFFICIALI E SUL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA		6 ^a Commissione del Senato: la legge non viene riportato nell'elenco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				GUARDIA DI FINANZA		
1811	LEGGE	2	09/01/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE.		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato
1813	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	45	18/01/1962	VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL D.P.R. 24 DICEMBRE 1960, N. 1587		Il DPR n. 1587/1960 non è presente in Allegato
1842	LEGGE	231	27/04/1962	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, PER LA PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ES ECONOMICICO		Il DPR n. 2/1959 non è presente in Allegato
1878	LEGGE	1516	13/10/1962	RETTIFICA DEI CONFINI DEL PUNTO FRANCO DI BRINDISI.		Il decreto presidenziale n. 1090/1955 non è presente in Allegato
1967	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	694	23/04/1963	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO PRESIDENZIALE 30 SETTEMBRE 1955, N. 1090, CHE DETERMINA LA SEDE, LA CLASSE E LE FACOLTÀ DI CIASCUNA DOGANA, NONCHÉ LE VIE DOGANALI PER L'ENTRATA E L'USCITA DELLE MERCI		La legge di conversione n. 189/1964 non è presente in Allegato
1987	LEGGE	25	23/02/1964	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				AUTOTRAZIONE		
2007	LEGGE	467	21/06/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato
2017	LEGGE	721	05/09/1964	RITOCCHI AL TARTTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI		Il presente provvedimento, convertito in legge dalla L. 30 ottobre 1964, n. 1069, era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. L'art. 35, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha soppresso le imposte di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio
2032	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1614	05/11/1964	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, RELATIVE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI INDIVIDUALI		La legge n. 60/1963 non è presente nell'Allegato
2071	LEGGE	431	13/05/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, RECANTE INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE		Il D.L. n. 124/1965 non è presente nell'Allegato
2072	LEGGE	494	13/05/1965	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 150		La legge n. 933/1960 non è presente in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2136	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		23/02/1966	MILIARDI PER IL QUINQUENNIO 1965-1969 E DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 7.500 MILIONI PER IL PERIODO FINANZIARIO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1964 E MODIFICHE ALLA LEGGE 11 MODIFICAZIONI AL RD 25.03.1935 CHE DETTA NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE DISP. NI DI CUI AGLI ARTT. DAL 23 AL 34 DEL RDL 05.07.1934 N. 1187 RIGUARDANTE IL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA E LA CASSA UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDI		Il RD 25.03.1935 non è presente in Allegato
2159	LEGGE	518	05/07/1966	MODIFICHE ALLE SANZIONI STABILITE AL TITOLO IX DELLA LEGGE SUL LOTTO (REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GIUGNO 1939, N. 973)		Il Regio-Decreto 19 ottobre 1938, N. 1933 non è presente in Allegato. 6ª Commissione del Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2184	DECRETO LEGGE	976	18/11/1966	<p>ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.</p>	<p>artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 19, 20, 20-bis, 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis, 43-ter, 44, 45, 46, 47, 47-bis, 47-ter, 48, 48-bis, 48-ter, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64-bis, 64-ter, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 88-bis, 89.</p>	<p>In Allegato non c'è la legge di conversione n. 1142/1966</p>
2187	DECRETO LEGGE	1036	05/12/1966	<p>PROROGA DEL REGIME DEI CONTINGENTI PREVISTO DALLE LEGGI 1 DICEMBRE 1948, N. 1438 E 11 DICEMBRE 1957, N. 1226, CONCERNENTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA</p>		

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2225	LEGGE	451	24/05/1967	ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1, RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NATALE		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato
2226	LEGGE	371	29/05/1967	DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA.		6ª Commissione del Senato: la legge risulta già abrogata dall'art. 67, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.
2249	LEGGE	650	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1852, RIGUARDANTE IL REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'AZIONAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE		La legge n. 1852/1962 non è presente nell'Allegato
	LEGGE	942	06/10/1967	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1960, N. 1265, ISTITUTIVA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6ª Commissione del Senato: la legge non viene riportata nell'elenco
2304	LEGGE	57	17/02/1968	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1965, N. 170, SULLE TRASFORMAZIONI, FUSIONI E CONCENTRAZIONI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI		La legge n. 170/1965 non è presente in Allegato
2322	LEGGE	193	06/03/1968	AUMENTO DEI COEFFICIENTI STABILITI DALLE LEGGI 8 NOVEMBRE 1956, N.1325,6 OTTOBRE 1962, N.1469,18 MARZO 1958, N.269 E 2 MARZO 1963, N.387, INERENTI L'INDENNIZZO DEI BENI ABBANDONATI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA ED IN ZONA B DELL'EX TERRITORIO DI		Le leggi 8 novembre 1956, n.1325,6 ottobre 1962, n.1469,18 marzo 1958, n.269 non sono presenti in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2331	LEGGE	247	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1962, N. 959, RECANTE NORME SULLA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		La legge n. 959/1962 non è presente in Allegato
2351	LEGGE	241	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N. 79, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968		Il DL n. 79/1968 non è presente in Allegato
2387	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1121	14/08/1968	MODIFICA ALL'ART. 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 1967, N. 851, RECANTE NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il DPR n. 851/1967 non è presente nell'Allegato
2414	LEGGE	167	21/04/1969	ASSEGNAZIONE DEL MEDIO CREDITO CENTRALE DI SOMME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI PER OPERAZIONI DI ESPORTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1967, N. 131, E NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142		Le leggi citate in epigrafe non sono presenti nell'Allegato

ESTERI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
109	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIAL E	1093	18/05/1919	CHE STABILISCE L'OBBLIGO DEL PASSAPORTO PER I CITTADINI CHE SONO CONSIDERATI O SI PRESUMANO EMIGRANTI, FISSANDO ALTRESI NORME PER IL SUO RILASCIO E LE PENALITÀ DA INFLIGGERSI AI CONTRAVVENTORI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
267	LEGGE	1783	06/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 628, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UNA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.		Il RDL 28 aprile 1927, n. 628 non compare nell'all. I
451	REGIO DECRETO LEGGE	1175	05/07/1934	AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SPECIALI FACILITAZIONI NEI RIGUARDI DEI PASSAPORTI DI DURATA LIMITATA A SCOPO TURISTICO, E DEI BUONI ALBERGHIERI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
532	LEGGE	1450	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO.		Il RDL 3 febbraio 1936, n. 447 è stato abrogato dal DL 200/2008 (e non ripescato dalla legge di conversione)
1613	LEGGE	142	01/03/1958	NORME PER IL CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DELL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451,

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				APPOSITI QUADRI SPECIALI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NO		abrogato dal DL 112/2008
1677	LEGGE	342	18/05/1959	ESTENSIONE A TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO DELLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1954, N. 1451, SULL'ESODO VOLONTARIO E LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITA ITALIANA IN AFRICA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008

FAMIGLIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	R.D.	718	15/04/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 10 DICEMBRE 1925, N. 2277 SULLA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA		L'assenza di questo atto nell'Allegato I è stata segnalata dal Dipartimento per le politiche della Famiglia Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario, b) l'atto primario cui esso dà esecuzione non è menzionato né nell'Allegato I né nella nota del Dipartimento per le politiche della famiglia , ma è confluito nel Testo unico di cui al R.D. 2316/1934, non indicato nell'Allegato I ma menzionato nella nota del Dipartimento della famiglia
235	REGIO DECRETO LEGGE	798	08/05/1927	NORME SULL'ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	R.D.	2822	29/12/1927	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R.D.L. 8 MAGGIO 1927, N. 798, SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI FANCIULLI ILLEGITTIMI, ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO		L'assenza di questo atto nell'Allegato I è stata segnalata dal Dipartimento per le politiche della Famiglia Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario; b) l'atto primario cui esso dà esecuzione è riportato nell'Allegato I al n. 235
315	LEGGE	1397	26/07/1929	ISTITUZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA, CON SEDE IN ROMA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe essere opportuno verificare se abbia esaurito i suoi effetti. Dipartimento per le politiche della Famiglia : la decisione di mantenere in vigore

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
403	LEGGE	312	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Si limita ad apportare modifiche al R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.
	R.D.	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA		L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento per le politiche della Famiglia Con il RD n. 2316, ai sensi dell'art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298, il Governo ha coordinato in Testo unico le disposizioni della medesima legge 298/1933 con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 del R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e "con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia". Al riguardo si segnala che, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lettera a), della legge 246/2005, rimane in vigore ogni testo normativo che rechi in epigrafe la denominazione "testo

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	TITOLO	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						unico".
784	LEGGE	826	08/06/1942	NUOVE NORME PER L'ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Si limita a modificare il R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato I al n. 235.
1934	LEGGE	79	11/02/1963	MANTENIMENTO A FAVORE DEL PERSONALE STATALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI MAGGIORENNI, STUDENTI UNIVERSITARI, CHE NON ABBIANO SUPERATO IL 26 ANNO DI ETÀ'		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Estende l'ambito di applicazione di provvedimenti che non sono elencati nell'Allegato I (decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e legge 27 maggio 1959, n. 324). Si segnala che il Dipartimento per le politiche della famiglia non aveva segnalato tale legge tra quelle da mantenere in vigore, considerando le norme di natura previdenziale di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

GIUSTIZIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
113	REGIO DECRETO LEGGE	1598	02/09/1919	APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA MUTUALITÀ FRA I MAGISTRATI ITALIANI, CON SEDE A ROMA		Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si ritiene che la l. 17 aprile 1925 n. 473 (recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il n. 1598/1919) debba essere inserita nell'elenco delle leggi da salvare
117	REGIO DECRETO LEGGE	544	29/04/1920	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE E AL REGOLAMENTO SUL NOTARIATO RELATIVAMENTE AI CONCORSI PER LA PROVVISTA DEI POSTI NOTARILI E ALLE DOMANDE PER I CAMBI DI RESIDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. Il Ministero della Giustizia si ritiene che il r.d.l. 29 aprile 1920, n. 544 debba essere espunto dall'elenco, trattandosi di fonte che deve ritenersi abrogata per incompatibilità con la l. 6 agosto 1926, n. 1365
137	REGIO DECRETO LEGGE	1529	29/10/1922	REGIO DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1922, N. 1529. - CHE STABILISCE NORME PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
149	REGIO DECRETO	1043	03/05/1923	CHE STABILISCE LE COMPETENZE DOVUTE AI TESTIMONI, PERITI, GIURATI E UFFICIALI GIUDIZIARI E LE INDENNITÀ SPETTANTI AI MAGISTRATI E CANCELLIERI PER LE TRASFERTE		Il presente decreto è stato abrogato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 298 e 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dagli artt. 298 e 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 degli stessi decreti. Il Ministero della Giustizia si ritiene debba

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						essere espunto dall'Allegato
157	REGIO DECRETO	1570	15/07/1923	MODIFICAZIONE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 GENNAIO 1917, N. 749, CONTENENTE NORME PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO, IN EDIZIONE UFFICIALE		Il D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 749 deve considerarsi in massima abrogato perché sostituito dal presente provvedimento, nonostante il diverso tenore dell'intitolazione di questo. Qualche disposizione di quello può ritenersi ancora vigente, ma non risulta presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si osserva che sussistono dubbi sul rango (primario o secondario) della relativa fonte. Nel dubbio si suggerisce di mantenerlo nell'elenco
169	REGIO DECRETO LEGGE	2858	20/12/1923	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1921, N. 1373, PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO NELLE NUOVE PROVINCE		Non risulta presente nell'allegato la norma novellata. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene disposizioni abrogate di fatto
178	REGIO DECRETO LEGGE	751	22/05/1924	RJORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI NEL REGNO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
182	REGIO DECRETO LEGGE	1737	23/10/1924	NORME COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI NOTARILI		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, non presente nell'allegato.
186	REGIO DECRETO LEGGE	2124	28/12/1924	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE NOTARILE		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, non presente nell'allegato.
195	REGIO DECRETO	1621	30/08/1925	ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI NEL REGNO		Convertito in legge dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263, non presente nell'allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE					Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto deve considerarsi abrogato di fatto a seguito della pronuncia di Corte cost. n. 329 del 1992
201	REGIO DECRETO LEGGE	2071	15/11/1925	DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DISTRUTTI IN OCCASIONE DI TERREMOTI, INONDAZIONI, ALTRE PUBBLICHE CALAMITÀ O TUMULTI POPOLARI		Manca l'indicazione della legge di conversione.
222	REGIO DECRETO	1953	14/11/1926	DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTARO		Abrogato in parte dall'art. 9, R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728 non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto in quanto - come si evince dal preambolo e dal richiamo all'art. 1 della l. 31 gennaio 1926, n. 100 - questo regio decreto contiene norme di natura regolamentare.
236	REGIO DECRETO LEGGE	753	12/05/1927	INTERPRETAZIONE DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 25 MARZO 1926, N. 453, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE		Manca nell'allegato la legge citata in epigrafe. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto si tratta di fonte da considerarsi abrogata per incompatibilità con il nuovo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
308	REGIO DECRETO	1019	30/05/1929	PASSAGGIO DELLE PROVINCIE DI PESARO URBINO, ANCONA E MACERATA ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMMISSARIO PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVILI DELL'EMILIA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
338	REGIO DECRETO LEGGE	964	26/06/1930	NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMICHE DI DOTTORE IN INGEGNERIA ED IN CHIMICA INDUSTRIALE		Convertito in legge con L. 16 febbraio 1931, n. 188 non presente nell'allegato.
342	LEGGE	1278	24/07/1930	ADOZIONE DI NUOVE NORME PENALI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
358	REGIO DECRETO LEGGE	36	25/01/1931	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTORVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO TRA COMUNI E APPALTATORI		Il provvedimento modifica, non novellando, il regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, non presente nell'allegato.
419	REGIO DECRETO LEGGE	1578	27/11/1933	ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE		Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi superata): Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori; Consiglio nazionale forense, al posto della Commissione centrale, in virtù del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, non presente nell'allegato.
421	REGIO DECRETO	1669	14/12/1933	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA CAMBIALE E SUL VAGLIA CAMBARIARIO		Il R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito nella L. 22 dicembre 1932, n. 1946, ha reso esecutive in Italia le convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 per l'unificazione del diritto cambiario. Tali norme non sono presenti nell'allegato.
423	REGIO DECRETO	1736	21/12/1933	DISPOSIZIONI SULL'ASSEGNO BANCARIO, SULL'ASSEGNO CIRCOLARE E SU TALUNI TITOLI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DEL		Il presente R.D. è stato emanato in forza del R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61. Tali

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA		norme risultano assenti nell'allegato.
435	REGIO DECRETO	37	22/01/1934	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 1933, N. 1578, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE		<i>Vedi sopra rigo 419</i>
482	LEGGE	871	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO- LEGGE 1 APRILE 1935, N. 847, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. In epigrafe n. 847 da intendersi 487.
497	REGIO DECRETO LEGGE	1447	09/12/1935	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE		Non risulta presente la legge di conversione.
500	REGIO DECRETO LEGGE	2263	16/12/1935	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1393, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO		In epigrafe da intendersi "1395". Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina transitoria delle professioni di ingegnere e di architetto, i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
517	LEGGE	715	02/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO- LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2263, CONTENENTE MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
545	REGIO DECRETO LEGGE	2128	15/10/1936	REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2128. - ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICA E DISCIPLINA GIURIDICA DELLA		Convertito in legge con L. 25 marzo 1937, n. 921, non presente nell'allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				PROFESSIONE DI LEVATRICE		
632	REGIO DECRETO LEGGE	1802	15/11/1938	MODIFICAZIONE DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835, SUL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI		La legge modificata non risulta presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia sia il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 che la relativa legge di conversione sono inclusi nel (separato) elenco predisposto dal Min per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi
645	REGIO DECRETO LEGGE	146	30/01/1939	NORME PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI FORENSI DEI LAUREATI "AD HONOREM" IN GIURISPRUDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco trattandosi di decreto-legge mai convertito in legge (v. quanto disposto dalla legge 2 giugno 1939, n. 739)
679	LEGGE	1949	23/11/1939	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FORENSE		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Il Ministero della Giustizia si segnala che la legge - già abrogata con il decreto-legge n. 200 del 2008 - deve essere mantenuta in vigore. L'atto va spostato nell'Allegato 2
689	LEGGE	254	23/03/1940	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		<i>Vedi sopra rigo 419</i>
767	LEGGE	96	09/02/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITA'		Manca il R.D.L. convertito. Il Ministero della Giustizia si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		inserito nell'Allegato 1
777	REGIO DECRETO	239	29/03/1942	NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA L. 9 FEBBRAIO 1942, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		<i>Vedi rigo 767</i> Il Ministero della Giustizia si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
819	REGIO DECRETO LEGGE	509	13/05/1943	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		Modificato dall'articolo unico R.D.L. 13 marzo 1944, n. 76, non presente nell'allegato. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, perché contiene norme di carattere eccezionale (disposizioni in materia di esame da procuratore durante la vigenza dello stato di guerra) che si ritiene abbiano cessato di avere efficacia (v. il preambolo del regio decreto- legge)
824	REGIO DECRETO LEGGE	732	16/08/1943	INIZIO DELL'ANNO GIUDIZIARIO		Manca RD 12/1941. Il Ministero della Giustizia il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è incluso nel (separato) elenco predisposto dal Ministero della Giustizia per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi
826	REGIO DECRETO LEGGE	1	03/01/1944	NORME PER LA SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI, DEI TERMINI DI DECADENZA E DEI TERMINI PROCESSUALI		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Il Ministero della Giustizia il r.d.l. - già abrogato con il decreto-legge n. 200 del 2008 - non va inserito tra gli atti da salvare, dovendosi ritenere che i suoi effetti siano

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						esauriti
877	DECRETO LEGISLATI VO LUOGOTE NENZIALE	618	10/08/1945	ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO		Il presente provvedimento è modificato con D. Lgs. 3 maggio 1948, n. 668 non presente in allegato.
902	DECRETO LEGISLATI VO LUOGOTE NENZIALE	170	22/02/1946	AUMENTO DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DEGLI ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
905	DECRETO LEGISLATI VO LUOGOTE NENZIALE	144	21/03/1946	NORME DIRETTE A REGOLARE IL PASSAGGIO DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA ALL'APPLICAZIONE DI QUELLA DI PACE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
916	DECRETO LEGISLATI VO LUOGOTE NENZIALE	401	24/04/1946	MODIFICAZIONE DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI		L. 17 luglio 1942 n. 907 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi riportata nell'elenco riferito a "economia e finanze".
931	DECRETO LEGISLATI VO DEL CAPO PROVVISIO RIO DELLO STATO	153	23/08/1946	NORME CIRCA LA SOPPRESSIONE DEL RUOLO SPECIALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO SPECIALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
974	DECRETO LEGISLATI VO DEL CAPO PROVVISIO	612	30/06/1947	PROROGA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI CONVALIDA O DI INEFFICACIA DI ATTI EMANATI SOTTO L'IMPERO DEL SEDICENTE GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	RIO DELLO STATO					
986	DECRETO LEGISLATI VO DEL CAPO PROVVISIO RIO DELLO STATO	975	12/08/1947	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Modificato dall'art. 3, L. 18 agosto 1948, numero 1140, non presente in allegato 1. Il Ministero della Giustizia si segnala che tale legge non è presente in allegato in quanto già abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.
1117	LEGGE	18	18/01/1949	MODIFICAZIONI ALLE INDENNITA' DEI COMPONENTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1133	LEGGE	320	03/06/1949	DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE DETERMINATASI IMMEDIATAMENTE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1165	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	231	29/01/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1953, CONCERNENTE DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTAIO		Non è presente nell'Allegato il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953 Il Ministero della Giustizia si suggerisce di espungerlo dall'elenco perché fonte di rango regolamentare. (come si evince anche dal preambolo di tale decreto)
1346	LEGGE	89	24/02/1953	MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I		Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata. Il Ministero della Giustizia segnala che

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI		l'abrogazione è avvenuta per errore; chiede il mantenimento nell'Allegato 1, in quanto modifica l'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, tuttora vigente.
1538	LEGGE	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE		Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata. Il Ministero della Giustizia segnala che l'abrogazione è avvenuta per errore; chiede il mantenimento nell'Allegato 1, in quanto di essa si applica ancora l'art. 3 - che sostituisce l'art. 3 del d.lgs. 1/2/1946, n. 122 - sulle competenze dei mesi di conciliazione (oggi messi del giudice di pace)
1550	LEGGE	246	11/04/1957	SOPPRESSIONE DEI COMITATI GIURISDIZIONALI TERRITORIALI E DEL COMITATO GIURISDIZIONALE CENTRALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI REQUISIZIONI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1590	LEGGE	1219	23/12/1957	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1433, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA; DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO		Non è presente nell'Allegato la legge 29 dicembre 1956, n. 1433 Il Ministero della Giustizia segnala che la l. 29 dicembre 1956, n. 1433 ha esaurito i propri effetti, perché superata dalla legislazione successiva in materia. Occorrerebbe peraltro sentire anche il parere delle altre amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio; Ministero dell'economia; Ministero della difesa)
1824	LEGGE	1719	20/02/1962	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI		Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata. Il Ministero della Giustizia si ritiene che debba essere espunta dall'elenco, perché tutte

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2193	LEGGE	1147	23/12/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME SUL CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO		<p>le norme in essa contenute sono state già abrogate dall'art. 39 della l. 15 novembre 1973, n. 734</p> <p>Modifica il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (DPR 16 maggio 1960, n. 570) non presente in Allegato.</p> <p>Il Ministero della Giustizia deve essere mantenuto in vigore l'art. 3, che non incide sul d.P.R. n. 570 del 1960</p>

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
6	LEGGE	4613	30/08/1868	CONCERNENTE LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
34	LEGGE	338	19/07/1894	CHE SOSPENDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613, SALVO QUELLE DEGLI ART. 5, 6, 7, E 11 SULLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
35	LEGGE	390	04/07/1895	CHE ESTENDE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 338		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
160	REGIO DECRETO LEGGE	2207	20/08/1923	NORME PER LA NAVIGAZIONE AEREA.		Salvare la legge di conversione 31 gennaio 1926, n. 753 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che il provvedimento possa essere espunto dall'Allegato.
168	REGIO DECRETO	2506	15/11/1923	NORME PER LA CLASSIFICA E MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
275	REGIO DECRETO	929	05/04/1928	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ED ALLE TARIFFE DI STAZZATURA DELLE NAVIE DEI GALLEGGIANTI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
328	LEGGE	538	07/04/1930	LUNGHEZZA DEL MIGLIO MARINO.		La legge è citata dal R.D. 23 agosto 1890, n.7088 (T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia) non riportato nell'elenco. Ad ogni modo per la definizione delle unità legali di peso o misure l'art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili che pertanto resta in vigore seppur in ambiti ristretti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide il salvataggio del Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 nelle parti ancora vigenti dopo

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
350	REGIO DECRETO LEGGE	1632	24/11/1930	COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEI PUBBLICI TRASPORTI, DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI		<p>l'abrogazione disposta dall' L.art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili.</p> <p>Il titolo del Regio decreto legge n. 1632/1930 è: "Modificazioni della L. 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1930, n. 297). Ciò premesso si segnala che l'elenco non riporta la L. 23 giugno 1927 n. 1110 recante Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico (Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 1927, n. 157).</p> <p>con riferimento al titolo riportato nell'elenco si fa presente che il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) non è inserito nell'elenco. Si suppone, in conclusione, che il titolo erroneamente citato sia da riferirsi alla L. 5 marzo 1963, n. 390 già inserita nell'elenco.</p> <p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide la sostituzione del titolo del regio decreto legge n. 1632 del</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						1930 (in quanto frutto di mero errore materiale) nonché il salvataggio della legge n. 1110 del 1927 recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.
361	REGIO DECRETO	544	18/05/1931	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO		si reputa opportuno inserire nell'elenco anche la L. 29 novembre 1961 n. 1301, Norma interpretativa dell'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide l'osservazione di inserire nell'elenco anche la legge 29 novembre 1961, n. 1301, Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544
390	REGIO DECRETO	813	09/05/1932	DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE		si segnala la ripetizione del decreto nell'Allegato come semplice R.D. (n. 390). Si avverte, altresì, che non risulta inserita la legge di conversione 20 dicembre 1932, n. 1884. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide l'osservazione che trattasi di R.D.L.; segnala inoltre l'esigenza di salvare anche la legge di conversione 20 dicembre 1932, n. 1884
489	REGIO DECRETO LEGGE	1865	26/09/1935	IMBARCO DI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA SU PIROSCAFI DELLA MARINA MERCANTILE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						L'Allegato non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1935, n. 2319 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide l'esigenza di mantenere in vigore la legge di conversione 23 dicembre 1935, n. 2319
581	REGIO DECRETO LEGGE	1668	26/08/1937	PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ED ALTRI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA		L'Allegato non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2563 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide il salvataggio della legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2563
582	REGIO DECRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		L'Allegato non riporta la legge di conversione 24 aprile 1938, n. 831 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide il salvataggio della legge di conversione 24 aprile 1938, n. 831 Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni
637	LEGGE	46	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO- LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 935, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI POMEZIA.		Non sembra relativa alla materia delle infrastrutture e dei trasporti
742	LEGGE	1063	01/08/1941	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, CHE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE		la legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare

Elenco	Tipo-Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda con l'esigenza di salvare anche la legge n. 148 del 1931
744	LEGGE	1044	24/08/1941	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto la materia non è ancora completamente disciplinata da fonti regionali
928	DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE	38	27/06/1946	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.).		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto direttamente collegato al decreto legislativo 547/1948 di cui al n. 1068
1137	LEGGE	408	02/07/1949	DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1295	LEGGE	628	24/05/1952	ESTENSIONE DELLE NORME DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, AL PERSONALE DELLE FILOVIE URBANE ED EXTRA URBANE E DELLE AUTOLINEE URBANE		la legge di cui si estende l'applicazione (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda con l'esigenza di salvare anche la legge n. 148 del 1931
1315	LEGGE	1982	03/11/1952	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 38 E 54 DELL'ALLEGATO A DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, RELATIVO ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROTRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA		la legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda con l'esigenza di salvare anche la legge n. 148 del 1931

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1327	LEGGE	3860	18/12/1952	SOPPRESSIONE DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1408	LEGGE	645	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI B		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto i contributi ultratennuali ivi previsti non sembrano ancora essere stati esauriti
1442	LEGGE	463	21/05/1955	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE E MODIFICHE ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	2-3-4-5	contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal Ministero, degli articoli 2-3-4-5 che recano principi di carattere generale in materia di concessione autostradale
1521	LEGGE	1328	19/11/1956	AMMONTARE DEI MUTUI PER IL COMPLETAMENTO, RADDOPPIO O ADEGUAMENTO DI AUTOSTRADE CHE L'AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.) E' AUTORIZZATA A CONTRARRE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 MAGGIO 1955,N.463.		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
1699	LEGGE	904	13/08/1959	SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE STATALI DI PRIMARIA IMPORTANZA E INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA AUTOSTRADA	7	contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'articolo 7 recante disposizioni di carattere tributario non superate dalla

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						normativa successiva
1739	LEGGE	1233	20/10/1960	AMPLIAMENTO DEL PORTO E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne ritiene necessario il mantenimento in vigore
1935	LEGGE	60	14/02/1963	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE I.N.A.=CASA E ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa presente che alcune disposizioni sono state abrogate dall'articolo 27 della legge 513/1977, mentre per le restanti non è possibile escludere il perdurare della vigenza
2061	LEGGE	203	29/03/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N.57, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
2153	LEGGE	511	08/06/1966	NORME INTEGRATIVE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLE NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
2287	LEGGE	1246	23/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE «LEONARDO DA VINCI» DI ROMA-FIUMICINO.		La legge è compresa nell'elenco delle leggi abrogate ai sensi del D.L. n. 112/2008 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concorda segnalando che l'abrogazione è avvenuta per mero errore materiale
2343	LEGGE	422	12/03/1968	NORME IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA.		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la ritiene vigente, in quanto contiene la definizione delle nozioni di edilizia abitativa agevolata e sovvenzionata; la data della legge è 28

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2367	LEGGE	360	28/03/1968	INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI RACCORDI AUTOSTRADALI E PER LE STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE.		marzo e non 12 marzo contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
5	LEGGE	3841	18/07/1867	COLLA QUALE È DATA FORZA DI LEGGE AL REGIO DECRETO 4 NOVEMBRE 1866, COL QUALE FU DICHIARATO CHE LE PROVINCE DELLA VENEZIA E QUELLA DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DE REGNO D'ITALIA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il regio decreto 4 novembre 1866 non è contenuto nell'Allegato 1.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: A seguito di rivalutazione la materia disciplinata dalla legge, attinente alle annessioni al territorio dello Stato Italiano e non all'assetto territoriale e alla denominazione dei territori provinciali, non rientra tra le competenze attribuite al Ministero.</p>
122	REGIO DECRETO LEGGE	261	13/03/1921	CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI INVESTIGAZIONE, ISTITUITI CON R.D. 14 AGOSTO 1919, N. 1442	art. 14	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca il riferimento alla legge di conversione.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: La L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 26/1921, è inserita nello schema di D.Lgs., Allegato 1 [al n. 242, tra gli Atti di carattere generale]. Trattandosi di disposizione di carattere assistenziale, potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
173	REGIO DECRETO LEGGE	3152	30/12/1923	OBBLIGATORietà DELLA PUNZONATURA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						Manca l'indicazione della legge di conversione. La materia è stata ridisciplinata dalla legge 186/1960 (presente nell'Allegato 1 al n. 1720). Il Ministero dell'Interno : a seguito di rivalutazione, il R.D.L. n. 3/1923, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.
188	REGIO DECRETO LEGGE	441	05/04/1925	NUOVI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca l'indicazione della relativa legge di conversione (985/1927). Il Ministero dell'Interno : la L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 44/1925, è inserita nello schema di D. Lgs., all. I [al n. 242, Atti di carattere generale].
266	LEGGE	2584	29/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 2 GENNAIO 1927, N. 1, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Il R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, invece, è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Esso è inserito nell'Allegato 2 al n. 109, tra i provvedimenti "ripescati". Il Ministero dell'Interno : si rileva la necessità del mantenimento in vigore del R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, espungendolo dall'Allegato I della Legge n. 9/2009.
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO.	art. 6, 7,8,15,16	La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Le disposizioni della presente legge sono state in larga

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
326	REGIO DECRETO	289	28/02/1930	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159, SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO E PER IL COORDINAMENTO DI ESSA CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO.		misura abrogate, dall'art. 74 delle norme ratificate con L. 20 maggio 1985, n. 206 e dall'art. 74, L. 20 maggio 1985, n. 222. L'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 15213 dell'allegato I, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato I dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Il Ministero dell'Interno: si conferma la necessità di mantenere in vigore gli articoli, già fatti salvi dalla legge n. 222/1985, in quanto costantemente applicati.
344	REGIO DECRETO		26/09/1930	CONCESSIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE AL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.		Semberebbe essere una fonte secondaria (dà attuazione alla legge 1159/1929, riportata nell'Allegato I).
460	REGIO DECRETO	2100	13/12/1934	ESTENSIONE AL CORPO DEGLI AGENTI DI P. S. DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. D. 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, SULL'ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSE DI SERVIZIO.		Potrebbe essere una fonte secondaria
466	REGIO DECRETO LEGGE	2115	07/02/1935	RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA IN VENEZIA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca la relativa legge di conversione.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
490	REGIO DECRETO LEGGE	1952	26/09/1935	DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE.		<p>Il Ministero dell'Interno: la legge di conversione non è stata rinvenuta. Si conferma la necessità di mantenere in vigore il provvedimento, atteso che lo stesso è tuttora applicato e regola l'attività dell'Istituto.</p> <p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.</p>
548	REGIO DECRETO LEGISLATIVO	2144	12/11/1936	DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.</p>
696	LEGGE	690	13/05/1940	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDI NEI PORTI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						opportuni ulteriori approfondimenti. L'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 139/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 690/1940 trovino applicazione fino all'adozione del regolamento con cui, ai sensi del precedente comma 5, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio di soccorso e se ne disciplinano le modalità. Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento della L. n. 690/1940, fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal comma 6 dell'art. 26, del D. Lgs. n. 139/2006, che non sono stati ancora emanati.
760	LEGGE	1570	27/12/1941	NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI.	art. 7 (co. 4), 8 (co. 1), 9, 13 (co. 4), 18, 19, 22, 24, 30	La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 139/2006; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30. Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento degli articoli succitati. L'art. 9 rimane vigente sino all'attuazione dei D.lgs. di cui all'art. 6, comma 1 del D. lgs. n. 139/2006.
770	REGIO DECRETO	699	16/03/1942	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON STATALE DEL C.N.VV.F. .		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 32 del

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						medesimo D.Lgs. 139/2006. Potrebbe essere una fonte secondaria. Il Ministero dell'Interno: il provvedimento può ritenersi abrogato in quanto il Regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 139/2006 è stato emanato con D.M. 5 luglio 2007, n. 148.
825	REGIO DECRETO LEGGE	16	06/12/1943	SCIoglimento DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E DELLE MILIZIE SPECIALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca il riferimento alla legge di conversione. Il Ministero dell'Interno: la L. n. 178/1949 che ha convertito il R.D.L. n. 16/1943 è inserita nello schema di D.Lgs., all.1 [al n. 178, Giustizia].
852	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEN ZIALE	419	10/12/1944	MODIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELL'AMMONIZIONE E DEL CONFINO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Apporta modifiche al T.U.L.P.S., che non è riportato nell'Allegato I (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). Il Ministero dell'Interno: il D. Lgs. Lgt. n. 419/1944, a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato. Il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della legge n. 246/2005.
857	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEN	43	15/02/1945	SOPPRESSIONE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	ZIALE					opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, il D.Lgs. lgt. n. 43/1945, appare superato e, pertanto, può essere abrogato
1023	DECRETO LEGISLATIVO	15	20/01/1948	ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PER I SERVIZI DI POLIZIA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La legge in esame è stata abrogata "nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia" dall'art. 68 della legge 709/1961 (v. n. 1783). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia. Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento in vigore del provvedimento, per la parte ancora vigente.
1038	DECRETO LEGISLATIVO	134	16/02/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE FUNERARIE DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Fa riferimento all'art. 286 del R.D. 30 novembre 1930, n. 1629 (non inserito nell'Allegato I, forse perché fonte secondaria?). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia. Il Ministero dell'Interno: a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.
1203	LEGGE	913	13/10/1950	INCORPORAMENTO DI UNITA' DI LEVA NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento in quanto la L. n. 913/1950 prevede commi aggiuntivi

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						agli articoli 7, 18 della L. n. 1570/1941, per i quali si chiede il mantenimento.
1363	LEGGE	963	27/12/1953	MISURA DELLE INDENNITA' PER I SERVIZI A RICHIESTA E CON RETRIBUZIONE PREVISTE DALL'ART. 171 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N. 1629		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il R.D. 1629/1930 non è presente nell'Allegato 1; si ritiene possa essere fonte secondaria. Potrebbe essere opportuno verificare se produca o meno effetti. Il Ministero dell'Interno: a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.
1411	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	19/08/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Alcuni dei provvedimenti che sono modificati dal D.P.R. in esame sono già stati abrogati o non sono inseriti nell'Allegato 1. Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, per la parte ancora vigente, continua a dispiegare i suoi effetti.
1433	LEGGE	85	11/03/1955	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SOTTUFFICIALI, DELLE GUARDIE SCELTE E DELLE GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 85/1955, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1489	LEGGE	288	29/03/1956	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, continua a produrre effetti nei confronti di alcuni ufficiali del disciolto Corpo di P.S. che, sebbene cessati dal servizio effettivo sono in posizione di "ausiliaria". Contiene inoltre, norme previdenziali.</p>
1497	LEGGE	493	16/05/1956	NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Testo unico di cui al D.P.R. 361/1957 - in cui è confluita - non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati i mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
1511	LEGGE	699	11/07/1956	SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1516	DECRETO LEGGE	1109	28/09/1956	TEMPORANEO DI POLIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 1948, N. 15 E DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 1951, N. 1126		<p>dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Le disposizioni legislative relative all'arruolamento in servizio temporaneo di polizia di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza sono state abrogate dall'art. 68, L. 26 luglio 1961, n. 709. Per il resto, potrebbe essere opportuno verificare la perdurante efficacia.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (artt. 5 e 6), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1637	DECRETO LEGGE	251	14/03/1958	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	art. 7	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca la legge di conversione.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma la necessità di mantenere in vigore l'articolo 7 del decreto-legge in quanto essenziale per la proficua gestione del patrimonio UNIRRA</p>
	LEGGE	251	14/03/1958	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N.1570, CONCERNENTE I REQUISITI DI AMMISSIONE NEI RUOLI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI ED IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE STATALE DEI SERVIZI ANTINCENDI.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.L.gs. 138/2006.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma l'abrogazione.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1659	LEGGE	460	03/04/1958	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1679	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	689	26/05/1959	DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO		<p>Potrebbe essere una fonte secondaria</p>
1706	LEGGE	1083	07/12/1959	COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA FEMMINILE		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1767	LEGGE	469	13/05/1961	ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.		<p>provvvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 139/2006; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. n. 334/1999, 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006; 21, secondo comma; 25 secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107. Gli articoli 19 e 20, primo comma, rimangono in vigore fino all'adozione dei decreti legislativi, di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006, non ancora emanati.</p>
1783	LEGGE	709	26/07/1961	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA E NORME SUI VICE BRIGADIERI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1856	LEGGE	888	06/07/1962	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1956, N. 699, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA.		<p>disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. In precedenza le disposizioni legislative relative all'arruolamento di sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, erano state abrogate dall'art. 68, legge 26 luglio 1961, n. 709.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1943	LEGGE	86	18/02/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288 ALLA LEGGE 26 GENNAIO		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				1942, N. 39 ED AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1948, N. 524, SULLO STATO GIURIDICO, L'AVANZAMENTO E L'ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: il provvedimento va mantenuto in quanto continua a produrre effetti nei confronti di alcuni Ufficiali del disciolto Corpo di P.S. i quali, sebbene cessati dal servizio effettivo, rimangono in posizione di "ausiliaria". Il provvedimento contiene inoltre norme di natura previdenziale.
1952	LEGGE	225	27/02/1963	DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI TALUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. 5), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1954	LEGGE	253	02/03/1963	ADEGUAMENTO DI INDENNITA' SPECIALI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La legge istitutiva dell'indennità che subisce l'adeguamento (legge 415/1961) non è presente nell'Allegato. Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2001	LEGGE	405	09/06/1964	NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>253/1963, appare superata per la parte d'interesse del Ministero dell'Interno.</p> <p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art.), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
2012	LEGGE	663	10/08/1964	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 12.	artt. 3, 4, 5	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>L'art. 3 estende alle elezioni comunali e provinciali l'art. 95 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che non è contenuto nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). L'art. 4 abroga tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il provvedimento in esame. L'art. 5 disciplina l'entrata in vigore.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica,</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.
2048	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1568	29/12/1964	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della concessione dell'uso della bandiera nazionale all'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S..</p>
2083	LEGGE	707	05/06/1965	NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALI		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 707/1965, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2094	LEGGE	845	13/07/1965	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI 3 APRILE 1958, N. 460 E 26 LUGLIO 1961, N. 709, SULLO STATO GIURIDICO E L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: il provvedimento contiene norme di novella di provvedimenti segnalati per il mantenimento in vigore (L. n. 460/1958 e L. n. 709/1961).
2101	LEGGE	966	26/07/1965	DISCIPLINA DELLE TARIFFE, DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO E DEI COMPENSI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO.	art. 2 (co. 1, lettera c), 4	La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Il Ministero dell'Interno: si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c) e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. La richiesta di mantenimento è motivata dalla mancata previsione delle citate disposizioni normative nel D. Lgs. n. 334/1999.
2103	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1272	28/08/1965	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE AL RAGGRUPPAMENTO SQUADRONI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						<p>Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Ministero dell'Interno: si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della bandiera nazionale al Raggruppamento squadroni del Corpo di P.S..</p>
2128	LEGGE	1	22/01/1966	<p>MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI</p>		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Si veda il D.P.R. 20-3-1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", non elencato nell'Allegato I (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Ministero dell'Interno: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
2185	LEGGE	1082	01/12/1966	<p>MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1959, N. 1083, ISTITUTIVA DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE</p>		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1706 dell'elenco.
2240	LEGGE	574	11/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1489 dell'elenco. Contenendo disposizioni di carattere previdenziale potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2327	LEGGE	222	08/03/1968	NORME PER L'AMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI INTERPRETE E DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PER CONTO DI PRIVATI, NONCHÉ A GESTIRE I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica il provvedimento appare superato, per gli aspetti di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, a seguito delle modifiche apportate all'art. 134 del T.U.L.P.S. dalla L. n. 39/2002.
2434	LEGGE	469	10/07/1969	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 33 E 35 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1965, N. 707, RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvaggi parziali	Osservazioni
				DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALE, ED AGLI		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: ad ulteriore verifica, la L. n. 469/1969, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.
2447	LEGGE	803	30/10/1969	NORME IN MATERIA DI AVANZAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARI SITUAZIONI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Il Ministero dell'Interno: il provvedimento, pur in parte superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene agli aspetti previdenziali (art. 7), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
52	LEGGE	734	06/07/1906	CHE APPROVA I RUOLI ORGANICI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA	artt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24, 25,26,27	La legge n. 734 è del 1912 (<i>idem</i> Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a Commissione del Senato)
166	REGIO DECRETO	2523	31/10/1923	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE INDUSTRIALE	art. 23	Nell'allegato 1 manca il DPR 718/1948 che ha sostituito l'articolo 23
	LEGGE	475	19/04/1925	REPRESSIONE DELLA FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI DA PARTE DI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI LAUREE, DIPLOMI, UFFICI E DIGNITA' PUBBLICHE		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca: voce da inserire (la norma è ancora applicabile e in rapporto di specialità con il reato di cui all'art. 640 c.p.); <i>idem</i> 7 ^a Commissione del Senato.
	REGIO DECRETO	653	04/05/1925	REGOLAMENTO SUGLI ALUNNI, GLI ESAMI E LE TASSE NEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE	Art.99	Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca: voce da inserire (in quanto novellata dalla legge n. 15/1969) in Allegato 2, in quanto abrogata dal DL 200/2008.
234	REGIO DECRETO	740	05/05/1927	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVE AGLI ESAMI NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
305	REGIO DECRETO	673	18/04/1929	NORME PER GLI ESAMI DI MATURITA' CLASSICA E SCIENTIFICA E PER QUELLI DI ABILITAZIONE MAGISTRALE E TECNICA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
313	LEGGE	1272	02/07/1929	PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MAGISTRALE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009, pertanto è da inserire in allegato 2.
	REGIO DECRETO	2049	21/11/1929	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI PER GLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE, CIRCA LA SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO	Art. 2	Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7ª Commissione: voce da inserire. (E' peraltro dubbio se sia fonte primaria)
	LEGGE	607	05/06/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSETTO EDILIZIO DELL'UNIVERSITA' DI ROMA		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7ª commissione del Senato: voce da inserire.
366	LEGGE	889	15/06/1931	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
511	REGIO DECRETO LEGGE	400	09/03/1936	RIORDINAMENTO DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
563	REGIO DECRETO LEGGE	439	25/02/1937	DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'articolo 13 modifica l'art. 31 del R.D. 1592/1933 non presente nell'allegato 1
590	LEGGE	2317	20/12/1937	CONTENUTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		Titolo inesatto: legge di conversione del R.D.L. 439/1937
	LEGGE	2333	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1937, N. 1155, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI ARRE PER LA SISTEMAZIONE DELLA REGIA UNIVERSITA' DI ROMA		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7ª commissione del Senato: voce da inserire. (Si rileva che il R.D.L. n. 1155/1937 è stato abrogato dall'allegato 1 del DL 200/2008 e sarebbe pertanto da inserire nell'allegato 2 dell'atto in esame).

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
705	LEGGE	899	01/07/1940	ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto sarebbe da inserire in allegato 2.
	DECRETO LEGISLATIVO O LUOGOTENENZIALE	264	07/09/1944	MODIFICAZIONI AL VIGENTE ORDINAMENTO UNIVERSITARIO		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a commissione del Senato: voce da inserire.
	DECRETO LEGISLATIVO O DEL CAPO PROVVISORI O DELLO STATO	1231	22/09/1947	AUMENTI ALLE VIGENTI TASSE RELATIVE AI CONSERVATORI DI MUSICA; ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, AI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI E NUOVE NORME SUGLI ESONERI DALLE TASSE STESSE		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7 ^a commissione del Senato: voce da inserire
1004	DECRETO LEGISLATIVO O DEL CAPO PROVVISORI O DELLO STATO	1251	26/10/1947	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Nell'allegato 1 non risulta presente la L. 498/1950 - che consta di un solo articolo - di ratifica del D.Lgs. C.P.S.
1066	DECRETO LEGISLATIVO O	489	16/04/1948	ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SENZA LA NORMALE PROCEDURA DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA SENZA ESAMI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. La norma abroga due articoli del RD n. 1592/1933, non presente nell'allegato 1
1087	DECRETO LEGISLATIVO O	1167	07/05/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° MARZO 1945, N. 82, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		Nell'allegato 1 manca la L. 561/1956 di ratifica del D.Lgs. Si rileva, peraltro, che l'articolo 1 - articolo unico - del D.Lgs. 1167/1948 è stato abrogato dall'art. 7 della L. 283/1963; la L. 283/1963, a sua volta, è stata interamente abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 19/1999.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1090	DECRETO LEGISLATIV O	1221	07/05/1948	NORME CONCERNENTI GLI AIUTANTI TECNICI E IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE		Nell'allegato 1 manca la L. 558/1951 di ratifica del D.Lgs., nonché il RD 965/1924, citato dal D.Lgs.
1092	DECRETO LEGISLATIV O	1277	07/05/1948	REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA		Nell'allegato 1 manca la L. 2528/1952 di ratifica del D.Lgs.
1102	DECRETO LEGISLATIV O	861	07/05/1948	ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO L'UOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1945, N. 571, ALLA CONDIZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI		Nell'allegato 1 mancano il R.D. n. 1592/1933 e D.Lgs.Lgt. 571/1945, citati dalla norma.
1163	LEGGE	24	19/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 NOVEMBRE 1947, N. 1640, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE LIBERE DOCENZE E L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAME PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1947, N. 525, D		Nell'allegato 1 manca il D.Lgs. 525/1947, citato dalla norma.
1181	LEGGE	416	11/06/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 LUGLIO 1947, N. 961, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MUSICALE ED ARTISTICA E NORME SUI CONCORSI CHE SARANNO		Titolo tronco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1208	LEGGE	1093	16/11/1950	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE		Nell'allegato 1 manca il RD 1297/1928, citato dalla norma
1226	LEGGE	149	22/02/1951	MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI DEI SORDOMUTI E DELLA SCUOLA GOVERNATIVA DI METODO PER EDUCATORI DEI CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il D.Lgs.P. 107/1946, citati dalla norma
1310	LEGGE	1463	26/10/1952	STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il RD 577/1928, citati dalla norma
1350	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		La legge risulta abrogata dal DL 112/2008, come modificato dalla L. 133/2008 di conversione
1406	LEGGE	545	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI BO		Il numero della legge è 645. Titolo tronco.
1409	LEGGE	651	09/08/1954	CLASSIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE D'ARTE		Nell'allegato 1 manca il D.L.gs. 262/1948, citato dalla norma
1424	LEGGE	8	05/01/1955	APPELLO DI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA O DIPLOMA PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE NEL MESE DI		L'allegato 1 non reca il R.D. 1592/1933, citato dalla norma

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				FEBBRAIO		
1443	LEGGE	504	03/06/1955	ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO, CON SEZIONE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PISA		L'allegato 1 non reca il R.D. 1592/1933, il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1452	LEGGE	699	04/08/1955	CONFERMA NEL RISPETTIVO RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE, ANNULLATA PER EFFETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 FEB		L'allegato 1 non reca il D.Lgs.Lgt. 133/1945, citato dalla norma; titolo tronco
1492	LEGGE	306	09/04/1956	COLLOCAMENTO IN CONGEDO, PER MOTIVI DI STUDIO, DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'allegato 1 non reca il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1526	LEGGE	1378	08/12/1956	ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		L'allegato 1 non reca il RD 1592/1933, citato dalla norma
1541	LEGGE	45	12/02/1957	ESTENSIONE AI LETTORI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI ESTERI DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 98 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'allegato 1 non reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (RD 1592/1933), citato dalla norma

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1566	LEGGE	756	24/07/1957	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA		L'allegato 1 non reca la L. 1340/1951, citata dalla norma
1653	LEGGE	321	02/04/1958	MODIFICA ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 SETTEMBRE 1947, N.1231, CONCERNENTE ESONERI DELLE TASSE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI		Non risulta presente nell'allegato 1 il decreto modificato
1776	LEGGE	553	01/07/1961	RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI SPERIMENTALI ANNESSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI		Il provvedimento cita alcuni regi decreti. Tra questi risulta non essere presente nell'allegato 1 il n. 2229 del 1929
1925	LEGGE	72	03/02/1963	ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI CARCERARIE		Manca nell'allegato 1 la legge n. 535/1958 di istituzione delle scuole suddette
1947	LEGGE	360	21/02/1963	AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE A CONCEDERE PRESTITI AI PROPRI ISCRITTI IN DEROGA ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656		Manca la norma derogata
1982	LEGGE	2063	15/11/1963	MATERIE E GRUPPI DI MATERIE PER LE QUALI POSSONO ISTITUIRSI NELLA SCUOLA MEDIA STATALE CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO NONCHÉ CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI DI		Si tratta di un DPR

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				RUOLO E OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO		
2015	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992
2043	LEGGE	1346	13/12/1964	INCLUSIONE DELLA LAUREA IN ARCHITETTURA TRA I TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L'ACCESSO AL RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		Reca novella alla Legge 23-12-1956, n. 1417, non presente nell'allegato I
2067	LEGGE	449	21/04/1965	RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI QUALIFICA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI FINI DELL'AMMISSIONE AI PUBBLICI CONCORSI		Reca riferimento al R.D. 26-04-1928, n. 1297, mancante nell'allegato I
2280	LEGGE	1154	24/11/1967	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1967, N. 62, PER QUANTO CONCERNE L'UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA		La legge modificata (n. 62 del 1967) risulta abrogata dal DL 112/2008
2397	DECRETO LEGGE	1241	22/12/1968	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 3 MARZO 1951, N. 178, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELL'ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA» E LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL'USO DELLE ONORIFICENZE		Il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la ricerca e 7^a Commissione: titolo errato (il titolo corretto è "Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969").
2399	LEGGE	15	07/02/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 99 DEL REGIO DECRETO 4 MAGGIO 1925, N.		Nell'allegato I manca la legge oggetto di modifica

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2430	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	425	25/06/1969	653, IN MATERIA DI RILASCIO DI CERTIFICATI SOSTITUTIVI A TUTTI GLI EFFETTI DI DIPLOMI DI MATURITA' ED ABILITAZIONI RICONOSCIMENTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	209	07/05/1903	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DELLE STRADE FERRATE		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
180	REGIO DECRETO LEGGE	1833	02/10/1924	MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1188, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN PENSIONE, ADDETTO ALL'ISPettorato SUPERIORE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLE COLONIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
194	REGIO DECRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON REGIO DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, È CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI QUARANTOTTO SETTIMANA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	REGIO DECRETO	147	09/01/1927	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE PER L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
244	LEGGE	1264	23/06/1927	DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	871	21/03/1929	MODIFICA ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO SULLA SANITÀ MARITTIMA		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
	REGIO DECRETO	1695	09/08/1929	COMPLETAMENTO DELL'ART. 2 E MODIFICAZIONE DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE, APPROVATO CON R.D. 7 MAGGIO 1903, N. 209		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
422	REGIO DECRETO LEGGE	1773	14/12/1933	ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
	REGIO DECRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Cfr. la colonna qui a destra.	La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali per le pari opportunità rileva l'esigenza di inserire quest'atto, limitatamente ad alcuni articoli da valutare o quantomeno limitatamente all'art. 25.
516	REGIO DECRETO LEGGE	761	19/03/1936	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI AI MEZZADRI E COLONI PARZIARI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca il riferimento alla legge di conversione (L. 9 luglio 1936, n. 1702). Tale legge - rileva la documentazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - e' compresa nell'elenco, in corso di preparazione, degli atti relativi ai settori esclusi. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva, quindi, che occorre adottare una soluzione omogenea, trasferendo anche il R.D.L. n. 761 nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						(fermo restando l'effetto di salvezza delle norme in esame).
518	LEGGE	1155	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL RDL 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONCERNENTE IL PERFEZIONAMENTO E COORDINAMENTO LEGISLATIVO DELLA PREVIDENZA SOCIALE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni (elenco in cui è già compreso il R.D.L. n. 1827, oggetto di conversione da parte della legge in esame).
582	REGIO DECRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		
618	REGIO DECRETO	1274	16/06/1938	NORME E CONDIZIONI DI TRATTAMENTO AL PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI NEI CASI DI INFORTUNI IN SERVIZIO		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
938	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	303	13/09/1946	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233, SULLA RICOSTITUZIONE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
1249	LEGGE	1169	04/11/1951	DISCIPLINA FARMACEUTICA DEI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				DERIVATI DELLA MALONILUREA (BARBITURICI)		tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1375	LEGGE	111	16/04/1954	ESTENSIONE DELLE FESTE INFRASETTIMANALI AI LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	LEGGE	1041	22/10/1954	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E DELL'IMPIEGO DEGLI STUPEFACENTI	art. 1	La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto, con riferimento limitato all'art. 1.
1438	LEGGE	370	03/05/1955	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1485	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	648	20/03/1956	NORME MODIFICATRICI DELLA L. 12 APRILE 1943, N. 455, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI		Non è in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva che: quest'ultima legge, pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi; il D.P.R. n. 648 in oggetto, pur presente nell'allegato 1, dovrebbe a sua volta essere incluso nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
1540	LEGGE	18	05/02/1957	MODIFICHE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E PER I RELATIVI RICORSI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
1631	LEGGE	256	13/03/1958	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1° MARZO 1949, N. 55 SUL		La legge del 1949 citata in epigrafe non compare in elenco. La documentazione del Ministero del Lavoro,

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE SANITARIO NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI, E NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI SANITARI		della Salute e delle politiche sociali rileva l'esigenza che la legge venga inserita nel presente allegato 1.
1861	LEGGE	1115	27/07/1962	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, AI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI ASSOCIATA O NO AD ALTRE FORME MORBOSE CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali : propone di trasferire la legge n. 1115 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni. Inoltre, la documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva che anche la legge n. 455 (citata nel titolo della legge n. 1115), pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
				AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE PERSONALE LAUREATO PER RICERCHE E STUDI NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE E ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA, DI UN RUOLO DI PERSONALE TECNICO DI CONCETTO PER L'ENERGIA NUCLEARE		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento di tale atto.
1951	LEGGE	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. Tuttavia, la documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva che quest'ultima legge è compresa nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1975	LEGGE	1525	07/10/1963	ELENCO CHE DETERMINA LE ATTIVITÀ A CARATTERE STAGIONALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA SECONDO, LETTERA A), DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230, SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		Si tratta di un D.P.R. L'atto non è, quindi, né una legge (come erroneamente indicato nell'elenco) né un atto di rango legislativo.
1988	LEGGE	67	26/02/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 15 DELLA LEGGE 5 MARZO 1963, N. 389, ISTITUTIVA DELLA "MUTUALITÀ PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 67 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 389, citata nel titolo della legge n. 67
2006	LEGGE	466	21/06/1964	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281, CONCERNENTE I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva l'esigenza che quest'ultima legge venga inserita nel presente allegato 1.
2008	LEGGE	538	24/06/1964	RIPRISTINO PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, SULLA ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 538 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 130, citata nel titolo della legge n. 538 -.
2013	LEGGE	718	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 66 E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 11 AGOSTO 1963, N. 1329, SUI CIECHI CIVILI		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali rileva l'esigenza di inserire la legge suddetta nel presente allegato 1.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2025	LEGGE	983	06/10/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9 E 13 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 179, RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 983 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 179, citata nel titolo della legge n. 983 -.
2058	LEGGE	158	11/03/1965	RIAPERTURA DEI TERMINI INDICATI AGLI ARTICOLI 30 E 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI LEGGI DELEGATE RELATIVE AD UN TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E A UNA NUOVA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 158 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 15, citata nel titolo della legge n. 158 -.
2102	LEGGE	975	26/07/1965	AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER L'ASSISTENZA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEI PENSIONATI AVENTI TITOLO AD ALTRE FORME DI ASSISTENZA DI MALATTIA		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 975 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 692, citata nel titolo della legge n. 975 -.
2213	LEGGE	272	21/04/1967	GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 50 E 51 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 272 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende il testo unico citato nel titolo della legge n. 272 -.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2251	LEGGE	661	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1417, SUL RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 661 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 1417, citata nel titolo della legge n. 661 -.
2297	LEGGE	47	30/01/1968	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE		Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la legge n. 47 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 93, citata nel titolo della legge n. 47 -.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	680	06/03/1968	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103, CONCERNENTE REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA		La documentazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali propone l'inserimento (nell'allegato 1) di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.

PARI OPPORTUNITA'

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	75	20/02/1958	ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI.		Dipartimento per le pari opportunità: propone l'inserimento nell'Allegato I.

POLITICHE AGRICOLE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
64	LEGGE	562	14/07/1907	PORTANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE LEGGI 2 AGOSTO 1897, N. 382, E 28 LUGLIO 1902, N.342, SUI PROVVEDIMENTI PER LA SARDEGNA.		Non risultano presenti nell'allegato 1 le leggi modificate
172	REGIO DECRETO	3267	30/12/1923	RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.		Parrebbe utile richiamare anche la legislazione previgente
200	REGIO DECRETO LEGGE	2033	15/10/1925	REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE D'USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI		Il Ministero delle politiche agricole auspica il mantenimento del presente provvedimento e dei relativi provvedimenti di conversione e di esecuzione (RDL 1361/1926). A tale proposito si segnala che manca nell'allegato 1 la legge di conversione (che converte molteplici decreti-legge), legge n. 562 del 1926, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008 (si veda <i>Allegato C</i>). Inoltre, il provvedimento è stato modificato dall'art. 13, RDL 2 settembre 1932, n. 1225. Quest'ultimo è stato abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
-	REGIO DECRETO	1361	01/07/1926	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONVERTITO IN LEGGE CON L. 18 MARZO 1926, N. 562, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.		Il Ministero delle politiche agricole propone il mantenimento del presente provvedimento. Trattasi del regolamento di esecuzione del RDL 2033/1925, già inserito nell'allegato 1 ed essenziale ai fini dell'operatività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						Si osserva che il provvedimento non ha rango primario. In merito alla legge n. 562 del 1926, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, si veda l'Allegato C.
258	REGIO DECRETO LEGGE	2312	27/10/1927	NORME PER ASSICURARE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA.		Manca nell'Allegato I la legge di conversione, legge n. 1577 del 1928 contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica, che è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008. Il Ministero delle politiche agricole propone di inserire tale legge n. 1577 del 1928 nell'Allegato I.
357	LEGGE	99	06/01/1931	DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
374	REGIO DECRETO LEGGE	1237	02/10/1931	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		Il presente provvedimento è stato interamente sostituito dal RDL 11 agosto 1933, n. 1183, comunque inserito nell'allegato
-	REGIO DECRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PESCA		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
377	LEGGE	1785	21/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N.1237, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		Vedi sopra

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
412	REGIO DECRETO LEGGE	1183	11/08/1933	MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE RISI		<i>Vedi sopra</i>
556	LEGGE	243	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO- LEGGE 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955, CHE DISCIPLINA LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE SEMENTI DI CANAPA.		Manca il regio decreto legge oggetto della conversione, che risulta prealtro abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
570	LEGGE	1263	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO- LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2151, CHE MODIFICA IL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N. 1237, CHE HA ISTITUITO L'ENTE NAZIONALE RISI.		Il Ministero delle politiche agricole propone l'eliminazione di tale voce in quanto la normativa in questione è superata dalle direttive di commercializzazione delle sementi e dalla legge n. 1096 del 1971.
592	REGIO DECRETO LEGGE	2213	20/12/1937	NORME CHE REGOLANO L'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE		Manca la legge di conversione n. 864/1938 che risulta peraltro abrogata dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
669	REGIO DECRETO LEGGE	1682	12/10/1939	DISPOSIZIONI PER L'AMMASSO DEL RISONE		Risulta abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata. Il Ministero delle politiche agricole segnala l'esigenza di inserire nell'Allegato 1 anche la relativa legge di conversione, legge 29 aprile 1940, n. 497.
1039	DECRETO LEGISLATIVO	114	24/02/1948	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA		Manca nell'allegato 1 la legge di ratifica n. 144/1950
1254	LEGGE	1559	07/12/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLE ACQUEVITI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1312	DECRETO LEGGE	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Non viene richiamata la normativa oggetto di modifica
-	LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
1328	LEGGE	2384	20/12/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO- LEGGE 30 OTTOBRE 1952, N. 1322, CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1373	LEGGE	125	10/04/1954	TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				TIPICHE DEI FORMAGGI		requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1530	LEGGE	1526	23/12/1956	DIFESA DELLA GENUINITA' DEL BURRO		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1572	LEGGE	1029	03/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1633	LEGGE	282	13/03/1958	MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON IL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N.1361, PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI PECUNIARIE		Il RD 1361/26 di esecuzione non risulta abrogato, mentre l'all. A del DL 112 ha abrogato le modifiche recate dal RD 1925/27
1669	LEGGE	125	25/03/1959	NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI		L'art. 3 rimanda alla legge n. 1423/56 per le misure di prevenzione; tale legge tuttora in vigore non è presente nell'allegato 1. L'art. 8 è modificato dalla legge 154/63 non presente nell'allegato 1
1743	LEGGE	1407	13/11/1960	NORME PER LA CLASSIFICAZIONE E LA VENDITA DEGLI OLII DI OLIVA.		L'art. 2 della legge è stato sostituito dalla legge n. 578/61 abrogata dal DL 112. L'art. 6 rimanda al reg. di esecuzione (RD 1361/26) che manca dall'allegato, mentre è presente il provvedimento base (RD 2033/25)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1769	LEGGE	454	02/06/1961	PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		L'art. 28, c. 4 menziona il DPR 69/51 che non compare nell'allegato; l'art. 32 ha conferito una delega attuata con il DPR 948/62 che non pare abrogato (è richiamato anche dal DPR 257/66) ma non è in elenco. L'art. 30 menziona numerosi provvedimenti abrogati, ma rinvia anche alla legge n. 600/57 (sulla riforma fondiaria) che è in vigore ma non con compare nell'allegato
-	LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Il Ministero delle politiche agricole richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
1882	LEGGE	1612	26/10/1962	RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE		La legge di istituzione è la legge n. 404/59, mai abrogata ma che manca dall'allegato. E' anche richiamata la legge n. 67/52 (sui salariati dello Stato) non abrogata ma non in elenco. Idem per la legge n. 270/57 (personale statale in servizio al 23 marzo 1939)
1936	LEGGE	242	15/02/1963	PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE RISIERO.		La legge di modifica n. 399/68 non è presente nell'allegato
1940	LEGGE	301	18/02/1963	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CARRIERE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		La legge delega n. 1181/54 ed il DPR 3/57 (richiamato) non sembrano abrogati ma non sono presenti nell'allegato
1949	DECRETO DEL PRESIDENTE	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA		Il provvedimento non è un DPR bensì una

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	DELLA REPUBBLICA			IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750.		legge
1972	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	930	12/07/1963	NORME PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI.		Entrambe le leggi n. 1034/66 e n. 1002/69 di finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini non sono presenti nell'allegato
2020	LEGGE	765	15/09/1964	INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO PER L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA.		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
2027	LEGGE	991	09/10/1964	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI		E' tuttora vigente la sola legge di delega, n. 991, mentre il decreto delegato 162/65 è stato abrogato dalla legge n. 82/06
2182	LEGGE	910	27/10/1966	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970		Non compaiono nell'allegato la legge n. 615/64, cui rimanda l'art. 14, lett.d) e che concerne l'erogazione di contributi per l'abbattimento del bestiame, nonché la legge n. 755/30, citata all'art. 30
2236	LEGGE	580	04/07/1967	DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI. artt. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24 (co. 1), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24 (co. 1) e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40,	Della legge n. 580/1967 vengono fatti salvi gli articoli non espressamente abrogati; non sono menzionati gli articoli 18, c. 2 e 50, c. 2, nonostante dei suddetti articoli risulti abrogato solo il comma 1. L'art. 50 della

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	TITOLO	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				53, 54	41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54	legge n. 580/1967 è inoltre richiamato dalla legge n. 272/1969, che è fatta salva
2269	LEGGE	1008	17/10/1967	DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLE MANDORLE AMARE.		L'art. 3 fa salvo l'art. 19 della legge n. 283/1962, non richiamata nell'allegato I
2284	LEGGE	1223	15/12/1967	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033 E AL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE PRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI.		La legge ha per oggetto modifiche al RDL 2033/1925 (compreso nell'allegato I) ed al RDL n. 1225/1932 (che invece non è compreso nell'allegato)
2364	LEGGE	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'art. 1 della legge novella alcuni articoli del RDL 1604/1931, non compreso nell'allegato I
2407	LEGGE	96	10/03/1969	ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO QUALITATIVO SULLE ESPORTAZIONI DI POMODORI PELATI E CONCENTRATI DI POMODORO ED ESTENSIONE DI DETERMINATE NORME AI MEDESIMI PRODOTTI DESTINATI AL MERCATO INTERNO		Gli articoli 7 e 8 della legge risultano abrogati

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
701	REGIO DECRETO	779	08/06/1940	ENTI NON STATALI AI QUALI E' MANTENUTA L'AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Semberebbe un atto secondario (in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, della legge 1889/1939, abrogata dal decreto-legge 200/2008). Nell'Allegato 1 sembrerebbero essere presenti solo alcuni dei provvedimenti con i quali, nel corso del tempo, è stata estesa ad altri enti l'autorizzazione ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

PROTEZIONE CIVILE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2143	DECRETO LEGGE	258	09/05/1966	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, E 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.	art. 4	La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. L'art. 4 si limita ad aggiungere un comma all'art. 19-bis della legge 1457/1963, che a sua volta è già inserita nell'Allegato I al n. 1980, Infrastrutture.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	TITOLO	Osservazioni
126	Legge	1080	13/8/1921	PROVVEDIMENTI PER LA RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO LA SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI E LA RIDUZIONE DEL PERSONALE	<p>Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di inserire tale provvedimento.</p> <p>Si osserva che il provvedimento, già presente nell'Allegato 1, potrebbe avere esaurito la sua efficacia.</p>
	R.D.L.	48	3/1/1926	NORME A FAVORE DEL PERSONALE EX COMBATTENTE, APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	<p>Il Dipartimento p.a. e innovazione segnala l'esigenza di inserire tale provvedimento.</p> <p>Si osserva che il RDL è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata. Esso è presente nell'Allegato 2 (al n. 95). Si segnala che non è chiaro quale sia il provvedimento che lo ha convertito in legge.</p> <p>Si segnala inoltre che il decreto-legge 200/2008 ha abrogato anche il regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, recante "Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48". Tale provvedimento non è inserito nell'Allegato 2 (e neanche nell'Allegato 1).</p>
452	REGIO DECRETO LEGGE	1176	05/07/1934	GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2125, che non risulta presente. Sostituisce un articolo del R.D. 2395/1923, che è stato però integralmente abrogato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, all'art. 5 ha ridisciplinato la materia della riserva dei posti e delle preferenze. Il D.P.R. 3/1957 (il T.U. sugli impiegati civili dello Stato) non è incluso nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
					<p>normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione ritiene che il provvedimento possa essere espunto dall'Allegato.</p>
881	DECRETO LUOGOTENZIALE	540	21/08/1945	INDENNITÀ AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.	Potrebbe essere una fonte secondaria. Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.
1212	LEGGE	1079	28/12/1950	DISCIPLINA DI TALUNE SITUAZIONI RIFERENTISI AI PUBBLICI DIPENDENTI NON DI RUOLO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia. L'art. 1 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo 52/1948, non presente all'interno dell'Allegato 1.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'opportunità di mantenimento in vigore, risultando applicazioni giurisprudenziali delle norme.</p>
1397	DECRETO LEGGE	533	31/07/1954	DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, che non risulta presente nell'Allegato 1. La tabella allegata al decreto-legge in questione è stata sostituita dal D.P.R. 648/1972.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>
1471	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	19	11/01/1956	CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE.	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La tabella allegata al provvedimento in questione è stata sostituita prima dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (che non è contenuto</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
					<p>nell'Allegato 1), poi dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (che è invece inserito nell'Allegato), che ha abrogato le disposizioni con esso incompatibili. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>
1499	LEGGE	562	16/05/1956	SISTEMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI COLLOCATORI COMUNALI.	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>La presente legge è da ritenersi parzialmente superata a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1961, n. 1336, recante l'istituzione del ruolo dei collocatori. Tale legge non risulta presente nell'Allegato 1.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.</p>
1686	LEGGE	469	07/07/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1234.	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Manca nell'Allegato 1 la legge 1234 del 1957. Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge, che contiene alcune modifiche al d.p.r. n. 3/1957.</p>
1702	LEGGE	928	19/10/1959	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULL'AVANZAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Sostituisce alcune disposizioni del D.P.R. 3/1957, che non è inserito nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1750	LEGGE	1600	22/12/1960	NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE	<p>mantenere in vigore la legge.</p> <p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Ministero dell'interno: Il provvedimento contiene, per la parte di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno norme previdenziali. Pertanto lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p> <p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Una disposizione della presente legge è stata abrogata dalla L. 28 marzo 1962, n. 143, non presente nell'Allegato I.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge; risultano richiami giurisprudenziali degli anni novanta. Le abrogazioni sopravvenute sono limitate ad alcune norme, che potrebbero essere indicate.</p>
1758	LEGGE	90	05/03/1961	STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge; risultano richiami giurisprudenziali degli anni novanta. Le abrogazioni sopravvenute sono limitate ad alcune norme, che potrebbero essere indicate.</p>
1795	LEGGE	1143	22/10/1961	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Il DPR 3/1957 non è presente nell'Allegato I (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge.</p>
1796	LEGGE	1165	23/10/1961	INDENNITA' SPECIALE DI 2 LINGUA AI MAGISTRATI, AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO, COMPRESI QUELLI DELLE AMMINISTRAZIONI CON ORDINAMENTO AUTONOMO, ED AGLI APPARTENENTI ALLE	<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Alla legge in esame è stata data esecuzione con D.P.R. 18 agosto 1964 n. 807 (non presente nell'Allegato), del quale risultano ancora</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
				FORZE ARMATE ED AI CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O PRESSO UFFICI SEDENTI IN TRENTO ED AVENTI COMPETENZA REGIONALE	in vigore gli artt. 15, u.c., 16, 17 e 19. Segnalata anche dal Ministero dell'Interno. Il D.P.R. n. 807/1964 è una fonte secondaria. Il Dipartimento p.a. e innovazione non considera l'atto di propria competenza.
1843	LEGGE	400	02/06/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 CONCERNENTE LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO	La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il DPR 3/1957 non è presente in allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
2081	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	749	05/06/1965	CONGLOBAMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE E COMPETENZE ANALOGHE NEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N.1268.	Potrebbe essere una fonte secondaria. Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento.
2123	LEGGE	1435	20/12/1965	NORME DI MODIFICA ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1961, N. 520	La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti. Il Dipartimento p.a. e innovazione conferma l'esigenza di mantenere in vigore la legge. Si segnala che la legge n. 520 del 1961 è presente nell'Allegato I, al numero 1773.

SPORT

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	2051	21/11/1932	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 17 APRILE 1930, N. 479, SULLA RIFORMA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE		Dipartimento per lo Sport: voce eventualmente da inserire, si ritiene che debba essere acquisito il parere del Ministero della difesa (peraltro non appare evidente che si tratti di fonte primaria)
833	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZI ALE	286	08/07/1944	PASSAGGIO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLA GUERRA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.

SVILUPPO ECONOMICO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	526	7/7/1907	DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE E DELLE PICCOLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
	REGIO DECRETO	278	2/2/1911	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI APPALTI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.		Integrazione Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
	REGIO DECRETO	271	26/2/1920	TESTO DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, NUMERO 1759, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda Nell'allegato 1 manca il decreto-legge cui si fa riferimento
71	REGIO DECRETO	772	02/12/1909	CHE APPROVA LE NORME PER LA VERIFICAZIONE A DOMICILIO DEI MISURATORI A GAS		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
142	REGIO DECRETO LEGGE	501	08/02/1923	DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DELLE CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI		Il tipo di atto è un regio decreto legge e non un regio decreto. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
154	REGIO DECRETO	1313	14/06/1923	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE.		La legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee (rd 1453 del 1913) è stata abrogata dall'art. 2. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
161	REGIO DECRETO	2127	10/09/1923	TEMPORANEA ESPORTAZIONE DELLE BOTTIGLIE CONTENENTI ACQUE MINERALI O BIRRA DESTINATE ALL'ESTERO		Apporta modificazioni al rd 1453/1913 (legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee), abrogato dall'art. 24 del dl 112/2008, e al relativo regolamento di esecuzione di cui al rd 547/1922. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
183	REGIO DECRETO	1938	30/10/1924	DISPOSIZIONI CIRCA L'IMPIEGO DELLE MATERIE COLORANTI NELLE SOSTANZE ALIMENTARI E NEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE E DOMESTICO.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
212	REGIO DECRETO	745	03/04/1926	NORME PER L'IMBALLAGGIO E L'IMBARCO DEI FIAMMIFERI DI FOSFORO AMORFO E DI SICUREZZA.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
238	LEGGE	1158	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI.	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,	I salvataggi parziali segnalati nella colonna a sin. Andrebbero riferiti non alla legge di conversione ma al decreto legge di cui al n. 217

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
					20, 21, 22, 23	Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
245	LEGGE	1272	23/06/1927	PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
251	LEGGE	1495	07/07/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1923, CHE PROVVEDE AD UNIFICARE, COORDINARE ED INTEGRARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVIETI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO.		Si consideri che il R.D.L. 1923/1926 non è riportato nell'allegato I. Poiché tale R.D.L. non risulta abrogato espressamente e non è pacifico che possa ritenersi superato integralmente dalla normativa successiva, sembra opportuno includerlo nell'allegato I Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
252	REGIO DECRETO	1443	29/07/1927	NORME PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE NEL REGNO		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
255	REGIO DECRETO LEGGE	1923	19/10/1927	DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA		Manca la legge di conversione (n. 1120/1928). Essa è stata abrogata dall'articolo 24 del dl 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
269	REGIO DECRETO LEGGE	38	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO		Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
278	LEGGE	1151	20/05/1928	CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato I; sembra al contrario opportuno includerlo Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
279	LEGGE	1378	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1756, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1272, CHE ISTITUISCE IL MARCHIO NAZIONALE DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato I; sembra al contrario opportuno includerlo Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
323	REGIO DECRETO LEGGE	2316	30/12/1929	REGIO DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1929, N. 2316. - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEGLI OLII COMMESTIBILI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Manca nell'allegato I la legge di conversione (n. 776/1930) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
334	LEGGE	685	12/05/1930	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GIUGNO 1927, N. 1158,		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				SULL'ORDINAMENTO DEI MAGAZZINI GENERALI.		ulteriori approfondimenti.
336	REGIO DECRETO	793	19/05/1930	MODIFICAZIONE ALL'ART. 29 DEL R. DECRETO 28 MARZO 1929, N. 519, RELATIVO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI		Nell'allegato manca il R.D. n. 519 del 1929, il cui articolo 29 viene modificato. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
353	REGIO DECRETO LEGGE	882	11/12/1930	NORME DIRETTE A RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA VIGILANZA GOVERNATIVA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Si tratta del R.D.L. 1882/1930, non del 882/1930 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
370	REGIO DECRETO LEGGE	1218	17/07/1931	MODIFICHE AGLI ARTT. 7, 9, 12, 15, DEL R.D.L. 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE GLI ORDINAMENTI INTERNI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.		Manca la legge di conversione del R.D.L. In ogni caso il R.D.L. 966 del 1923 è stato abrogato dall'articolo 2 del dl 200/2008. Quindi appare opportuno eliminare anche il presente atto. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
417	REGIO DECRETO LEGGE	1598	26/10/1933	DISCIPLINA DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONE		Nell'allegato I manca la legge di conversione (n. 304/1934) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
418	REGIO DECRETO LEGGE	1741	02/11/1933	DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, DELLA LAVORAZIONE, DEL DEPOSITO E DELLA		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI		dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
437	LEGGE	367	08/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 1741, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, LAVORAZIONE, DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
	REGIO DECRETO LEGGE	1290	12/7/1934	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
509	REGIO DECRETO LEGGE	418	03/02/1936	NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIODIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI.		Nell'allegato I manca la legge di conversione (n. 1521/1936) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
533	REGIO DECRETO LEGGE	1347	15/06/1936	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE.		Manca in allegato la legge di conversione (n. 218/1937) che risulta abrogata dall'articolo 24 del D.L. 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
542	LEGGE	1692	24/07/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1936, N. 274, CONTENENTE NORME PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGHIERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato I; sembra al contrario opportuno includerlo. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
549	REGIO DECRETO LEGGE	2523	23/11/1936	NORME PER LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO		Nell'allegato I manca la legge di conversione del citato R.D.L. Sembra opportuno includerla. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
640	REGIO DECRETO	206	09/01/1939	MODIFICAZIONI AL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
758	REGIO DECRETO	1590	09/12/1941	APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA COSTRUZIONE ED IL COLLAUDO DEI TERMOMETRI CLINICI A MERCURIO.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
764	LEGGE	1927	26/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE D'ENERGIA ELETTRICA.		La legge ha il numero 127, non 1927 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
818	REGIO DECRETO	482	10/05/1943	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE E DELLA METALLURGIA E DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO REALE DELLE MINIERE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
848	DECRETO LEGISLATIVO	388	01/11/1944	RIAMMISSIONE IN CARICA DEGLI AGENTI DI CAMBIO DICHIARATI DIMISSIONARI PER MOTIVI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LUOGOTENENZIALE			RAZZIALI.		dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
897	DECRETO LUOGOTENENZIALE	12	16/01/1946	ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
908	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	399	02/04/1946	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI RADIOELETTRICI E ALLA EMISSIONE DELLE RELATIVE LICENZE.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 (già abrogato), 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11, sembrerebbe opportuno limitare il "salvataggio" ai rimanenti articoli (artt. 1, 9, 10, 12, 13, 14 e 15).
918	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	471	08/05/1946	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CARBONI PER LA DISCIPLINA, LA PRODUZIONE, L'ASSEGNAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI COMBUSTIBILI SOLIDI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
939	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	164	16/09/1946	AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO SULL'ESPORTAZIONE DEL RISO NAZIONALE		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1060	DECRETO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL R.D.LGS. 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI		Sarebbe opportuno includere nell'allegato I anche il citato R.D.L.gs.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGISLATIVO			PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE.		452/1946. Si ricorda, comunque, che il R.D.L.gs. 399/1948 è stato abrogato dall'art. 24 del D.L. 112/2008. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1077	DECRETO LEGISLATIVO	1429	24/04/1948	SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA LIGNITI ITALIANE (A.L.I.).		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1082	DECRETO LEGISLATIVO	1393	03/05/1948	LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE (E.N.A.I.P.E) E DELL'ENTE NAZIONALE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI FILMS (E.N.I.E.F.).		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1094	DECRETO LEGISLATIVO	615	07/05/1948	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.		Il D.L.gs. 615/1948 è stato già abrogato dall'articolo 18 del D.P.R. 202/1998
1139	LEGGE	438	08/07/1949	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947 N. 1484, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, DEL PREZZO DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE PER QUOTIDIANI E PERIODICI		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Nell'allegato manca il D.L.gs. N. 1484 del 1947 di cui la norma in esame contiene una modifica. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1199	LEGGE	792	10/08/1950	MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPILAZIONE E APPROVAZIONE DEI BILANCI		Le norme contenute nella legge n. 792/1950 sono confluite nel testo unico

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE		approvato con D.P.R. 449/1959. Il suddetto DPR è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005. Pertanto, poiché anche la legge n. 792/1950 è da considerarsi abrogata, sarebbe opportuno espungerla dall'allegato I. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1227	DECRETO LEGGE	65	27/02/1951	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI MINERALI E ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLIO		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti. Nell'allegato manca la legge di conversione (n. 255/1951) Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1252	LEGGE	1316	04/11/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA E DEI GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI.		La 1 ^a Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1287	LEGGE	208	27/03/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1408, IN MATERIA DI ASSISTENZA AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO		La legge n. 1408/1942 non compare nell'allegato I. Sarebbe forse opportuno includerla. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1296	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA	656	05/06/1952	APPROVAZIONE DELLE NORME DI COORDINAMENTO E MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICEVITORIE		Il D.P.R. 656/1952 è stato modificato dalla legge 307/1963, che sarebbe opportuno includere nell'allegato I. Si

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REPUBBLICA			POSTALI E TELEGRAFICHE, AGENZIE, COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE		consideri inoltre che le norme del D.P.R. 656/1952 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 rientrante, in quanto tale nei settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1368	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	135	06/04/1954	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE.		L'atto qui citato non è un D.P.R. bensì una legge Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1451	LEGGE	691	01/08/1955	PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA.		La data di questo provvedimento è 4/8/1955, non 1/8/1955 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1454	LEGGE	849	04/08/1955	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA DEMARGARINAZIONE A FREDDO DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SEMI RAFFINATI AD USO ALIMENTARE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1464	LEGGE	1162	26/11/1955	TRASFERIMENTO IN CAUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI INTERMEDI E SEMILAVORATI		La legge qui segnalata modifica l'art. 2 del dl 878/1953 in materia di modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/1954. Sarebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche il citato dl 878/1953 nonché la legge di conversione n. 2/1954. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1507	LEGGE	615	25/06/1956	MODIFICA DELL'ART. 56 DEL REGIO DECRETO 25 NOVEMBRE 1940, N. 1969, RECANTE NORME PER LE LINEE ELETTRICHE ESTERNE.		Nell'allegato I manca il R.D. 1969/1940, che viene modificato. II Ministero dello Sviluppo economico concorda
1560	LEGGE	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITÀ DI OLIO COMBUSTIBIL		La legge 464 del 1957 è stata abrogata dall'art. 24 del D.L. 112/2008. II Ministero dello Sviluppo economico ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
1571	LEGGE	1029	02/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO.	art. 7	Poiché anche gli altri articoli della legge 1029/1957 non risultano abrogati espressamente, sarebbe opportuno verificare se effettivamente tali altri articoli siano da ritenersi superati dalla normativa successiva e quindi non siano da "salvare". Si segnala inoltre il D.P.R. 1037/1963 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 1029/1957), che non è riportato nell'allegato I
1587	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1577	14/12/1957 1947	PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE		L'anno di questo provvedimento non è il 1957, ma il 1947 II Ministero dello Sviluppo economico concorda
1595	LEGGE	198	04/02/1958	DELEGA AL POTERE ESECUTIVO AD EMANARE NORME IN MATERIA DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE PER LA RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MINIERE.		Nella data di questo provvedimento il mese è marzo, non febbraio (legge 4 marzo 1958, n. 198) II Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1614	LEGGE	25	01/03/1958	DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE.		La legge sulla professione di mediatore è la legge 21 marzo 1958, n. 253, riportata correttamente al n. 1645 dell'elenco di cui all'allegato 1 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
	LEGGE	250	13/3/1958	PREVIDENZE A FAVORE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1666	LEGGE	1104	29/12/1958	NORME DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ED ATTI ALLEGATI, RATIFICATO E RESO ESECUTIVO CON LEGGE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203.		Si tratta di un D.P.R. e non di una legge. Inoltre si segnala che nell'allegato 1 non c'è la legge n. 1203/1957, recante ratifica ed esecuzione del trattato Cee e del trattato Euratom, evidentemente in quanto rientrante nei settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1690	LEGGE	606	19/07/1959	SCAMBI OCCASIONALI E STAGIONALI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA		L'articolo unico della legge n. 606 dispone una deroga alle disposizioni in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel R.D. 1775/1933 (t.u. Delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che a sua volta dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1763	LEGGE	286	03/04/1961	DISCIPLINA DELLE BEVANDE ANALCOOLICHE		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				VENDITE CON DENOMINAZIONI DI FANTASIA.		dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
1766	LEGGE	422	05/05/1961	ESODO VOLONTARIO DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA		L'articolo unico di questa legge prevede la possibilità di estendere al personale in questione le disposizioni di cui alla legge n. 53/1955 (concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello stato). Sembra che sarebbe opportuno inserire nell'allegato I anche tale ultima legge. <i>(non c'è nell'elenco relativo a pubblica amministrazione).</i> Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1831	LEGGE	283	10/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934; N. 1265: 'DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Si segnala che il R.D. 1265 del 1934 citato nel titolo non è presente nell'allegato I, probabilmente in quanto settore escluso
1873	LEGGE	1546	06/10/1962	PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL'ITALIA AL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO.		Il numero di questa legge non è 1546, ma 1548 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
1904	LEGGE	1670	15/12/1962	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA.		Il provvedimento non è una legge bensì un D.P.R. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1909	LEGGE	1860	31/12/1962	IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE		Andrebbe valutata l'opportunità di indicare nell'allegato I anche la legge n. 1008/1969, il cui articolo unico reca la possibilità di una specifica deroga alla disciplina di cui alla legge n. 1860/1962 Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2052	LEGGE	28	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1351, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEI SETTORI DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEL RISO		Nell'allegato I manca il dl di cui è qui riportata la legge di conversione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2059	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	144	17/03/1965	NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) IN APPLICAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.		Semberebbe opportuno includere nell'allegato I anche la legge n. 293/1956 (recante norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private), modificata proprio dal citato D.P.R. 144/1965, benchè potrebbe rientrare tra i settori esclusi. La legge di delega (n. 1643/1962) è al n. 1900 dell'elenco. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2076	LEGGE	576	14/05/1965	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI ACQUISTATI IN ITALIA DA PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO.		La legge n. 576/1965 è stata abrogata dal D.P.R. 43/1973 e successivamente anche dal D.Lgs. 285/1992
2086	LEGGE	717	26/06/1965	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.		Non è indicato nell'allegato I il testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con il D.P.R. 1523/1967, che tuttavia dovrebbe rientrare tra i settori

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						esclusi. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2087	LEGGE	785	26/06/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.	art. 3, 4	Andrebbe valutato se non sia opportuno prevedere il "salvataggio" dell'intera legge, anziché solamente degli artt. 3 e 4
2232	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	554	14/06/1967	SOPPRESSIONE DEL COMITATO PERMANENTE PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'E.N.E.L.		La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.
2250	LEGGE	652	27/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, CONCERNENTI IL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI LOCALI, AGENZIE E RICEVITORE POSTALI		Nell'allegato 1 manca la legge n. 307/1963; sarebbe da valutare l'opportunità di includerla. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2292	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1565	19/01/1968	ESONERO PER GLI ARMATORI ED I MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA «GESTIONE MARITTIMI».		Il contributo integrativo per la «gestione marittimi» è previsto dalla legge n. 658/1967 (riordinamento della previdenza marinara). Andrebbe valutata l'opportunità di riportare all'allegato 1 anche tale disposizione. Il Ministero dello Sviluppo economico concorda
2319	LEGGE	613	01/03/1968	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, INSTALLAZIONI ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI		Qui è riportata, peraltro con numerazione errata, la stessa legge sulla produzione di materiali e impianti elettrici ed elettronici di cui al n. 2314 (legge n. 186/1968)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
						<p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p> <p>Si segnala la legge del 21 luglio 1967, n. 613, che riguarda la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale nella piattaforma continentale e modifica la legge n. 6 del 1957 sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi (vedi n. 1536 dell'elenco). Probabilmente era questa la norma che si intendeva riportare in questo punto dell'elenco. (Nota del Servizio Studi).</p>
2332	LEGGE	259	12/03/1968	MODIFICHE ALLE LEGGI 2 MARZO 1963, NUMERO 307 E 14 DICEMBRE 1965, NUMERO 1376, CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE AGENZIE E DEGLI UFFICI LOCALI POSTELEGRAFONICI.		<p>Nell'allegato 1 mancano le leggi modificate dalla presente (n. 307/1963 e n. 1376/1965).</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p>
2350	LEGGE	225	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N. 18, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO GRANA MEDIANTE ACQUISTI DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'AIMA.		<p>La 1ª Commissione del Senato ha incluso questo atto tra quelli per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti.</p> <p>Nell'allegato 1 manca il D.L. che viene convertito (dl 8/1968).</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico concorda</p>
2362	LEGGE	498	18/03/1968	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL		<p>Il D.P.R. n. 162 del 1965 è stato abrogato dalla legge n. 82/2006. Pertanto sembrerebbe opportuno espungere dall'elenco la legge n. 498/1968</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
				COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI.		

TURISMO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	R.D.	2481	14/11/1926	Erezione in ente morale ed approvazione dello Statuto relativo dell'Automobile club d'Italia		Il Dipartimento per il turismo chiede l'inserimento del provvedimento nell'Allegato I ritenendo indispensabile il mantenimento in vigore della normativa. Si invita a valutare se si tratti di fonte di rango primario.
	D.P.R.	881	8/9/1950	Norme concernenti l'Automobile club d'Italia (A.C.I.) ed approvazione del nuovo Statuto		Il Dipartimento per il turismo chiede l'inserimento del provvedimento nell'Allegato I ritenendo indispensabile il mantenimento in vigore della normativa. Si invita a valutare se si tratti di fonte di rango primario.

ALLEGATO B

ATTI NELLE MATERIE CHE POTREBBERO ESSERE RICONDUCEBILI A SETTORI ESCLUSI

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
REGIO DECRETO LEGGE	840	19/4/1937	CONVENZIONE TRA ITALIA E FRANCIA IN ORDINE AI PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE	Segnalato dalla 7ª Commissione Ministero: concorda di sottrarlo all'abrogazione
LEGGE	2528	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 840, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936-XV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE.	Segnalato dalla 7ª Commissione Ministero: concorda di sottrarlo all'abrogazione

INTERNO

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
R.D.	773	18/06/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA	Il Ministero dell'Interno: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
LEGGE	1272	06/07/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, SULLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, PER LA TUBERCOLOSI E PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali . La L. n. 1272 in oggetto è nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118. Nella documentazione del Ministero, per errore, l'atto è indicato come regio decreto, anziché come legge.
LEGGE	244	22/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI 1ª CATEGORIA	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali .
LEGGE	145	13/01/1941	AUTORIZZAZIONE ALLE CASSE MARITTIME PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE AD ESERCITARE ANCHE L'ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE E LORO FAMILIARI	Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali: rileva l'esigenza che la legge presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, sia inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1055	04/08/1960	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.
LEGGE	1602	28/10/1962	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 244, CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1563	11/08/1963	INFERMITÀ DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1138	25/06/1952	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 SULLA RICOSTITUZIONI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	637	12/06/1955	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 6 LUGLIO 1933, N. 1310 PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 4 AGOSTO 1932, N. 1926, SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA	Segnalato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.

PARI OPPORTUNITA'

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
REGIO DECRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Art. 25	Dipartimento per le pari opportunità: propone inserimento.
LEGGE	326	24/04/1967	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI POLITICI DELLA DONNA, ADOTTATA A NEW YORK IL 31 MARZO 1953, E SUA ESECUZIONE		Dipartimento per le pari opportunità: propone inserimento.

POLITICHE AGRICOLE

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
REGIO DECRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T. U. DELLE LEGGI SULLA PESCA	<p>Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.</p>
LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.	<p>Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.</p>
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.	<p>Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo Forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.</p>

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T. U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.	Il Ministero delle politiche agricole consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.

ALLEGATO C**DISPOSIZIONI GIÀ ABROGATE DAL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008, SEGNALATE COME
INDISPENSABILI, NON PRESENTI NE' CONNESSE AD ATTI PRESENTI NELL'ALLEGATO I
ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO**

- Legge 18/03/1926 n. 562 Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. Il ripristino di tale provvedimento è ritenuto necessario da varie amministrazioni, tra le quali il Ministero di giustizia, con riferimento al r.d.l. 23 ottobre 1924, n. 1737, presente nell'Allegato 1; il Ministero delle politiche agricole, per la parte in cui esso converte il RDL n. 1735 del 1925, recante disposizioni concernenti le cooperative di consumo; si segnala che tra gli atti convertiti dalla legge n. 526 del 1926 vi è il Regio decreto n. 596/1925, presente nell'Allegato 1, al numero 192;
- Articoli 5 e 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, che incidono sulle competenze dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) segnalati dal Ministero politiche agricole;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10/06/1955 n. 987 Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, segnalato dal Ministero politiche agricole;
- Legge 5/06/1961 n. 578 Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, segnalata dal Ministero politiche agricole;
- Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", il cui articolo 9 garantisce la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade, segnalata dall'on. Lovelli, nella seduta n. 36 della Commissione parlamentare per la semplificazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia	290
ERRATA CORRIGE	290

Mercoledì 4 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso.

La seduta comincia alle 14.25.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia.

Il PRESIDENTE, rilevato preliminarmente che vi sono state notizie di stampa su argomenti trattati nella parte segreta della scorsa seduta, invita tutti i componenti alla massima sorveglianza nei rapporti con la stampa, ricordando che eventuali violazioni saranno oggetto di segnalazione.

Ricorda che nella seduta di ieri 3 novembre si è convenuto di proseguire in

data odierna l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, per procedere al dibattito sulla tematica relativa ai sospetti affondamenti di navi al largo delle coste italiane presumibilmente imputabili alla criminalità organizzata.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14.30 e riprendono in seduta pubblica alle ore 15.58).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari* n. 234 del 20 ottobre 2009, a pagina 140, prima colonna, penultimo periodo, alla settima riga sostituire le parole: « dell'autorità » con le parole: « all'autorità ».

INDICE GENERALE

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori della Commissione	3
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo e abbinate, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
AVVERTENZA	4

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione Mista per la Difesa e la Sicurezza dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina	5

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	7
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003. C. 2852 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	36
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio. Atto n. 140 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione del dott. Giancarlo Verde, Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
ERRATA CORRIGE	39
 VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	40
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	40
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	50
Sull'ordine dei lavori	54
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.	
Audizione di esperti del settore	55
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Sui lavori della Commissione	60
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
RISOLUZIONI:	
7-00143 Garofalo: Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	65
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.	
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sull'incidente accaduto nella stazione di Viareggio e sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	77
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, e abbinate (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratore delegato dell'ENEL, Fulvio Conti in relazione all'evoluzione dell'accordo di cooperazione tra Italia e Francia sull'energia nucleare	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
INTERROGAZIONI:	
5-02001 Graziano: Problematiche relative agli immobili appartenenti all'INPDAP nella città di Capua	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	89
5-01991 Contente: Problematiche relative alla sede dell'Ufficio del lavoro di Pordenone ..	80
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-01371 Lenzi: Disparità di trattamento per le lavoratrici di Alitalia	80
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-01911 Bobba: Modifica dei parametri e dei meccanismi di accesso agli assegni familiari ..	81
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	81
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	84
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	97

SEDE REFERENTE:

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	86
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	87
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. C. 2851 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. Atto n. 123 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
AVVERTENZA	110
ERRATA CORRIGE	110

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	114
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Nuovo testo C. 2260 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
AVVERTENZA	117

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)	122
ALLEGATO (<i>Nuovo schema di parere proposto dal relatore sull'atto del Governo n. 118</i>) ..	128
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) » (n. 128) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)	123
Sul procedimento « taglia-enti »	123
Sulla possibilità di incarichi extragiudiziari a magistrati negli enti oggetto di riordino	124

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino delle Casse militari » (n. 122) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)	124
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: « Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) » (n. 128) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	124
Schema di decreto legislativo recante: « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore » (n. 118) (Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	124
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	125
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)	126

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia	290
<i>ERRATA CORRIGE</i>	290

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,98



16SMC0002430